

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

519° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.	<i>Pag.</i> 3
2 ^a - Giustizia	» 14
3 ^a - Affari esteri.	» 26
4 ^a - Difesa	» 31
7 ^a - Istruzione.	» 35
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.	» 40
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 52
11 ^a - Lavoro	» 64
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 78

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.	<i>Pag.</i> 83
--------------------------------	----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 87
-----------------------------------	----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 92
Terrorismo in Italia	» 112
Infanzia.	» 114

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.	<i>Pag.</i> 115
7 ^a - Istruzione - Pareri.	» 121
11 ^a - Lavoro - Pareri.	» 122
RAI-TV - Accesso.	» 123

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 138
-------------------------------	-----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

277^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bassanini e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

L'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre, prosegue con l'esposizione, da parte del rappresentante del Governo, del parere sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4014, testo assunto a base dell'esame, e pubblicati in allegato al resoconto del 27 ottobre 1999, nonché con l'illustrazione degli emendamenti presentati dallo stesso Governo e pubblicati in allegato al resoconto del 4 novembre.

Il sottosegretario VIGNERI, con riferimento agli emendamenti 1.27, 1.78 e 1.197, di identico contenuto, nonché all'emendamento 1.86, rileva la inopportunità di rinviare a una fonte regolamentare la materia della durata degli affidamenti. Ritiene peraltro che la portata di queste proposte –

e quindi la opportunità di definire in modo diverso dal testo in esame la durata degli affidamenti – potrà essere comunque valutata solo in ragione del regime transitorio previsto dall'articolo 2. A una richiesta del senatore PASTORE, il sottosegretario VIGNERI risponde segnalando la opportunità di differenziare la durata degli affidamenti secondo la diversa natura dei servizi.

Formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 1.61 e 1.62, che contravvengono al principio di pianificazione degli investimenti, da parte dei gestori dei servizi, commisurata alla durata degli affidamenti.

Esprime invece un parere favorevole sugli emendamenti 1.28 e 1.198, di contenuto identico, a condizione che la formulazione venga integrata precisando che si fa riferimento alle sole «dotazioni dichiarate reversibili con il contratto di servizio».

Ritiene invece assorbito l'emendamento 1.236 dalla nuova formulazione del comma 14 prevista dagli emendamenti 1.506 e 1.507, previsti dal Governo.

Quanto agli emendamenti 1.85 e 1.112, di identico contenuto, 1.5, 1.1, 1.125, 1.235, 1.233, 1.234, 1.64 e 1.65, tutti riferiti al comma 17 del nuovo articolo 22 della legge n. 142, ricorda che è intenzione del Governo presentare una riformulazione di questo comma.

Ritiene invece di accogliere gli emendamenti 1.30, 1.40, 1.72, 1.111, 1.244 e 1.68 di contenuto identico, dei quali si riserva tuttavia di verificare la formulazione. A un rilievo del presidente VILLONE, sulla possibilità che gli interventi previsti dagli emendamenti già rientrino tra le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, replica il sottosegretario VIGNERI, secondo la quale intento delle proposte in esame è quello di evitare che imprese, già presenti in posizione dominante in taluni settori, possano estendere la propria attività nei mercati deregolamentati contigui o collegati.

Il presidente VILLONE segnala comunque la opportunità di inserire questa previsione come integrazione della legge n. 287 del 1990.

Sull'emendamento 1.162 e sugli emendamenti 1.33, 1.79 e 1.199, di contenuto identico, il sottosegretario VIGNERI si esprime favorevolmente, rilevando che si tratta di una precisazione di quanto già previsto dal comma 1 del nuovo articolo 23 della legge n. 142, proposta dal disegno di legge. Esprime invece un parere contrario sugli emendamenti 1.232 e 1.210, di identico contenuto, e 1.219 che, pur ispirati dalla medesima finalità, propongono una formulazione incompatibile con la normativa dell'Unione europea.

A una richiesta di chiarimenti del presidente VILLONE, che segnala la difficoltà di verificare, per le società straniere, la sussistenza delle condizioni previste dall'emendamento 1.162, replicano i sottosegretari BASSANINI e VIGNERI che, ricordata la tendenziale uniformità delle discipline dei principali paesi europei, rilevano che saranno le imprese

concorrenti con quelle cui l'emendamento 1.162 fa riferimento a segnalare la eventuale sussistenza delle condizioni che impediscono la partecipazione di queste ultime alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), del nuovo articolo 22 della legge n. 142.

Intervengono quindi il relatore PARDINI e nuovamente il presidente VILLONE, che ritengono preferibile riferire la previsione di cui all'emendamento 1.162 alle società che gestiscono servizi pubblici, senza specificare ulteriormente che si debba trattare di una gestione di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto.

Ancora sull'emendamento 1.162, il senatore BESOSTRI ritiene che la sua approvazione finirebbe per impedire, impropriamente, la partecipazione alle gare di tutte le imprese che siano attualmente affidatarie dirette di servizi pubblici. A questa ultima obiezione replica il senatore GRILLO, secondo il quale l'intento dell'emendamento è coerente all'indirizzo di liberalizzazione perseguito dal disegno di legge. Non possono infatti essere poste su un piano di parità con le altre imprese le imprese che gestiscono servizi in virtù di affidamenti diretti o di procedure non ad evidenza pubblica.

Il sottosegretario VIGNERI, nel ribadire il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.162, ne rileva la coerenza con l'intento di liberalizzazione perseguito dal disegno di legge, e segnatamente con il comma 1 del nuovo articolo 23 della legge n. 142. L'obiettivo è quello di escludere, dalle gare per l'affidamento di servizi di carattere industriale, le imprese che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. L'articolo 2 prevede peraltro la possibilità per queste ultime imprese di partecipare alle gare, ma solo limitatamente al periodo transitorio.

Il senatore DEBENEDETTI rileva che si dovrebbe comunque perseguire la scelta che più facilita la partecipazione alle gare delle imprese degli altri paesi europei, siano o meno esse titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici, al fine di garantire un ingresso di nuovi capitali in settori tradizionalmente poveri di risorse. Il sottosegretario BASSANINI, nel confermare la valutazione favorevole sull'emendamento 1.162, rileva la sua sostanziale coerenza con il testo del disegno di legge. Ricordato che la disciplina transitoria garantisce la presenza di un adeguato numero di competitori, segnala che non potrebbe essere comunque ammesso un trattamento discriminatorio a danno delle imprese nazionali, le quali devono godere delle medesime condizioni garantite alle altre imprese dei paesi dell'Unione europea. Al riguardo, ricorda la recente direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri volta a prevenire il controllo di imprese in corso di privatizzazione da parte di società straniere a prevalente partecipazione pubblica.

Dopo che il presidente VILLONE ha ribadito l'opportunità di riformulare l'emendamento 1.162, il sottosegretario VIGNERI formula un parere contrario sull'emendamento 1.4, che ritiene recante previsioni a suo avviso superflue, mentre esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.32, 1.38, 1.71, 1.245 e 1.165, di contenuto identico. Quanto all'emendamento 1.113, preannuncia la presentazione, da parte del Governo, di una riformulazione del comma 1 del nuovo articolo 23 della legge n. 142 nel senso indicato dall'emendamento, riformulazione che dovrebbe comportare l'assorbimento degli emendamenti 1.66 e 1.3. Su quest'ultimo emendamento esprime comunque un parere contrario.

Dichiara quindi di condividere l'obiettivo dell'emendamento 1.248, del quale peraltro si riserva di suggerire una riformulazione. Quanto all'emendamento 1.67, si rimette alla Commissione, mentre esprime un parere contrario sull'emendamento 1.231 e sugli emendamenti 1.77 ed 1.211, di identico contenuto, ritenendo che nessuna indennità debba essere corrisposta, di norma, al gestore uscente.

Dopo un chiarimento del senatore PASTORE sulla portata dell'emendamento 1.34 (che si limita a inserire nel testo del comma 4 del nuovo articolo 23 della legge n. 142 del 1990, le parole, «nelle garanzie»), i rappresentanti del GOVERNO formulano un parere favorevole sugli emendamenti 1.34, 1.263 e 1.200, di contenuto identico.

Il sottosegretario VIGNERI propone quindi di accantonare l'emendamento 1.12, che incide sul regime transitorio, regolato dall'articolo 2. Dopo che il senatore BESOSTRI ha riformulato l'emendamento 1.69, precisando che il precedente gestore continua l'esercizio del servizio «fino al pagamento dell'indennizzo o alla sua offerta reale», il sottosegretario VIGNERI esprime un parere favorevole sull'emendamento, annunciando che il Governo presenterà una riformulazione del comma 4 del nuovo articolo 23 della legge n. 142 che terrà conto degli emendamenti presentati. In particolare, con riferimento all'emendamento 1.70, suggerisce al proponente di riformularlo sotto forma di lettera aggiuntiva al comma 8 del nuovo articolo 23 della nuova legge n. 142, così da affidare la procedura in questione a una fonte di rango secondario. A un rilievo del relatore PARDINI, che segnala l'opportunità di rimettere la materia al contratto di servizio, il sottosegretario VIGNERI replica ribadendo l'opportunità di una normativa di rango regolamentare. Dopo un intervento di chiarimento del senatore BESOSTRI, il sottosegretario VIGNERI segnala l'opportunità di precisare, nella disposizione di legge che rinvia alla fonte regolamentare, gli aspetti essenziali della disciplina. Quanto all'emendamento 1.127 si rimette alla Commissione, ricordando che nella legge n. 142 del 1990 vi è una disposizione generale sulla efficacia della disciplina contenuta nella medesima legge, con riferimento alle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome. Reputa tuttavia opportuno introdurre un'esplicita previsione nel provvedimento in esame, qualora si ritenga che questa disciplina abbia la natura di riforma fondamentale economica e sociale.

Dopo che il presidente VILLONE ha ribadito l'opportunità di un ulteriore approfondimento delle questioni poste dall'emendamento, il sottosegretario VIGNERI formula infine un parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti alle disposizioni comprese tra il comma 15 del nuovo articolo 22 della legge n. 142 del 1990 e l'alinea del comma 8 del nuovo articolo 23 della medesima legge, contenuti nell'articolo 1 del disegno di legge n. 4014.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

464^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che in data odierna il Governo, in conformità della risoluzione approvata dall'Assemblea del Senato in ordine al documento di programmazione economico-finanziaria, ha dichiarato di considerare il disegno di legge n. 4014 come collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2000. Il Presidente del Senato, sentito il parere della 5^a Commissione permanente dovrà quindi procedere all'accertamento previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*. La trattazione potrà prose-

guire ordinariamente; peraltro, come richiesto dalla Presidenza del Senato, si rende opportuna una breve riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti.

Dopo richieste di chiarimenti dei senatori BESOSTRI e MARCHETTI al riguardo e un intervento del sottosegretario VIGNERI, che dichiara l'intenzione del Governo di presentare entro la giornata di oggi gli emendamenti preannunciati nel corso delle ultime sedute, il presidente VILLONE propone la fissazione entro le ore 12 di domani 11 novembre del termine per la presentazione di ulteriori emendamenti nonché di eventuali subemendamenti.

A quest'ultimo proposito il senatore PASTORE segnala che gli emendamenti presentati dalla sua parte politica potranno essere considerati come subemendamenti agli eventuali ulteriori emendamenti del Governo.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore MAGNALBÒ sulla sorte degli emendamenti 1.157, 1.158 e 1.156, replica il RELATORE, avvertendo che la materia sarà presumibilmente trattata dai preannunciati emendamenti del Governo.

La Commissione conviene quindi con la proposta da ultimo avanzata dal Presidente.

Si riprende quindi l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana con l'esposizione, da parte del rappresentante del Governo e del relatore, dei pareri sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4014, testo assunto a base dell'esame, e pubblicati in allegato al resoconto del 27 ottobre 1999, nonché con l'illustrazione degli emendamenti presentati dal Governo e pubblicati in allegato al resoconto del 4 novembre.

Il sottosegretario VIGNERI formula un parere contrario sugli emendamenti 1.230 e 1.212 di identico contenuto segnalando che la disposizione sarà comunque oggetto di una riformulazione da parte del Governo. Quanto agli emendamenti 1.155 e 1.87 ricorda che il Governo si è riservato di proporre una formulazione più adeguata della disposizione con la quale si individuano gli enti locali cui riferire la disciplina in esame.

Esprime quindi un parere favorevole sull'emendamento 1.115, dalla cui approvazione risulterebbe conseguentemente precluso l'emendamento 1.128.

Quanto agli emendamenti 1.229 e 1.213, formula un parere contrario, trattandosi di proposte che toccano una materia non strettamente rientrante nel provvedimento in titolo. Formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 1.36, 1.82 e 1.202, di contenuto identico, nonché sugli emendamenti 1.37, 1.114 e 1.246.

Si passa quindi alla formulazione da parte del relatore dei pareri relativi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo che il senatore PASTORE ha dichiarato di ritirare l'emendamento 2.36, il relatore PARDINI formula un parere favorevole sugli emendamenti 2.34 e 2.4, nonché sugli emendamenti 2.29 e 2.42 di identico contenuto. Esprime invece un parere contrario sull'emendamento 2.38, ritenendo più chiara la previsione del testo del provvedimento in esame.

Formula quindi un parere favorevole sugli emendamenti 2.72 e 2.59 a condizione che sia premessa, all'inciso di cui si propone l'inserimento, la parola «anche».

Chiede quindi al presentatore chiarimenti in ordine all'emendamento 2.77.

Al riguardo il senatore DEBENEDETTI segnala che si tratta di una previsione che si rende necessaria nel caso di trasformazione di aziende consortili le cui quote siano ripartite sulla base del numero degli abitanti di ciascun ente locale consorziato.

Il sottosegretario VIGNERI e il presidente VILLONE, pur comprendendo l'intento dell'emendamento, ritengono che simili valutazioni possono essere rimesse all'autonomia dei soggetti interessati alla trasformazione in società.

Il senatore PASTORE ritiene invece che sia opportuno stabilire criteri certi per la determinazione delle quote delle società derivanti da trasformazione di aziende consortili, nel caso in cui le quote di queste ultime siano determinate sulla base della popolazione di ciascun ente locale e non facendo riferimento ai conferimenti effettuati.

Anche alla luce di quest'ultimo rilievo, il sottosegretario VIGNERI si dichiara disponibile ad approfondire ulteriormente la questione.

Il relatore PARDINI propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 2.39 e 2.60, di identico contenuto, nonché dell'emendamento 2.23, in attesa del parere della 5^a Commissione nonché di una valutazione da parte dell'amministrazione delle finanze.

Quanto all'emendamento 2.78, il RELATORE formula un parere contrario dopo un intervento del presidente VILLONE, secondo il quale l'intento perseguito dalle disposizioni che l'emendamento vuole sopprimere è quello di favorire la gestione dei servizi in forma associata da parte dei comuni di minori dimensioni.

Il relatore PARDINI formula invece un parere favorevole sugli emendamenti 2.73 e 2.75 di identico contenuto. In proposito, il sottosegretario

VIGNERI chiarisce che obiettivo dell'emendamento è quello di estendere la portata della deroga prevista a favore dei comuni di dimensione minore anche alle comunità montane.

Alla luce di questo chiarimento, il relatore PARDINI ribadisce il proprio parere favorevole sull'emendamento, a condizione però che venga eliminato il riferimento alle comunità montane.

Dopo che il senatore MAGNALBÒ ha ritirato l'emendamento 2.61, il relatore formula un parere favorevole sull'emendamento 2.24 a condizione che vengano esclusi i casi in cui già si siano concluse le procedure di gara per la scelta del socio privato. Ritiene comunque preferibile che il contenuto dell'emendamento venga recepito nella riformulazione della disposizione preannunciata dal Governo. Formula quindi un parere favorevole sugli emendamenti 2.41, 2.76, di contenuto identico, come anche sull'emendamento 2.79. A quest'ultimo proposito, il senatore BESOSTRI e il sottosegretario VIGNERI ricordano che, in virtù di una recente riforma, le controversie oggetto dell'emendamento non possono essere risolte mediante arbitrato rituale, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il senatore PASTORE rileva che le molte difficoltà che si incontreranno nella fase di applicazione della disciplina in esame consigliano comunque di prevedere la possibilità del ricorso, per la soluzione delle controversie, allo strumento dell'arbitrato. A tal fine, per superare l'impedimento rilevato dal rappresentante del Governo, potrebbe essere previsto il ricorso allo strumento dell'arbitrato irrituale.

A questo proposito, dopo un intervento del senatore DEBENEDETTI, il senatore BESOSTRI rileva che si potrebbe ipotizzare una norma transitoria che permetta comunque il ricorso all'arbitrato.

Il sottosegretario VIGNERI, considerando meritevoli di attenzione le considerazioni da ultimo svolte, si riserva di proporre una formulazione adeguata, che soddisfi le esigenze evidenziate.

Il relatore PARDINI formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 2.65, 2.35, di contenuto identico, e sugli emendamenti 2.6, 2.43 e 2.28, anch'essi di identico contenuto, nonché sull'emendamento 2.25, segnalando che la definizione della durata degli affidamenti e delle concessioni in essere, deve essere coordinata con la durata degli affidamenti prevista dalla normativa a regime contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

Formula invece un parere favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.44, di identico contenuto, come anche sull'emendamento 2.30.

Quanto agli emendamenti 2.2 e 2.3 ne chiede l'accantonamento, mentre il presidente VILLONE rileva che si tratta di materia non strettamente

rientrante nell'oggetto del provvedimento in titolo; valutazione quest'ultima condivisa dal sottosegretario VIGNERI.

Dopo aver invitato i presentatori al ritiro dell'emendamento 2.58, il relatore PARDINI chiede chiarimenti al presentatore sull'emendamento 2.80. In proposito il senatore DEBENEDETTI segnala che l'intento dell'emendamento è quello di garantire la continuità nella gestione dei servizi. Obiettivo questo che, secondo il sottosegretario VIGNERI, può essere meglio realizzato nell'ambito della disciplina regolamentare di attuazione. Il relatore PARDINI formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 2.33, mentre si rimette alla valutazione della Commissione relativamente agli emendamenti 2.19 e 2.53, sui quali il presidente VILLONE avanza dubbi quanto alla loro attinenza all'oggetto del provvedimento in titolo.

Il relatore PARDINI esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.20 limitatamente al primo periodo, mentre formula un parere contrario sull'emendamento 2.0.1 il cui contenuto è peraltro, a suo avviso, parzialmente ricompreso nell'emendamento 1.501 del Governo.

Esprime infine un parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4014.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica (n. 560)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C01^a, 0036^o)

Riferisce alla Commissione il senatore BESOSTRI che illustra il contenuto del provvedimento in esame recante una normativa volta a semplificare il procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica. Nel proporre la formulazione di un parere favorevole quanto al merito della misura proposta, segnala che lo schema in esame si risolve nella mera soppressione di parti di alcuni articoli della legge n. 412 del 1991. A quest'ultimo riguardo, avanza dubbi sulla congruità dell'uso del regolamento di delegificazione al limitato fine di operare la soppressione di disposizioni di rango primario.

Interviene quindi il presidente VILLONE il quale rileva che la modifica normativa proposta persegue l'obiettivo di semplificazione e riduzione delle fasi procedurali previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 che ha autorizzato l'intervento di delegificazione.

Il senatore PASTORE rileva che, più congruamente, con il provvedimento in esame si sarebbe dovuto provvedere ad una completa revisione della disciplina oggetto di delegificazione, che avrebbe dovuto essere, nel suo complesso, degradata ad una fonte di rango secondario.

Il relatore BESOSTRI, concordando con questi rilievi, segnala l'inopportunità di ricorrere allo strumento della delegificazione per operare la semplice abrogazione di norme di rango primario.

Interviene quindi nuovamente il presidente VILLONE il quale chiarisce che non è il regolamento, ma la legge che autorizza la delegificazione, ad abrogare le norme di rango primario. Secondo il procedimento previsto dalla legge n. 400 del 1988, la legge che prevede la delegificazione avrebbe dovuto individuare puntualmente le disposizioni abrogate per effetto dell'intervento di delegificazione. Nella prassi si è affermato invece un orientamento – avallato dal Consiglio di Stato – per il quale l'individuazione delle disposizioni da considerare abrogate per effetto dell'intervento di delegificazione è demandata al successivo regolamento. Lo schema in esame è, a suo avviso, un'applicazione evidente ed elementare di questo procedimento, del quale ritiene opportuno che la Commissione si mostri pienamente consapevole.

Interviene quindi il sottosegretario VIGNERI, secondo la quale le modifiche normative previste dall'articolo 1 dello schema in esame sono chiaramente informate ai criteri di semplificazione e riduzione delle fasi procedurali previsti dalla legge n. 59 del 1997.

Dopo un intervento del senatore PASTORE, che ritiene utile richiamare nel parere la opportunità di fare ricorso ai più moderni strumenti informatici per garantire un più ampio e facile accesso alla consultazione degli albi previsti dal provvedimento in esame, il relatore BESOSTRI propone la formulazione di un parere favorevole, integrato dalle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è approvata dalla Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata le ore 15 di domani 11 novembre sarà integrato con l'esame in sede referente, per la seconda deliberazione prevista dall'articolo 138 della Costituzione, del disegno di legge costituzionale n. 3859-D sulla elezione diretta del Presidente della giunta regionale, già approvato in sede di

prima deliberazione dal Senato, nonché con l'esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 341 del 1999, recante disposizioni urgenti per l'azienda Policlinico Umberto I e per l'azienda ospedaliera Sant'Antrea di Roma, ove assegnati in tempo utile alla Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

501^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 8,40.*

IN SEDE REFERENTE

(1502) FASSONE ed altri. – *Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati*

(2681) LA LOGGIA ed altri. – *Disposizioni in materia di prova*

(2705) OCCHIPINTI ed altri. – *Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato*

(2734) SALVATO ed altri. – *Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari*

(2736) FASSONE ed altri. – *Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

(3227) DI PIETRO ed altri. – *Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

(3317) CALVI ed altri. – *Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale*

(3664) SENESE ed altri. – *Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova*

(3734) FOLLIERI. – *Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale*

(3793) FASSONE ed altri. – *Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona*

(3810) CENTARO. – *Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende il seguito dell'esame congiunto nel testo unificato sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue nell'esame dei subemendamenti all'emendamento 1.100.

Si passa all'esame dei subemendamenti 1.100/5 e 1.100/6 precedentemente accantonati.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 1.100/5.

Il senatore FASSONE propone una riformulazione del subemendamento 1.100/6.

Il senatore CENTARO modifica il subemendamento 1.100/6 nel senso suggerito dal senatore Fassone, riformulandolo nel subemendamento 1.100/6 (Nuovo testo).

Il relatore CALVI esprime parere favorevole sul subemendamento 1.100/6 (Nuovo testo).

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione.

Posto ai voti è approvato il subemendamento 1.100/6 (Nuovo testo).

Si passa all'esame del subemendamento 1.100/42, precedentemente accantonato.

Il senatore RUSSO, con riferimento al subemendamento 1.100/42, ribadisce la propria convinzione che l'intervento suggerito con tale proposta emendativa non sia condivisibile, tenuto presente che l'applicazione delle disposizioni relative all'esame testimoniale non può che trovare il suo presupposto nella circostanza che il soggetto dichiarante renda dichiarazioni *erga alios* e tale presupposto appare difficilmente ipotizzabile nei confronti delle dichiarazioni rese dal responsabile civile e dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Il senatore CENTARO non ritiene convincenti le argomentazioni addotte dal senatore Russo e richiama ancora una volta l'attenzione sul fatto che la soppressione del comma 4 dell'articolo 503 del codice di procedura penale, prevista dall'articolo 13 dell'emendamento 1.100, determina un vuoto normativo che deve essere colmato.

Posto ai voti è poi respinto il subemendamento 1.100/42.

Si passa all'esame dei subemendamenti 1.100/46, 1.100/47 e 1.100/48 precedentemente accantonati.

Il senatore VALENTINO presenta – e la Commissione ammette - il subemendamento 1.100/1000 e sottolinea come tale proposta emendativa rappresenti un tentativo di mediazione rispetto al problema della definizione della normativa transitoria da inserire nell'articolato in esame. Rileva, in particolare, come il subemendamento 1.100/1000, nell'affermare in linea di principio che le disposizioni contenute nel testo che la Commissione si appresta a licenziare, non si applicano nei procedimenti penali in cui, alla data di entrata in vigore della legge, è stata esercitata l'azione penale, prevede però che, nei giudizi di merito in corso alla medesima data, si applichino le disposizioni contenute nel nuovo articolo 192 del codice di procedura penale e inoltre che, comunque, in ogni stato e grado del procedimento, la colpevolezza dell'imputato non possa essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. In altri termini, l'emendamento in questione è volto a far sì che nei giudizi nei quali non si applicheranno le disposizioni del testo in esame nel loro complesso trovino però applicazione il principio contenuto nel secondo periodo del quarto comma del nuovo articolo 111 della Costituzione – anche se tale principio risulta attenuato mediante l'impiego dell'avverbio «esclusivamente» – e, limitatamente ai giudizi di merito, il nuovo testo dell'articolo 192 del codice di procedura penale che rappresenta indubbiamente uno degli esiti più significativi del lavoro svolto dalla Commissione.

Il senatore CIRAMI ritira il subemendamento 1.100/48.

Il senatore RUSSO giudica indubbiamente meritevole di attenzione la proposta emendativa testè illustrata dal senatore Valentino e condivide senz'altro le previsioni contenute nei commi 1, 2, 4 e 5 della stessa. Manifesta invece perplessità sul comma 3 del subemendamento 1.100/1000 in quanto le modifiche apportate all'articolo 192 del codice di procedura penale, pur prendendo spunto da un affermato indirizzo giurisprudenziale, rendono maggiormente rigorosa tale disposizione e comportano per il giudice uno specifico onere di motivazione. In particolare, ritiene sia necessario porsi il problema se la lettera del comma 3 del subemendamento in questione, nonostante faccia esplicito riferimento ai giudizi di merito, sia di per sé sufficiente ad escludere, in sede giurisprudenziale, una interpretazione nel senso di ritenere implicitamente necessaria l'applicazione del nuovo articolo 192 anche nei giudizi di legittimità. Tali considerazioni rendono evidenti le preoccupazioni di funzionalità della macchina giudiziaria che giustificerebbero, a suo avviso, un approccio più cauto nella definizione della normativa transitoria.

Il senatore BERTONI si dichiara contrario alla previsione contenuta nel comma 4 del subemendamento 1.100/1000, mentre, con riferimento al comma 3 del medesimo subemendamento, giudica senz'altro condivisibile che nei processi in corso sia applicata la regola di giudizio dettata con

il nuovo comma 5 dell'articolo 192, ma ritiene che tale impostazione vada temperata con l'esigenza di salvaguardare gli atti compiuti, evitando – tra l'altro – che sentenze di primo grado vengano riformate in appello sulla base della formulazione dell'articolo 192 come modificato dal testo in esame.

Il senatore PERA aggiunge la sua firma al subemendamento 1.100/1000 e ritira i subemendamenti 1.100/46 e 1.100/47, osservando come la proposta emendativa illustrata dal senatore Valentino rappresenti, a suo avviso un accettabile punto di mediazione, mentre la diversa soluzione contenuta nell'articolo 18 dell'emendamento 1.100 appare contraddittoria con la stessa impostazione ispiratrice delle modifiche all'articolo 192 del codice di procedura penale approvate dalla Commissione, le quali, come è stato rilevato, recepiscono un affermato indirizzo giurisprudenziale in modo tale che non si vede in base a quale ragione dovrebbe presentare particolari problemi l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 192 anche nei processi in corso.

Il senatore SENESE, nel rilevare l'ampio consenso che si è delineato rispetto all'esigenza che occorra porre le condizioni per una applicazione immediata della regola di giudizio espressa con la nuova formulazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale, anche se limitatamente ai soli giudizi di merito, prospetta una riformulazione del subemendamento 1.100/1000.

Seguono, al riguardo, brevi interventi dei senatori FOLLIERI, PERA e BUCCIERO.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, viene ripresa alle ore 10,10.

Il senatore RUSSO prospetta una riformulazione del subemendamento 1.100/1000 diretta a sopprimere il riferimento all'articolo 192 del codice di procedura penale come modificato, ribadendo le preoccupazioni da lui già evidenziate in ordine alle possibili conseguenze interpretative che potrebbero derivarne, soprattutto avuto riguardo al controllo della Corte di cassazione sulla motivazione delle sentenze e sottolinea nuovamente che ulteriori riformulazioni della disposizione transitoria potranno trovare sede adeguata e occasione di necessario approfondimento nel successivo passaggio procedurale che si svolgerà o nuovamente in Commissione nella sede deliberante, oppure nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore Antonino CARUSO riformula, quindi, il subemendamento 1.100/1000 nel subemendamento 1.100/1000 (Nuovo testo): la riformulazione muove dall'esigenza di rendere immediatamente applicabile solo la regola di giudizio contenuta nell'articolo 4 dell'emendamento 1.100, come modificato, che sostituisce l'articolo 192 del codice di procedura pe-

nale, nei giudizi di merito in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il relatore CALVI esprime parere favorevole sul subemendamento 1.100/1000 (Nuovo testo), anche se mantiene riserve al riguardo, nella convinzione che in un successivo esame potranno essere – più meditatamente – trovate soluzioni anche meglio formulate.

Il sottosegretario AYALA, sullo stesso subemendamento 1.100/1000 (Nuovo testo), dichiara di rimettersi alla Commissione, chiarendo che nell'esprimere tale posizione il Governo intende lasciare impregiudicate le decisioni che potrà assumere in ordine al suo contenuto nel prosieguo dell'esame.

La Commissione approva, quindi, il subemendamento 1.100/1000 (Nuovo testo).

Si passa, quindi, all'esame del subemendamento 1.100/400.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole.

Senza discussione, il subemendamento 1.100/400 è approvato.

Il RELATORE presenta il subemendamento 1.100/10000.

La Commissione conviene di ammettere tale subemendamento.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole.

Senza discussione il subemendamento 1.100/10000 è approvato.

La Commissione conviene quindi, su richiesta del senatore Antonino CARUSO, di consentire alla presentazione del subemendamento 1.100/2000.

Dopo un intervento di chiarimento del senatore BERTONI, il senatore Antonino CARUSO ritira il subemendamento 1.100/2000.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.100 – interamente sostitutivo del testo unificato proposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 1502 e connessi – con le modifiche apportate dai subemendamenti in precedenza accolti dalla Commissione.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore Calvi a riferire all'Assemblea nei termini emersi, autorizzandolo, altresì, a richiedere la relazione orale e ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie.

La Commissione conviene, quindi, con il solo voto contrario del senatore PREIONI, di rappresentare alla Presidenza del Senato l'esigenza di riassegnare in sede deliberante il disegno di legge n.1502 e gli altri ad esso connessi.

La seduta termina alle ore 10,20.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1502, 2681,
2705, 2734, 2736, 3227, 3317, 3664, 3734, 3793
E 3810**

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 190-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 190-*bis*. - Nei procedimenti per i delitti indicati dagli articoli 600-*bis* primo comma, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqües*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües* e 609-*octies* del codice penale, quando è richiesto l'esame di un testimone minore di anni sedici, se questi ha già reso dichiarazioni in sede d'incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario"».

1.100/5

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale, le parole da: "e queste hanno già reso dichiarazioni" sino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "e queste hanno già reso dichiarazioni, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, sugli stessi fatti e circostanze su cui deve vertere l'esame, in sede di incidente probatorio ovvero in dibattimento, ed i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario"».

1.100/6

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Nei procedimenti per taluni dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, in sede di incidente probatorio o in dibattimento ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero solo se il giudice lo ritiene necessario sulla base delle specifiche esigenze prospettategli dalle parti"».

1.100/6 (Nuovo testo)

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 13, con il seguente:

«Art. 13.

1. Il comma 4 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

4. Si applicano per il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria le disposizioni di cui all'articolo 500, commi 2-*bis*, 3, 4, 5, 6, 7 e 8».

1.100/42

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 18, con il seguente:

«Art. 18.

"1. Le disposizioni degli articoli che precedono si applicano a tutti i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-*bis* secondo le forme ivi previste può essere richiesta in ogni stato e grado del giudizio. Essa sospende i termini di prescrizione del reato e quelli relativi alle misure di custodia cautelare. La Corte di Cassazione emette sentenza di rinvio al giudice che si è pronunciato

nel grado del giudizio cui si riferisce l'istanza di rinnovazione dell'esame"».

1.100/46

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 18, con il seguente:

«Art. 18.

1. Le disposizioni degli articoli della presente legge si applicano a tutti i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-bis del codice di procedura penale secondo le forme ivi previste.

3. Nel corso dell'udienza preliminare e nel giudizio di primo grado e di appello, il giudice dispone d'ufficio o su richiesta di parte la rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-bis del codice di procedura penale, secondo le forme ivi previste ovvero provvede ai sensi delle disposizioni della presente legge.

4. La Corte di Cassazione annulla con rinvio al giudice di primo grado, ai fini della rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-bis del codice di procedura penale secondo le forme ivi previste e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

5. I termini di prescrizione del reato e quelli relativi alle misure di custodia cautelare sono sospesi, in presenza delle attività previste nei commi che precedono, per un periodo non superiore ad un anno"».

1.100/47

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Salvo quanto disposto dai commi successivi, nei procedimenti penali in corso, le disposizioni degli articoli che precedono non si applicano se, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stata iniziata l'azione penale.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-bis secondo le forme ivi previste.

3. Nei giudizi di merito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

4. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica in ogni stato e grado del procedimento».

1.100/1000 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Salvo quanto disposto dai commi successivi, nei procedimenti penali in corso, le disposizioni degli articoli che precedono non si applicano se, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stata iniziata l'azione penale.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-bis secondo le forme ivi previste.

3. Nei giudizi di merito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il giudice valuta la prova secondo i criteri di cui all'articolo 4.

4. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica in ogni stato e grado del procedimento».

1.100/1000 (Nuovo testo) CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, PERA

All'emendamento 1.100, all'articolo 18, sostituire le parole: «è stata iniziata l'azione penale», con le altre: «è stato iniziato il giudizio».

1.100/48

CIRAMI

All'emendamento 1.100, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

1.100/10000

IL RELATORE

TITOLO DELL'INTERO PROVVEDIMENTO

Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente:

«Norme di attuazione della riforma dell'articolo 111 della Costituzione».

1.100/2000

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

248^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BOCO*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 14,40.**SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il senatore SERVELLO chiede se nell'ambito dell'esame dei documenti sulla cooperazione allo sviluppo, previsto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, il Governo possa riferire anche sulla sorte dei dipendenti pubblici comandati alla direzione generale per la cooperazione. Risulta infatti che il Ministero degli affari esteri, anche per effetto di pressioni sindacali, stia procedendo in senso opposto a quello indicato in un ordine del giorno approvato dal Senato.

Il presidente BOCO fa presente che tale questione potrà essere esaminata in altra sede, nei tempi che saranno concordati con il Ministero e comunque a breve termine.

Il sottosegretario SERRI si dichiara disponibile a un approfondimento della questione nella sede appropriata. Peraltro fa presente che il ritardo nell'approvazione di un disegno di legge recante, tra l'altro, la soluzione definitiva del problema dei comandati ha imposto alla direzione generale di ricercare una soluzione transitoria, che evitasse comunque la dispersione di un prezioso patrimonio di professionalità. Pertanto le amministrazioni di provenienza sono state sollecitate a esprimere il loro consenso al rinnovo dei comandi.

Il senatore SERVELLO prende atto della risposta interlocutoria del Governo e si riserva di approfondire la questione, nella discussione del di-

segno di legge richiamato ovvero ricorrendo ad altri strumenti regolamentari.

MATERIE DI COMPETENZA

(4237/5-Allegato II) Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2000

(Doc. LV, n. 4) Relazione del Ministro degli affari esteri sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1998

(R050 001, C03^a, 0002°)

(Doc. LV, n. 4-bis) Relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi, per l'anno 1998

(R050 001, C03^a, 0003°)

(Doc. XXXV-ter, n. 6 e n. 7) Relazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, relative - rispettivamente - al primo e al secondo semestre 1998

(Esame congiunto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e degli articoli 3, 4 e 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e rinvio)

(R050 001, C03^a, 0004°) (R050 001, C03^a, 0005°)

Riferisce alla Commissione il senatore CORRAO, soffermandosi anzitutto sulla relazione previsionale e programmatica per il 2000. In realtà in questo scarno documento si coglie poco l'aspetto programmatico, poiché sono riportati i dati desunti dal disegno di legge finanziaria e da altri provvedimenti legislativi recentemente approvati, con generiche indicazioni su aree e settori prioritari.

Quanto alle aree geografiche, è ovvio che si riconosca la priorità dei paesi della penisola balcanica e del bacino mediterraneo, ma nella relazione sono ritenuti prioritari anche i quattro paesi del Corno d'Africa e quelli dell'Africa meridionale, nonché la Cina e l'India, con la conseguenza che gli Stati prioritari sono più di 20, numero espressamente indicato nello stesso documento. Peraltro alcuni dei paesi indicati non rientrano certo tra quelli internazionalmente classificati come i meno avanzati (PMA) o i più poveri (*Low income countries-LICs*). Ulteriore perplessità nasce poi dalla priorità riconosciuta a Stati che spendono eccessivamente per gli armamenti o si stanno dotando di armi di distruzione di massa, com'è il caso dell'India.

Per quel che riguarda i settori, non si può non condividere l'elencazione presente nel documento, ma vi è da chiedersi, per esempio, con quali strumenti si intenda realizzare la lotta alla povertà nei paesi del Mediterraneo e nell'Africa subsahariana e che senso abbia aiutare certi paesi che contemporaneamente sono affamati per l'applicazione di sanzioni economiche. Inoltre appare contraddittorio ritenere prioritario il sostegno ai programmi di eliminazione delle coltivazioni di stupefacenti e, dall'altra parte, non inserire tra gli Stati prioritari quelli in cui sono più estese tali coltivazioni.

Passando a trattare le tre relazioni sull'attività di cooperazione svolta nel 1998, il relatore Corrao si sofferma anzitutto sul documento LV, n. 4-*bis*, riguardante l'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale. Si tratta di decine di organismi internazionali cui l'Italia contribuisce, peraltro con grave ritardo e con quote inadeguate alla sua posizione tra i paesi più industrializzati. Si tratta comunque di somme piuttosto considerevoli, dal momento che nel 1998 i fondi complessivamente erogati sono stati pari a 672 milioni di dollari, ma purtroppo dalla relazione del Ministro del tesoro non emergono le ragioni di fondo delle scelte compiute dal Governo, trattandosi di un documento estremamente tecnico e privo di respiro politico.

Anche in tale relazione si riconosce che la quota percentuale dell'aiuto pubblico allo sviluppo sul PIL è lontanissima dall'obiettivo dello 0,7 per cento, posto dalle Nazioni Unite in anni lontani, ed è anche inferiore alla media dei paesi donatori, pari allo 0,25 per cento: nel 1998 tale quota è stata pari allo 0,20 per cento. C'è poi da lamentare che due terzi dei fondi complessivamente stanziati dall'Italia sono spesi sui canali multilaterali, con grave penalizzazione della politica estera del paese. Dei 1.592 milioni di dollari spesi lo scorso anno per la cooperazione multilaterale, il 42 per cento è destinato alle banche e ai fondi di sviluppo internazionali, il 45 per cento rappresenta contributi agli organismi comunitari e soltanto l'11 per cento è speso attraverso le agenzie delle Nazioni Unite.

Tali scelte si prestano a varie critiche, poiché vi è una eccessiva frammentazione di stanziamenti già di per sé inadeguati, sono privilegiate le istituzioni finanziarie che finora hanno finanziato soprattutto le grandi infrastrutture e le grandi imprese – anche se bisogna riconoscere che è in atto una profonda revisione di tale strategia da parte della Banca mondiale – e sono state invece penalizzate le agenzie dell'ONU che devono far fronte alle più drammatiche emergenze umanitarie. Si deve poi rilevare che le istituzioni finanziarie e internazionali destinano scarse risorse alle aree che per la politica estera italiana sono strategiche – cioè al Medio Oriente e all'Africa del nord – e quindi la scelta di spendere il maggior volume di risorse attraverso tali canali contraddice il tentativo dell'Italia di porsi come capofila del partenariato euromediterraneo.

Il Relatore sottolinea poi la situazione di stallo in cui si trova la MENA BANK (Banca per la cooperazione internazionale e lo sviluppo nel Medio Oriente e nell'Africa del nord), al cui capitale l'Italia contribuisce con una quota del 5 per cento, pari a 250 milioni di dollari. Dalla relazione del Ministro del tesoro si evince che tale istituto tarda a decollare, poiché non si ritiene matura la situazione politica in Medio Oriente per una banca di sviluppo che potrebbe operare solo in un ambiente pacificato. Si può però obiettare che proprio l'attività della banca, se ben gestita, potrebbe contribuire a stabilizzare tale area geografica.

La relazione del Ministro degli affari esteri sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo reca un'enorme massa di dati sugli aiuti a dono effettuati nel 1998, ma purtroppo l'elenco dei progetti approvati e dei relativi stanziamenti non è accompagnato da un monitoraggio

delle iniziative e mancano, quindi, gli elementi necessari per poter esprimere una valutazione. Non si conoscono le ragioni che hanno indotto il Governo a scegliere tali progetti e, più in generale, sembra difficile ricondurli a una strategia complessiva di politica della cooperazione. C'è poi da chiedersi quanta parte dei fondi erogati dal Ministero degli affari esteri costituisca veri interventi bilaterali, poiché una cospicua quota di tali fondi rappresenta contributi volontari e finalizzati alle organizzazioni internazionali (i cosiddetti interventi multilaterali).

In realtà la cooperazione bilaterale vera e propria è effettuata in larga parte dalle organizzazioni non governative ovvero costituisce interventi di emergenza. Vi sono poi gli aiuti definiti *commodity aids*, che si possono considerare attività di cooperazione solo in senso lato, mentre alle piccole e medie imprese sono stati destinati aiuti per soli 30 miliardi di lire e mancano dati significativi sulle *joint ventures*, che bisognerebbe invece incentivare al fine di rafforzare l'imprenditoria locale.

Infine il relatore Corrao stigmatizza l'incredibile lentezza delle procedure, per cui nel corso del 1998 sono stati rinegoziati programmi approvati nel 1991. Ad esempio, in Siria non sono stati completati interventi nel settore elettrico deliberati da otto anni; in Egitto un programma a favore del sistema museale varato quattro anni fa è ancora ben lontano dalla fase operativa; in Tunisia non sono stati ancora spesi i fondi stanziati parecchi anni fa per aiuti al settore della pesca. Ritardi di tale portata danneggiano gravemente l'immagine dell'Italia e, per tale ragione, confermano la necessità di una riforma radicale della cooperazione.

Il presidente BOCO ringrazia il senatore Corrao per la sua ampia relazione e, tenuto conto che i lavori dell'Assemblea inizieranno alle ore 16, chiede ai senatori presenti se intendono intervenire nel poco tempo rimasto a disposizione.

Il senatore SERVELLO fa presente che, dopo la relazione obiettiva e ricca di spunti critici svolta dal senatore Corrao, occorre un dibattito approfondito che non potrebbe comunque esaurirsi nella settimana in corso, dal momento che nella seduta di domani la Commissione dovrà occuparsi di altre questioni. Propone pertanto che la discussione sia rinviata a una seduta successiva e che sia garantita anche la presenza di un rappresentante del Tesoro.

Il sottosegretario SERRI concorda con tale proposta e fa presente al Relatore che il Governo, lungi dal sottrarsi a un serio confronto parlamentare, sollecita la Commissione a esprimersi non solo sui fondi già presenti nel bilancio 2000, ma anche sugli ulteriori stanziamenti per gli aiuti a dono nel prossimo triennio, che deriveranno dallo spostamento di una parte delle risorse giacenti sul fondo rotativo per i crediti di aiuto, in attuazione della legge n. 266 del 1999. Ovviamente per tali fondi non vi è ancora alcuna programmazione, ma il Governo sollecita indirizzi parla-

mentari di cui si terrà conto successivamente in sede di pianificazione delle risorse.

Ritiene poi che nel seguito dell'esame congiunto sia opportuna la presenza anche di un rappresentante del Ministero del tesoro, che potrà fornire tutti i chiarimenti necessari sull'attività degli organismi multilaterali, nonché sulle politiche di ristrutturazione e di cancellazione dei debiti contratti dai paesi in via di sviluppo.

Il senatore ANDREOTTI ritiene opportuno che l'esame congiunto dei documenti in titolo si concluda con l'approvazione di un documento, in cui si potranno anche formulare gli indirizzi sollecitati dal Governo per gli ulteriori stanziamenti destinati agli aiuti a dono.

A tale proposta si associa il senatore PROVERA, mentre il senatore PIANETTA ritiene che l'esame in corso debba avere un esito procedurale idoneo a investire l'Assemblea dell'argomento in discussione.

Il presidente BOCO, dopo aver ricordato che la legge n. 49 del 1987 non prevede un parere delle Commissioni parlamentari, ma si limita a stabilire che le relazioni in titolo siano esaminate dal Parlamento, fa presente che esse sono state poste all'ordine del giorno come materia di competenza, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento. Al termine dell'esame si potrà dunque decidere se predisporre una relazione per l'Assemblea, come prevede la citata norma regolamentare.

Per quel che riguarda la partecipazione di un rappresentante del Tesoro, essa è stata sollecitata dalla Presidenza della Commissione, ma nella giornata odierna nessun sottosegretario di quel dicastero è stato disponibile; sarà cura della Presidenza avviare gli opportuni contatti con il Governo, affinché nel prosieguo dell'esame siano presenti rappresentanti dei due Ministeri interessati.

La seduta termina alle ore 16,05.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

191^a Seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Guerrini.**La seduta inizia alle ore 15.**SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE rende noto che nella seduta di ieri dell'Ufficio di presidenza si era ipotizzato di effettuare una visita alla Base Navale e all'Arsenale di Augusta (Siracusa) nell'ambito degli approfondimenti necessari per il voto di una risoluzione sull'affare assegnato, ex articolo 50 del regolamento, vertente su aspetti dell'area tecnico-industriale. Ne propone l'effettuazione per il giorno 25 novembre.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale per il riparto dei contributi della Difesa in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 1999 (n. 570)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: in parte favorevole e in parte contrario)

(R139 b00, C04^a, 0064^o)

Riferisce il relatore DE GUIDI, ricordando il parere espresso lo scorso anno in ordine allo schema di contributo per l'anno 1998, allorché si auspicò una serie di condizioni alle quali non si è ottemperato.

Sottolinea che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, tutti gli importi dei contributi sono stati iscritti nel capitolo 1165 nello stato di previsione della Difesa. A differenza però degli anni precedenti, tenuto conto che lo stanziamento in bilancio

non ha consentito di operare anche secondo criteri discrezionali per la concessione dei contributi, lo schema di decreto in esame è stato predisposto secondo le seguenti linee d'azione:

a) agli enti per i quali la legge stabilisce l'ammontare del contributo, sono stati concessi gli importi previsti dalle specifiche norme, apportando lievi riduzioni imposte dalla necessità di dover comunque rientrare nei limiti dello stanziamento disponibile (10 miliardi);

b) per la ripartizione dello stanziamento in favore delle Associazioni combattentistiche previsto dalla legge 11 giugno 1998, n. 205 (4 miliardi), è stata recepita la proposta che l'assemblea della «Confederazione italiana tra le associazioni combattentistiche ha approvato nella riunione del 18 giugno 1998».

Fa presente però che ne scaturisce un non condivisibile azzeramento dei contributi a meritorie associazioni, fra cui in primo luogo quelle d'arma.

Si apre la discussione generale.

Il senatore AGOSTINI dichiara di condividere l'impostazione di fondo della dettagliata relazione del collega De Guidi, che ha con lucidità messo a fuoco gli aspetti salienti dello schema di decreto in titolo. Reputa poco corretto che solo sul finire dell'anno il Parlamento viene a sapere di ipotizzati tagli in danno di gloriose associazioni.

Il senatore MANCA aderisce alle parole di insoddisfazione pronunciate dal relatore e dal senatore Agostini. Lo schema presentato si espone a forti censure e preannuncia il voto contrario della sua parte politica. Chiede l'effettuazione di un'indagine per accertare le ragioni della poco comprensibile ripartizione.

Il senatore GIORGIANNI reputa necessario, nel pieno rispetto della divisione dei poteri fra organi costituzionali, verificare il rispetto da parte del Governo delle deliberazioni parlamentari. Tale esigenza è tanto più pressante, quanto più frequente è il sospetto di disattente attuazioni in sede amministrativa e richiama a tal riguardo quanto da lui dichiarato nella seduta del 4 novembre.

Il senatore PELLICINI concorda sostanzialmente con quanto sinora dichiarato. Reputa strana la ripartizione prospettata, come pure discutibile l'indicazione delle associazioni benemerite alle quali dovrebbero pervenire i fondi: da un lato, infatti, si sopprimono i contributi alle meritorie associazioni d'arma, dall'altro non si includono tutte le associazioni degli italiani caduti nell'ultima guerra, indipendentemente dal versante politico nel quale avevano combattuto.

Il senatore LORETO riconosce la fondatezza della tesi sostenuta dal collega Giorgianni e ravvisa il sospetto di comportamenti non conformi alle deliberazioni parlamentari. Ciò vale in non pochi settori, dai decreti legislativi degli ultimi anni al presente schema di ripartizione dei contributi. Infatti, con riferimento al provvedimento in titolo, lamenta il perseverare di una scarsa considerazione verso deliberati conseguenti ad ampi dibattiti e tradotti in precisi atti di volontà politica.

Il senatore PETRUCCI, prendendo la parola in senso difforme dei colleghi intervenuti, invita invece a tener conto delle perplessità formulate dalla Commissione negli ultimi anni circa i destinatari di siffatto contributo. Invita i colleghi a tenere conto dell'ampio numero di associazioni di volontariato in Italia e auspica, quindi, da parte del Parlamento un apprezzamento unitario, ossia sempre favorevole all'erogazione di contributi ovvero contrario a tutte le associazioni, indipendentemente dall'attività svolta.

Il senatore NIEDDU, con riferimento a quanto dichiarato dal senatore Petrucci, desidera sottolineare la specificità, nel pur ampio ambito del volontariato in Italia, di talune associazioni, specie di quelle d'arma.

Il PRESIDENTE, preso atto con soddisfazione dell'impegno del sottosegretario, rievoca la difformità nello scorso anno fra l'entità del finanziamento dell'Insean proposto al Parlamento (6,7 miliardi) e quello effettivamente disposto (7,7 miliardi). Ricorda da ultimo che ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge citata si sarebbero dovuti portare all'attenzione della Commissione i rendiconti.

Dichiarata chiusa la discussione, replica il sottosegretario GUERRINI ed esprime apprezzamento al relatore De Guidi per l'ampia e approfondita relazione. Con riferimento alla capacità di ascolto del Governo verso le deliberazioni parlamentari, problema posto dal senatore Giorgianni, dichiara di concordare circa l'esigenza di fondo, giacché in omaggio ai principi di trasparenza e di correttezza è necessaria chiarezza e fiducia reciproche. In relazione poi alle critiche prospettate dalla gran parte dei commissari, dichiara, essendosi consultato specificamente con il Ministro, che il Governo terrà nella massima considerazione quanto sarà votato dalla Commissione e ciò proprio in omaggio al principio della sovranità del Parlamento. Precisa comunque che non vi è mai stato da parte del Governo un intendimento di danneggiare le molteplici e benemerite associazioni che avevano ricevuto contributi negli scorsi anni.

Replica agli interventi il relatore DE GUIDI proponendo la seguente proposta di parere:

«La 4^a Commissione (Difesa) del Senato, esaminato in sede consultiva nella seduta del 10 novembre 1999 lo schema di decreto ministeriale

in titolo, esprime per quanto di competenza parere favorevole nella parte relativa allo stanziamento in favore delle associazioni combattentistiche, quale configurato nella legge n. 205 del 1998 e nell'ordine di 4 miliardi. Oltretutto, è stata opportunamente recepita la proposta della Confederazione italiana tra le associazioni combattentistiche, datata 18 giugno 1998.

Al contempo la Commissione esprime parere contrario nella parte relativa alla ripartizione dei residui 10 miliardi.

Infatti, fermo restando l'auspicio dell'approvazione in via definitiva del disegno di legge n. 4125 (recante "Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)"), già approvato da questa Commissione in sede referente il 29 settembre scorso, non è condivisibile il prospettato innalzamento del finanziamento dell'Insean rispetto allo scorso (7.6 ml), e precisamente nell'ordine 1.6 miliardi, posto che ciò comporta la cancellazione di ogni contributo per le associazioni che già negli scorsi anni avevano beneficiato di sovvenzioni dalla Difesa.

Tale cancellazione – indipendentemente dal carattere meritorio della gran parte di esse – appare tanto più grave, se si tiene conto che essa avverrebbe – per ritardo del Governo – a fine anno 1999, senza cioè preavviso alcuno e con evidente nocimento per una sana gestione finanziaria di quelle associazioni».

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore FORCIERI, il quale invita a tenere in particolare conto l'importanza politica dell'impegno assunto formalmente dal rappresentante del Governo nell'odierna seduta; al contempo, ed a ulteriore sostegno del parere che è stato posto in votazione, rileva l'opportunità di conservare –in sintonia piena con la sensibilità in materia più volte dimostrata dal Governo- forme di sostegno economico in favore dei Musei navali.

Si dichiara altresì favorevole il senatore MANCA aderendo a quanto proposto dal relatore De Guidi e augurandosi che i tempi di erogazione dei contributi siano rapidi, in modo da favorire il più organico svolgimento delle attività istituzionali di quelle associazioni.

Previa verifica del numero legale, posta ai voti, la proposta è approvata pur con due voti contrari.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

363^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

(56) BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(560) LORENZI. – Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria

(1636) Athos DE LUCA ed altri. – Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

(2416) D'ONOFRIO ed altri. – Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici

(2977) BRIGNONE ed altri. – Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole

(3126) BEVILACQUA e MARRI. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria

(3740) TONIOLLI ed altri. – Nuove norme in materia di istruzione scolastica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 novembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – aveva avuto ini-

zio la discussione generale sul disegno di legge n. 4216, precedentemente assunto dalla Commissione quale testo base.

Il senatore BEVILACQUA chiede preliminarmente assicurazioni circa la possibilità per tutti i senatori iscritti a parlare di intervenire nel dibattito, il quale non può dunque esaurirsi o essere interrotto repentinamente.

Il PRESIDENTE fornisce al riguardo ampie assicurazioni. Fa presente inoltre al senatore MARRI, il quale esprime l'auspicio che la discussione dell'affare assegnato alla Commissione ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, relativo all'insegnamento di religione cattolica nella scuola, possa essere discusso nella seduta pomeridiana di domani, come concordato in sede di Ufficio di presidenza, che la Commissione valuterà essa stessa le modalità di trattazione delle diverse materie iscritte nell'ordine del giorno.

Interviene quindi nella discussione il senatore LORENZI, il quale desidera preliminarmente svolgere alcune osservazioni a integrazione e rettifica del suo intervento quale riassunto nel resoconto della seduta di Commissione del 27 ottobre scorso, sottolineando come il disegno di legge di sua iniziativa all'ordine del giorno (atto Senato n. 560) riproduca un suo disegno di legge presentato nella precedente legislatura (atto Senato n. 1566 della XII legislatura). Veniva in tal modo ripresentata una iniziativa legislativa con una netta caratterizzazione, recante nuovi contenitori per nuovi contenuti. Non pochi spunti così suggeriti sono stati poi recepiti dal disegno di legge presentato dal Governo in materia di riforma dei cicli scolastici o nel corso della discussione condotta presso la Camera dei deputati, al punto da ritenersi auspicabile il radicamento di una prassi che porti all'indicazione nei disegni di legge dei riferimenti bibliografici o di iniziative legislative altrui (sulla scorta di procedure analoghe a quelle dello *science citation index* in ambito scientifico), ove i proponenti il provvedimento mutuino idee sviluppate per la prima volta da altri.

Tra i profili del suo disegno di legge recepiti nel testo originariamente presentato dal Governo o in quello licenziato dalla Camera dei deputati, rammenta la rivalutazione dell'insegnamento della scuola materna con elementi di obbligatorietà (salvo richiesta di deroga da parte di chi eserciti la patria potestà sul bambino). Tale elemento può infatti dirsi fatto proprio anche dal disegno di legge presentato dal ministro Berlinguer, là dove configura un ultimo anno obbligatorio per il ciclo di scuola materna. Altra e fondamentale proposta rinvenibile nel disegno di legge di sua iniziativa è data dalla riorganizzazione della scuola dell'obbligo in cicli di studio triennali, dalla scuola materna alla elementare (così rivalutata grazie anche alla possibilità di un più contenuto numero di alunni per classe e un servizio più qualificato), alla media inferiore (che acquisirebbe così una sua centralità nel percorso formativo), sino infine alla media superiore (preposta in modo rilevante a una funzione di orientamento). La scansione

in cicli triennali investe peraltro, nella sua proposta, altresì l'istruzione universitaria, ripartita in due trienni, di laurea e di dottorato. Ancora, il suo disegno di legge prevede un innalzamento dell'obbligo scolastico a quindici anni di età, indicazione che ha poi trovato seguito presso la Camera dei deputati. Al riguardo, alcuni dubbi sono suscitati dalla previsione, presente nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, di un obbligo formativo fino al diciottesimo anno, che non sembra tenere in debito conto l'esigenza, avvertita presso talune fasce della popolazione, di un rapido inserimento del mondo del lavoro.

Ricorda indi come il disegno di legge governativo nella sua formulazione originaria prevedesse due cicli di istruzione – di base e superiore – ciascuno di durata pari a sei anni, secondo un modulo in linea con la sua proposta, dal momento che, ad esempio, il sessennio di base, ripartito dal progetto del Ministro in tre bienni, ben avrebbe potuto essere invece strutturato su due trienni. Per questo, è decisamente auspicabile che il Senato emendi il disegno di legge n. 4216 come pervenuto dalla Camera, onde ripristinare l'originaria previsione recata dal disegno di legge governativo. In tal modo, la riforma inciderebbe sì, e in misura penetrante, sulle realtà esistenti, senza tuttavia assumere portata di soverchio rivolgimento, in fatto non realizzabile. Elementi quali il numero di alunni per classe o il numero di maestri in servizio sono da tenere infatti ben presenti ove si ragioni in termini di attuabilità della riforma.

Altro tema che emerge all'attenzione, pur se sinora non adeguatamente affrontato, concerne i titoli di studio richiesti per svolgere la funzione di maestro e quella di professore nella scuola media inferiore. Per la prima, è oggi richiesto l'espletamento di un corso di laurea di nuova costituzione (in scienza della formazione primaria), il quale incontra rilevanti difficoltà di attuazione e scarso richiamo presso i giovani. Connesso al problema dianzi ricordato è poi quello della continuità didattica, in virtù della quale gli insegnanti del ciclo di istruzione di base diverranno una figura unica di docenza avente caratteri suoi propri, per la quale occorrerà prevedere – come anche sollecitano recenti appelli provenienti dalla società civile più attenta ai problemi della scuola – una laurea capace di fornire gli adeguati e corrispondenti strumenti di formazione.

Conclude sottolineando la necessità di dare al moto di riforma strutturale della scuola un pieno significato pedagogico, tenendo conto delle più recenti e valide acquisizioni scientifiche in materia, le quali evidenziano bene l'importanza di una corretta mediazione nell'apprendimento e di una plasticità cognitiva del discente.

Il senatore D'ONOFRIO interviene osservando che, se da parte della maggioranza non vi fosse disponibilità ad un confronto sulla struttura complessiva del testo approvato dalla Camera dei deputati, l'opposizione potrebbe rinunciare senz'altro ad avanzare proposte emendative, giudicando preferibile elaborare una riforma alternativa, da realizzare quando potrà assumere il governo del Paese. È infatti l'impianto stesso del disegno di legge n. 4216 che appare non accettabile perché, oltre a comportare

il rischio di un abbassamento del livello complessivo dell'istruzione nel Paese, non fornisce risposte ad alcune essenziali questioni di fondo.

In primo luogo, non si comprende il motivo della riduzione di un anno del complessivo ciclo di istruzione – con il passaggio da 13 a 12 anni – per la quale non vi sono ragioni pedagogiche o didattiche; né può essere liquidato come banale il fatto che nell'arco di 140 anni di storia d'Italia, sotto i più diversi regimi politici, la pedagogia abbia costruito un percorso scolastico della durata di 13 anni, articolato in tre diversi momenti formativi. Il fatto che ciascuno di questi richieda oggi una profonda riforma non significa dover sconvolgere quell'impianto complessivo.

Dalla ventilata riduzione di un anno discendono poi inevitabilmente problemi per il riordino dei cicli di istruzione e per l'obbligo scolastico. Quanto al primo aspetto, appare inaccettabile che la legge sia del tutto elusiva su un punto così essenziale quale l'identificazione dell'anno da tagliare. Circa poi il prolungamento dell'obbligo, sembrava ormai pacificamente acquisito alla coscienza di tutte le forze politiche, culturali e sociali che esso dovesse passare da 8 a 10 anni, o almeno così era parso fino all'approvazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9, che ha prolungato l'obbligo scolastico di un solo anno. Il relativo dibattito si è svolto all'insegna dell'ambiguità circa il carattere transitorio o meno di tale soluzione, in vista di un aumento a 10 anni; ma ora il testo in esame dichiara che essa è definitiva. Se da una parte questa soluzione appare coerente alla riduzione del complessivo ciclo scolastico, dall'altra essa pone il nodo della riforma dei cicli. Al riguardo, egli non vede favorevolmente il prospettato «ciclo di base» unitario, che non risponde ad una visione pedagogica su cui vi sia consolidato consenso. Ancora una volta, poi, su un nodo così importante come la struttura di tale ciclo il testo in esame tace, rinviando alla normazione secondaria. Questa, d'altra parte, non potrà non fare i conti con la realtà delle strutture, delle dotazioni, dei servizi di fatto esistenti nel Paese e con le rigidità che questi comportano.

Infine giudica singolare che, mentre presso l'altro ramo del Parlamento sono in avanzato stato di esame ipotesi di riforma in senso federalista dell'ordinamento statale, il testo ora in discussione non riconosca il benché minimo ruolo alle autonomie territoriali, apparendo ispirato ad un ipercentralismo di stampo napoleonico che sembra ignorare le stesse interpretazioni evolutive della Costituzione ormai acquisite.

In conclusione, egli ricorda che la maggioranza e il Governo dispongono al Senato dei numeri sufficienti a strappare l'approvazione del provvedimento senza necessità di intese con l'opposizione; d'altra parte, poiché nel Paese, fra le organizzazioni dei docenti, nelle comunità locali il disagio e la perplessità sono grandemente diffusi, si chiede su quali basi di consenso si regga una riforma così importante.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (n. 130)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)
(L014 078, C07^a, 0019^o)

Senza discussione, su proposta del presidente BISCARDI, la Commissione conviene di richiedere al Presidente del Senato la proroga del termine per l'emissione del parere, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

L'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante: «Approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo» (n. 571)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)
(R159 b00, C07^a, 0060^o)

Senza discussione, su proposta del presidente BISCARDI, la Commissione conviene di richiedere al Presidente del Senato la proroga del termine per l'emissione del parere, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

329^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (n. 556)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C08^a, 0038^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso.

Il relatore, senatore VEDOVATO, illustra la sua proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo.

Il senatore SARTO, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che ha saputo raccogliere molte delle indicazioni da lui fornite nel corso del dibattito, suggerisce talune modifiche ulteriori al testo del parere con particolare riguardo alle disposizioni dedicate alla progettazione preliminare (che dovranno necessariamente tener conto della introduzione della fase istruttoria preliminare per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale come previsto da un disegno di legge che l'altro ramo del Parlamento sta approvando in materia), alla necessità di introdurre nell'articolo 13 del Regolamento l'individuazione di categorie di opere per le quali prevedere almeno uno studio di fattibilità come requisito necessario per il loro inserimento nei piani programmatici triennali

ed infine la necessità di prevedere norme che facilitino l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani tecnici laureati.

Il senatore BESSO CORDERO esprime apprezzamento nei confronti del relatore (che ha saputo raccogliere i contributi forniti dai vari Gruppi parlamentari) ed auspica che il lavoro della Commissione sia premiato con l'inserimento da parte del Governo nel Regolamento di quanto da essa suggerito.

Il senatore GERMANÀ esprime perplessità sulla proposta del senatore Sarto relativa alla necessità di un previo studio di fattibilità rispetto alla programmazione triennale e afferma la necessità di conciliare meglio le esigenze del privato con quelle di pubblica utilità dell'opera che si intende progettare.

Il senatore ERROI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo auspicando che il Regolamento venga finalmente emanato senza ulteriori ritardi.

Il senatore BORNACIN apprezza il lavoro svolto dal relatore e si limita a suggerire poche ulteriori possibili modifiche, particolarmente in tema di pubblicità dei bandi di gara, rilevando come si dovrebbe utilizzare anche lo strumento telematico (Internet in particolare).

Il senatore DI PIETRO annuncia il proprio voto favorevole, mentre il senatore BALDINI chiede un ulteriore tempo di riflessione e quindi propone un rinvio alla seduta di domani del voto finale. Si associa il senatore BOSI.

Dopo che il presidente PETRUCCIOLI ha invitato i senatori Baldini e Bosi a desistere dalla loro richiesta di rinvio, tenuto conto che la Commissione aveva già fissato per la scorsa settimana il termine entro il quale i commissari dovevano fornire al relatore le proprie osservazioni, interviene brevemente il relatore VEDOVATO per dichiararsi disponibile ad accogliere le ulteriori osservazioni emerse dal dibattito odierno, pur rilevando che sia per quanto riguarda la valutazione ambientale, sia per ciò che concerne lo studio di fattibilità e la norma sui giovani tecnici, tanto lo schema di regolamento quanto la sua proposta di parere contengono comunque sufficienti assicurazioni.

Il sottosegretario BARGONE si associa al relatore, che ha svolto un lavoro pregevole, ed assicura che il Governo valuterà con attenzione e disponibilità le indicazioni contenute nel parere. Giudica anche condivisibile l'osservazione del senatore Bornacin e si impegna ad esaminarne la fattibilità tecnica.

Poiché nessuno insiste per la votazione della proposta di rinvio, il PRESIDENTE, dopo aver constatato la presenza del numero legale, avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere del relatore Vedovato, con contestuale mandato a quest'ultimo ad integrare la stessa con le ulteriori osservazioni emerse nel corso del dibattito odierno.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore FIRRA-RELLO e l'astensione dichiarata dai senatori BALDINI e BOSI, la proposta di parere del relatore viene approvata dalla Commissione.

Proposta di nomina del Presidente del Consorzio dell'Oglio (n. 129)

(Parere al Ministro dei lavori pubblici: favorevole)
(L014 078, C08^a, 0027^o)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, professor Giovanni Gei, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Il senatore DI PIETRO, tenuto conto che a suo giudizio la proposta del Governo avrebbe dovuto essere formulata nell'ambito di una terna di nomi e che, secondo quanto dichiarato dallo stesso sottosegretario per i lavori pubblici Fabris, non è chiaro come siano giunte al Governo stesso le indicazioni circa i possibili candidati e considerato che il *curriculum* del candidato proposto non appare corredato di quelle esperienze specifiche che occorrono per ricoprire l'incarico in questione, annuncia che voterà in senso contrario alla proposta del Presidente.

Il senatore MEDURI voterà a favore, ritenendo il candidato proposto persona sicuramente affidabile e particolarmente nota alla Commissione per averne fatto parte per molti anni.

Il senatore BALDINI ritiene che le questioni poste dal senatore Di Pietro nella sua dichiarazione di voto dovrebbero essere quanto meno approfondite, soprattutto per ciò che concerne la procedura seguita dal Governo per addivenire alla proposta.

Il senatore BOSI osserva che in questa sede la Commissione è chiamata ad esprimere semplicemente un parere su una proposta del Governo, al quale solo spetta il potere di nomina. Non può avere pertanto alcun rilievo per questa Commissione il fatto che il Governo abbia scelto il candidato sulla base di una terna di nomi o meno. Orienterà pertanto il suo voto su una base di una attenta valutazione del *curriculum* del candidato.

Il senatore SARTO annuncia la propria astensione giudicando insufficiente il *curriculum* del candidato.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che la procedura seguita dal Governo appare corretta sia ai sensi della legge n. 14 del 1978 relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, sia ai sensi della normativa specifica che regola il funzionamento del Consorzio.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente. Vi partecipano i senatori BALDINI, BESSO CORDERO, BORNACIN, BOSI, CARPINELLI, DI PIETRO, ERROI, FALOMI, FIRRARELLO, GERMANÀ, MANIS, MEDURI, PETRUCCIOLI, RESCAGLIO, ROGNONI, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio, la proposta risulta approvata con 14 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti.

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Catania (n. 131)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)
(L014 078, C08^a, 0028^o)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, dottor Cosimo Indaco, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Dopo dichiarazioni di astensione dei senatori MEDURI e GERMANÀ, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente. Vi partecipano i senatori BALDINI, BESSO CORDERO, BORNACIN, BOSI, CARPINELLI, DI PIETRO, ERROI, FALOMI, FIRRARELLO, GERMANÀ, MANIS, MEDURI, PETRUCCIOLI, RESCAGLIO, ROGNONI, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio, la proposta risulta approvata con 16 voti favorevoli, 2 astenuti, mentre due schede sono bianche.

La seduta termina alle ore 16.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULLO
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA
DI LAVORI PUBBLICI**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, lo schema di regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici,

premesso che:

la legge n. 109 del 1994, modificata da ultimo con la legge 18 novembre 1998, n. 415, prevede l'adozione di un Regolamento che ha natura delegificante per le materie per le quali tale potere è espressamente attribuito dall'articolo 3 della legge stessa, e con natura attuativa per tutti gli altri aspetti;

il Regolamento tiene fermo il rispetto del diritto comunitario, ed assume, per espressa previsione della legge, come sue norme regolatrici: la legge quadro stessa, la legislazione antimafia, le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria in materia dei lavori pubblici;

ne risulta una disciplina praticamente esaustiva dell'intera materia che opera una totale sostituzione della normativa sino ad oggi vigente;

lo schema sottoposto all'esame della Commissione, tenuto conto della complessità dovuta al processo legislativo e di quella intrinseca alla materia, risulta complessivamente meritevole di un apprezzamento positivo;

al termine del percorso avviato con la legge n. 109 viene raggiunto l'obiettivo della costruzione di un insieme normativo coerente che disciplina organicamente la materia nelle diverse fasi: programmazione, progettazione, scelta del contraente, esecuzione delle opere, disciplina del contratto, collaudo;

sono rispettati i principi qualificanti della correttezza e della trasparenza dell'attività amministrativa

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. L'articolo 1, nel trattare l'ambito soggettivo di applicazione del Regolamento, affronta il problema del vincolo delle norme regolamentari nei confronti delle regioni. Sulla questione il primo testo dello schema di Regolamento predisposto dal Ministero e inviato al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici aveva individuato soluzioni condivisibili. Fermo re-

stando quanto già disposto, è quindi necessario ripristinare l'iniziale versione del secondo comma dell'articolo 1 la quale prevedeva che, per i lavori pubblici di competenza regionale le regioni, anche a statuto speciale e le provincie autonome, si applicano le norme del Regolamento che attuano i principi desumibili dalla legge quadro, fino a quando non hanno adeguato le loro fonti primarie secondo quanto disposto dall'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953 n. 62.

2. Si suggerisce inoltre di integrare l'articolo 1 con uno specifico richiamo alle disposizioni regolamentari che non si applicano ai soggetti operanti nei settori di cui al decreto legislativo 158/1995, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 109.

3. L'articolo 2 contiene una serie di definizioni di contenuto tecnico, che necessitano comunque di una più puntuale precisazione; in particolare è necessario precisare che al fine della definizione delle opere di particolare complessità, di cui alla lettera h), il possesso di almeno due dei requisiti individuati deve caratterizzare le opere e gli impianti in modo rilevante.

4. È necessario introdurre una disciplina dell'appalto integrato» che tenga conto della sua specificità.

5. Occorre integrare la disciplina dettata dal capo II del titolo I relativamente alle modalità di vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori pubblici. Il potere di vigilanza sull'osservanza della disciplina in materia deve estrinsecarsi nei confronti degli operatori, in modo coerente con l'ordinamento giuridico, attraverso l'uso di strumenti che lo rendano effettivo sia quando si riferisce all'applicazione di principi generali, sia quando si riferisce a casi concreti. Il regolamento deve inoltre assicurare forme di pubblicità delle decisioni dell'Autorità.

6. All'articolo 7 è previsto che nei comuni di piccole dimensioni e nelle comunità montane le competenze del responsabile del procedimento siano attribuite al titolare dell'ufficio tecnico, con deroga ai requisiti professionali stabiliti in via generale. La deroga deve essere eliminata poiché non appare giustificata sotto il profilo normativo; comunque, l'elevato numero di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ne scongiurerebbe il mantenimento. Si valuti inoltre l'opportunità di introdurre una normativa di ordine organizzativo che risponda alle esigenze delle piccole amministrazioni.

7. All'articolo 7 va precisato espressamente che la nomina del responsabile del procedimento deve avvenire prima della redazione del progetto preliminare.

8. Si suggerisce di introdurre all'articolo 11 una, sia pur sintetica, definizione del concetto di «studio di fattibilità»; occorre inoltre stabilire che le priorità del piano triennale si fondano in via principale sulla valutazione di pubblica utilità e non sulla possibilità di finanziamento privato degli interventi.

9. All'articolo 12 l'obbligo di ricomprendere nel bilancio un fondo pari al cinque per cento delle spese previste per gli interventi, destinato a soddisfare i maggiori oneri eventualmente derivanti dall'espletamento

delle procedure di accordo bonario, è eccessivamente oneroso. La normativa deve essere affinata ad esempio prevedendo l'accantonamento sul singolo stanziamento, oppure limitando l'accantonamento unicamente per le opere di una certa entità.

10. All'articolo 15, comma 5, va precisato che occorre, in sede di progettazione, valutare quando sia necessario ricorrere ad interventi di ingegneria naturalistica.

11. All'articolo 18 è necessario prevedere che il progetto preliminare deve di norma comprendere le indagini geologiche e idrogeologiche preliminari, salvo diversa decisione del responsabile del procedimento (articolo 16, comma 2 della legge.) Inoltre il comma 2 deve indicare che il progetto preliminare deve contenere prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni; pertanto il responsabile della sicurezza in fase di progettazione deve essere nominato sin dalla predisposizione del progetto preliminare.

12. All'articolo 22 va precisato che gli schemi grafici del progetto preliminare devono essere redatti su opportuna scala e corredati da indicazioni delle relative misure.

13. All'articolo 35, comma 1, occorre aggiungere l'indicazione che, fra gli elaborati del progetto esecutivo, sono compresi anche quelli relativi alla incidenza della quantità della manodopera, ripartita per le lavorazioni appartenenti alle diverse categorie di opere generali e specializzate costituenti l'intervento progettato.

14. All'articolo 45 si suggerisce di richiamare il tema del riutilizzo e del riciclo dei materiali. Si valuti inoltre l'opportunità di precisare che la disposizione dell'articolo 45, comma 8, si applica anche agli interventi disposti dal Direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo periodo, della legge.

15. All'articolo 51 occorre prevedere che i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 17, comma 1, della legge debbano comprendere almeno un professionista abilitato all'esercizio professionale, secondo le norme dei paesi della Unione Europea cui appartiene il soggetto, da meno di cinque anni.

16. Gli articoli 53 e 54 disciplinano i requisiti organizzativi e tecnici delle società di professionisti e delle società di ingegneria. Si osserva che il testo del regolamento è orientato in modo riduttivo limitandosi a confermare sostanzialmente, per le società di ingegneria, le indicazioni già previste in via transitoria dalla legge per le stesse società e prevedendo per le società professionali l'unico obbligo della predisposizione di un organigramma. Al comma 3 dell'articolo 53 va rafforzata la disposizione in merito ai requisiti delle società di ingegneria che devono riferirsi all'organico effettivamente operante nei servizi tecnici. Si stabilisca altresì che il dettaglio delle attività svolte dalla società, diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica, deve essere comunicato all'Autorità. Per quanto concerne le società di ingegneria si valuti la possibilità di introdurre una norma che consenta di evidenziare le poste di bilancio relative a servizi diversi da quelli professionali.

17. All'articolo 54 occorre prevedere una norma che consenta ai soci delle cooperative costituite prima dell'entrata in vigore della legge n. 415 del 1998 di optare per la permanenza dell'iscrizione al fondo pensioni INPS e l'iscrizione all'INARCASSA. Resta comunque fermo l'obbligo dell'applicabilità ai corrispettivi della società cooperativa del contributo integrativo previsto dall'articolo 17 della legge.

18. La partecipazione ai concorsi di idee da parte dei lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione, previsto dal secondo comma dell'articolo 57, non avviene nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza. Costituisce quindi, a tutti gli effetti, esercizio della libera professione. Pertanto per questa fattispecie è necessario prevedere anche l'iscrizione all'albo.

19. All'articolo 58 è necessario precisare le modalità di presentazione delle proposte per assicurare un minimo di omogeneità almeno attraverso schemi grafici e una relazione tecnico-economica. Va inoltre esplicitato che l'idea premiata si intende acquisita nella proprietà dell'amministrazione.

20. Per quanto riguarda i concorsi di progettazione si ritiene necessario introdurre la possibilità per le stazioni appaltanti di svolgere il concorso di progettazione con due diverse modalità. Quella già prevista dal Regolamento e una, da disciplinare, che preveda al primo grado la presentazione di proposte ideative, e al secondo grado la presentazione di un preliminare. In questo caso si valuti la possibilità che al vincitore, in possesso dei requisiti, vengano affidati gli incarichi per la progettazione dei gradi successivi. Anche i tempi previsti dal 1° comma dell'articolo 59 potrebbero quindi essere ridotti a novanta giorni.

21. Non vi è alcuna norma nel regolamento per disciplinare l'affidamento di incarichi di progettazione nella fascia di valore inferiore a 40.000 ECU. Occorre introdurre una norma regolamentare che assicuri trasparenza e concorrenza anche in questa fattispecie. Si ritiene necessaria una norma che disponga la necessità di dare preventivamente pubblicità della intenzione di procedere all'affidamento dell'incarico e che prescriva l'obbligo di rendere pubblici gli incarichi affidati e le motivazioni delle scelte effettuate. La stessa Commissione Europea ha segnalato che la procedura manca di trasparenza e che tale circostanza si può tradurre anche in una violazione del principio di parità di trattamento. Un'integrazione regolamentare alla norma risponderebbe quindi anche al rilievo dell'Unione Europea.

22. Si richiede una attenta verifica delle norme contenute negli articoli 62, 63 e 64 e relativi allegati, allo scopo di snellire la procedura e di verificare la congruenza tecnica delle formule di valutazione. In particolare all'articolo 63, al comma 1, lettera o), si valuti la possibilità di aumentare il periodo e diminuire i parametri di dimostrazione dei servizi svolti; all'articolo 64, comma 1, lettera b) punto 1 deve essere meglio definito il termine «lavori affini».

23. All'articolo 67 la norma prevista al secondo comma non assicura la necessaria trasparenza alla procedura d'appalto. Deve quindi essere

soppressa prevedendo che qualora il numero dei concorrenti in possesso dei requisiti sia inferiore a cinque si debba procedere a nuova gara.

24. All'articolo 72 non sembra giustificata l'inclusione, tra le opere speciali, delle sole strutture prefabbricate in cemento armato. La lettera l) del quarto comma deve comprendere la fornitura e la posa in opera di tutte le strutture prefabbricate prodotte industrialmente.

25. All'articolo 72, comma 4, va precisato che le strutture, impianti e opere speciali ivi elencate appartengono alle categorie specializzate, di cui al comma 3 dello stesso articolo, ma sono caratterizzate da peculiari connotazioni tecniche che le differenziano dalle altre.

26. All'articolo 73, comma 1, è necessario precisare che la categoria prevalente è quella di importo più elevato fra quelle costituenti l'intervento.

27. All'articolo 77 si valuti l'opportunità di introdurre l'obbligo per le amministrazioni di dare preventiva pubblicità all'elenco dei lavori per i quali si intende procedere con la licitazione semplificata.

28. Gli articoli 79, 80 e 81 fissano i termini e dettano norme per lo svolgimento delle procedure di gara. Al riguardo si osserva che occorre nel Regolamento, con apposite norme, cogliere l'occasione per valorizzare la funzione che può essere svolta dai giornali locali per offrire la più larga informazione agli operatori e all'opinione pubblica locale direttamente interessata allo svolgimento dei lavori pubblici. È inoltre necessario definire esattamente il criterio di classificazione della maggiore diffusione, nazionale o locale, attraverso i dati di vendita in edicola.

29. L'articolo 83 fissa le modalità di svolgimento della gara quando il corrispettivo è costituito in tutto o in parte dalla cessione di immobili. Appare utile chiarire al riguardo che uno stesso concorrente non può presentare più offerte alternative nella combinazione tra i diversi fattori che possono comporre l'offerta. Inoltre può essere condivisa la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 83 del Regolamento, qualora venga precisato che il corrispettivo della cessione viene determinato sulla base dei valori di mercato, tenuto conto dei criteri estimativi fiscali, cioè alla rendita catastale rivalutata.

30. La norma prevista dal comma 5 dell'articolo 90 è condivisibile quando risulti chiaro, che la normativa non comprende il computo metrico tra gli atti che fanno parte degli atti contrattuali e che il progetto è costituito dagli elaborati grafici e dal capitolato speciale. Si precisi quindi che le eventuali correzioni formulate dal concorrente non riguardano gli elaborati grafici e il capitolato speciale d'appalto, ma si riferiscono ai soli errori materiali nella corrispondenza tra tali documenti e il computo metrico estimativo da cui è ricavata la lista delle lavorazioni e forniture poste a base di gara.

31. Si valuti l'opportunità di prevedere che le stazioni appaltanti debbano in ogni caso, negli atti di gara, porre in visione il computo metrico, fermo restando che lo stesso non fa parte del contratto; si prevedano, inoltre, tempi di presentazione dell'offerta maggiori di quelli indicati all'articolo 79, nella fattispecie di offerta formulata a prezzi unitari.

32. All'articolo 97 si indichi che la disposizione del comma 1 si applica anche ai consorzi di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b).

33. Gli articoli 98 e 99 appaiono lacunosi. Occorre prevedere espressamente la possibilità di partecipazione da parte di società di nuova costituzione preordinate alla realizzazione di un determinato intervento. Inoltre è necessario rivedere i requisiti di partecipazione per equilibrare l'esigenza di assicurare l'idoneità tecnica nella fase di costruzione e in quella di gestione dell'opera, con la necessità di non bloccare lo sviluppo del mercato attraverso impedimenti all'accesso di nuovi soggetti in grado di assicurare la necessaria concorrenza.

34. Per quanto concerne le norme in materia di garanzie di cui al Capo I del Titolo VII si suggerisce in generale di verificarne attentamente la formulazione tecnica: al tipo di garanzia coperta dalla cauzione definitiva, come garanzia per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione del contratto; all'esigenza di richiamare, per la definizione della polizza di cui all'articolo 103, la procedura di cui alla legge n. 415 del 1998; alla necessità di una migliore definizione della natura della garanzia di cui al secondo comma dell'articolo 103; alla esigenza di un'attenta disciplina della innovativa polizza di cui all'articolo 105; alla introduzione col comma 5 dell'articolo 105 di un obbligo fideiussorio non previsto dalla legge, se non nei limiti in cui gli acconti non siano correlati al completamento delle fasi di progettazione; ad un'attenta valutazione della legittimità della polizza di cui all'articolo 106 che non sembra prevista dalla legge n. 109. Si sottolinea l'assenza di regolamentazione della polizza stipulata da soggetti esterni chiamati a svolgere i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento.

35. La formulazione dell'articolo 107 è imprecisa: occorre esplicitare che le garanzie possono essere prestate anche dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività finanziaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ferma restando l'esigenza di disciplinare e assicurare, da parte degli organismi di vigilanza, adeguate garanzie di solvibilità dei soggetti stessi.

36. All'articolo 110 va precisato, ai fini del trattamento fiscale, che alcuni documenti non sono «allegati», ma costituiscono parte integrante del contratto.

37. All'articolo 114 si suggerisce di prevedere, per il caso di sospensione lavori, la possibilità di pagamenti in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione. L'applicazione della norma potrebbe essere collegata al protrarsi della sospensione oltre un limite di durata determinato.

38. All'articolo 124 si valuti la possibilità di inserire, tra i compiti del direttore dei lavori, la verifica del rispetto da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori delle norme previste dai contratti di lavoro. Si valuti inoltre la possibilità di stabilire che ai direttori operativi è affidato anche il compito della vigilanza ambientale.

39. All'articolo 128 la prevista possibilità che il Direttore dei lavori deleghi l'emanazione degli ordini di servizio ad un Direttore opera-

tivo può essere fonte di confusioni nel rapporto con l'esecutore dell'opera. Deve quindi essere eliminata.

40. La disciplina delle varianti in corso d'opera, prevista dall'ottavo comma dell'articolo 134 non ha tenuto conto della nuova lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 25 della legge che espressamente prevede motivi connessi alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene, nonché a rinvenimenti imprevisti. Occorre farne esplicito riferimento precisando che si tratta dei beni tutelati dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

41. All'articolo 135 occorre determinare nella misura massima del 20 per cento gli aumenti e le diminuzioni dei lavori ordinati dalla stazione appaltante alle stesse condizioni del contratto.

42. All'articolo 141 occorre precisare che devono considerarsi subappalti le sole attività direttamente poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto. Si valuti inoltre l'opportunità di sopprimere al comma 1, la parola «singola».

43. Il Regolamento considera i magistrati amministrativi e contabili nell'ambito dei soggetti che possono essere inseriti nell'albo camerale. La previsione regolamentare, non contempla i magistrati ordinari. Si osserva che la formulazione presenta un punto di contraddizione nella diversa considerazione delle diverse magistrature.

44. Gli articoli 150 e 151 debbono essere meglio formulati precisando che l'organizzazione e il funzionamento della Camera arbitrale viene definito, con propri regolamenti, dall'Autorità; che devono essere previsti i requisiti professionali degli arbitri di parte e che, in caso di inerzia, anche l'arbitro di parte viene nominato dall'Autorità tra gli iscritti all'albo. Si suggerisce inoltre una semplificazione della disciplina del meccanismo di iscrizione e rientro periodico nell'albo.

45. All'articolo 192, comma 1, la formulazione potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi. Occorre quindi precisare che i termini indicati sono quelli entro i quali le operazioni di collaudo debbono terminare.

46. All'articolo 223 l'innalzamento della soglia per il ricorso alla procedura di licitazione semplificata è del tutto ingiustificato a fronte della esigenza di garantire in modo omogeneo l'applicazione di criteri di ampia concorrenza. Anche la genericità della norma che consente il ricorso alla trattativa privata con la semplice dichiarazione della sussistenza di «ragioni di urgenza a provvedere» non può essere condivisa. Questa formulazione definisce un ambito di applicazione del tutto discrezionale, praticamente illimitato e tale da non assicurare la necessaria trasparenza. Conseguentemente il comma 1 deve essere soppresso e il comma 3 deve essere riformulato evitando formule discrezionali e introducendo opportuni filtri preliminari di controllo.

47. All'articolo 224 occorre applicare la direttiva europea: «Architettura 384/85 CEE» che per la direzione lavori prevede fattispecie di parificazione tra architetti e ingegneri.

48. All'articolo 231 è necessario precisare che tra le disposizioni abrogate è compreso anche l'articolo 7 della legge n. 741 del 1981 e l'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 406 del 1991, nonché le disposizioni in materia di beni culturali in contrasto.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

299^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.**La seduta inizia alle ore 14,45.***IN SEDE DELIBERANTE****(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale**

(Discussione e rinvio)

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che si è concluso nella seduta del 19 ottobre scorso l'esame in sede referente. Invita pertanto il relatore e la Commissione a valutare l'opportunità di dare per acquisito il dibattito già svoltosi in tale sede e adottare quale testo base quello già accolto dalla Commissione al termine dell'esame in sede referente (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Informa inoltre che è già pervenuto il parere della 1^a Commissione del seguente tenore: la Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando l'opportunità di riformulare l'articolo 12 nel senso di fare salve le competenze normative attribuite in materia, alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché quelle delegate da leggi dello Stato.

Il relatore PIATTI, nel richiamarsi all'ampio dibattito già svoltosi prima in sede deliberante e poi in sede referente, e dopo aver fornito una sintetica illustrazione dell'articolato del testo approvato in sede referente, fa propria la proposta del Presidente di dare per acquisito tutto il dibattito precedentemente svoltosi in tale sede, e di adottare, quale testo base, il testo di cui la Commissione ha concluso l'esame in sede referente. Invita altresì la Commissione a valutare l'opportunità di concludere la di-

scussione senza ulteriori proposte emendative e pertanto propone fin d'ora di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti in tempi estremamente ravvicinati.

Alla luce poi del parere reso dalla 1^a Commissione illustra una proposta di coordinamento all'articolo 12 – che il Presidente informa viene pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna – volta a recepire il suggerimento di una formulazione, sul piano tecnico, di tale articolo.

Il PRESIDENTE chiede l'orientamento dei Commissari sulla proposta complessiva del relatore.

Si esprimono in senso favorevole i senatori PREDÀ, BEDIN, LAURIA Baldassare e ANTOLINI.

Il senatore RECCIA dichiara di convenire con l'esigenza di un varo tempestivo del provvedimento, tenuto altresì conto che sussiste il rischio che si profili un possibile, nuovo rialzo dei tassi d'interesse e, nel ribadire le proprie perplessità in ordine al comma 1 dell'articolo 5 relativo al *Codex Alimentarius*, auspica che il provvedimento possa essere definitivamente approvato dalla Commissione in sede deliberante e dall'altro ramo del Parlamento, entro il più breve tempo possibile (e comunque entro il termine dell'esercizio finanziario in corso), al fine di fornire le risposte richieste dal mondo produttivo.

Il senatore MINARDO, intervenendo sulla proposta del relatore, a nome del Gruppo di Forza Italia, dichiara di convenire sul grande rilievo da attribuire a tale provvedimento, che prevede importanti misure a favore dei produttori agricoli, quali in particolare le disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di rinegoziazione dei mutui, di Cassa per la proprietà contadina e di proroga del pagamento delle rate in scadenza. Dichiara quindi di convenire sull'esigenza di una tempestiva approvazione del provvedimento.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del relatore di dare per acquisito il dibattito già svoltosi in sede referente, di adottare, quale testo base, il testo già approvato in tale sede e di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di oggi.

Il PRESIDENTE, dopo aver informato che deve pervenire il parere della 5^a Commissione, propone di convocare una nuova seduta, in sede deliberante, per il seguito della discussione del provvedimento in titolo, alle ore 14,30 di domani, al fine di consentire, qualora pervenga il prescritto parere della 5^a e ove non siano presentati emendamenti, la conclusione dell'*iter*.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia per l'erogazione degli aiuti in agricoltura (AGEA) (n. 126)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

(L014 078, C09^a, 0001^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il relatore MURINEDDU dà conto della documentazione integrativa fatta pervenire dal Governo in ordine alla proposta di nomina in oggetto, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore ANTOLINI, svolte alcune considerazioni, preannuncia un voto contrario.

I senatori SARACCO e BEDIN preannunciano un voto favorevole.

Il senatore BUCCI preannuncia altresì un voto favorevole (ritenendo valida l'ulteriore documentazione pervenuta).

Anche il senatore RECCIA preannuncia un voto favorevole (pur ritenendo condivisibili le considerazioni svolte dal senatore Antolini).

Il PRESIDENTE, dopo aver accertato la presenza del numero legale per deliberare, prescritta ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Regolamento, avverte che si passerà alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata, risultando tredici voti favorevoli e due contrari.

Prendono parte alla votazione i senatori ANTOLINI, DE GUIDI (in sostituzione della senatrice BARBIERI), BARRILE, BEDIN, BIANCO, BUCCI, CONTE, Baldassare LAURIA, MINARDO, MURINEDDU, PIATTI, PREDÀ, RECCIA, SARACCO e SCIVOLETTO.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato domani, giovedì 11 novembre alle ore 14,30 per l'audizione informale dei rappresentanti della META

(Movimento Europeo Terra Ambiente) non avrà più luogo. Avverte altresì che la Commissione tornerà a riunirsi, in sede deliberante, domani, giovedì 11 novembre, alle ore 14,30 per il seguito della discussione del disegno di legge n. 3832.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

TESTO LICENZIATO DALLA COMMISSIONE PER L'ASSEMBLEA PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3832

**Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo
e forestale**

Art. 1.

(Certificazione dei conti degli organismi pagatori)

1. Fino all'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ed Ente nazionale risi, questi possono continuare ad affidare la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

2. Le funzioni di organismo di coordinamento degli organismi pagatori riconosciuti continuano ad essere svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1996, sino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Art. 2.

*(Trasferimento all'AIMA di fondi
per il settore lattiero-caseario)*

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'AIMA dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 3.

*(Albo nazionale degli esportatori
di prodotti ortofrutticoli ed agrumari)*

1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000.

Art. 4.

(Mutui)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

«3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni dei produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione ovvero il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo».

2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

Art. 5.

*(Codex Alimentarius e contributo straordinario
all'Istituto nazionale della nutrizione)*

1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il *Codex Alimentarius*, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 250 milioni annue.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di incrementare le attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi annue, a decorrere dall'anno 1999, all'Istituto nazionale della nutrizione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

Art. 6.

(Società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria)

1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle società di forestazione già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, è fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle società di forestazione, nominati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle società, anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali.

3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con apposito accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della forestazione e difesa del suolo, da stipularsi nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria in corso di definizione, è autorizzata in aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria e delle risorse ordinariamente trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1999.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ultimo rifinanziata dall'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e connesse unità di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cersurni e Ovile, nonché l'azienda di San Giovanni Arcimusa, già concessi in comodato nell'ambito della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta e della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte - SAF spa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino all'approvazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337.

Art. 7.

(Formazione in agricoltura)

1. Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore secondo le modalità stabilite dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e nel limite del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Art. 8.

*(Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401,
ad altri prodotti agricoli)*

1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401.

2. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 luglio 1985, n. 401.

Art. 9.

(Finanziamento all'Agecontrol spa)

1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Agecontrol spa, di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è autorizzato un contributo di lire 625 milioni per l'anno 1999, di lire 750 milioni per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 625 milioni per l'anno 1999, a lire 750 milioni per l'anno 2000 ed a lire 2 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

Art. 10.

(Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. Per l'incremento delle attività di studio e ricerca in materia di fauna selvatica, con particolare riguardo alla tutela delle coltivazioni agricole, è autorizzato un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali di lire 250 milioni per gli anni 1999 e 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 ed a lire 1 miliardo per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

Art. 11.

(Modifiche alla legge 16 giugno 1998, n. 193)

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193, è sostituito dai seguenti: «È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione

più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza».

Art. 12.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze normative primarie o derivanti da norme di attuazione o di delega attribuite nelle materie di cui alla presente legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

al testo licenziato dalla Commissione per l'Assemblea
per il disegno di legge n. 3832

Art. 12.

Riformulare l'articolo 12 come segue:

«1. Sono fatte salve le competenze normative attribuite nelle materie di cui alla presente legge, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché quelle delegate da leggi dello Stato».

Coord. 1

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

391ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Viviani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LAURO sollecita un chiarimento sulle ragioni della mancata attuazione dell'ordine del giorno n. 400 da lui sottoscritto, e accolto dall'Esecutivo il 10 marzo 1999 nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3593, inteso a rimuovere una odiosa discriminazione che colpisce i lavoratori del Comune di Pozzuoli.

Il sottosegretario VIVIANI prende atto della sollecitazione del senatore Lauro.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dall'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, in materia di lavoro notturno (n. 575)

(Parere del Presidente del Consiglio dei ministri. Esame e rinvio)
(R139 b00, C11ª, 0026º)

Introduce l'esame il relatore, senatore Michele DE LUCA, il quale osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in titolo rappresenta – come si legge nella relazione che l'accompagna – una ulteriore e significativa fase di recepimento dei contenuti della direttiva comunitaria 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. In effetti, a differenza della direttiva comunitaria – come dell'«avviso comune» per il suo recepimento, siglato il 12 novembre

1997 tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil – il decreto legislativo non reca la disciplina generale ed organica in materia di orario di lavoro – per la quale sono pendenti presso l'altro ramo del Parlamento un disegno di legge del Governo abbinato ad alcune proposte d'iniziativa parlamentare – né la disciplina integrale del lavoro notturno, essendo, tra l'altro, alcuni aspetti di esso disciplinati direttamente dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25.

Lo schema di decreto legislativo all'esame detta quindi una disciplina del lavoro notturno parziale e meramente transitoria – fino, appunto, all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro, come recita testualmente l'inciso di apertura della norma di delega – in evidente analogia, come ricordato anche dalla relazione al testo dello schema medesimo, con la disciplina, parimenti parziale e transitoria, del lavoro straordinario nelle imprese industriali, di cui al decreto legge n.335 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 dello stesso anno.

È pertanto lecito chiedersi se la prospettata frammentazione della disciplina in materia di orario di lavoro – oltre a ritardare la conformazione dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria ed all'avviso comune, stipulato dalle parti sociali e deputato al suo recepimento – sia coerente con evidenti esigenze sistematiche di coordinamento tra i diversi istituti che compongono la complessa materia dell'orario di lavoro. Ulteriori elementi di riflessione si possono ricavare all'esito della verifica sulla coerenza dello schema di decreto all'esame con i principi e criteri direttivi della delega nonché con la normativa comunitaria e con il già citato avviso comune.

A tale proposito, occorrerebbe verificare preliminarmente se le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo all'esame siano state adottate – come stabilisce la norma di delega, al citato articolo 17, comma 2, lettera a), della legge n. 25 del 1999 – «sulla base di accordo tra le parti sociali», non potendosi detto accordo identificare con l'avviso comune del 12 novembre 1997, in quanto questo è precedente alla norma di delega, la cui formulazione, peraltro, non comporta la totale corrispondenza tra il testo delle norme delegate ed il testo eventualmente concordato in sede di concertazione.

In generale – prosegue il relatore – lo schema all'esame risulta coerente, quanto meno nelle linee essenziali, con i principi e i criteri direttivi della delega, con la predetta direttiva comunitaria 93/104/CE e con l'avviso comune sia laddove assicura garanzie sul piano organizzativo-procedimentale – quali la consultazione sindacale, l'obbligo di informazione, l'adibizione prioritaria al lavoro notturno su base volontaria – sia laddove reca previsioni concernenti il contenuto del rapporto di lavoro, relative alla durata della prestazione lavorativa, alla sorveglianza sanitaria, al trattamento economico e normativo: in particolare, tale coerenza si ravvisa per quanto concerne la definizione del campo d'applicazione del decreto legislativo, di cui all'articolo 1, riguardante, come recita il comma 1, tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, fatte salve le deroghe contestualmente

stabilite allo stesso comma 1 e ai successivi commi 2 e 3. A tale proposito, nello schema di decreto in titolo non si considera che l'articolo 17 della direttiva comunitaria, da un lato, consente ai paesi membri le deroghe ivi elencate – limitandole tuttavia alla durata della prestazione e non all'intera disciplina del lavoro notturno e facendo salvi, in ogni caso, i principi generali della protezione della sicurezza e della salute – e, dall'altro, prevede ipotesi di deroga più numerose, rispetto a quelle contemplate nel decreto, o non corrispondenti a quelle ivi previste. Ad esempio, il «personale operante nei porti o negli aeroporti», contemplato nella direttiva, non sembra coincidere con i lavoratori «operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradale, marittimo, della navigazione interna della pesca in mare, delle altre attività in mare», ai quali è riferita la deroga contenuta all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto; in assenza di previsioni puntuali della citata direttiva e della norma di delega, all'articolo 2 dello schema viene introdotta una definizione di lavoro e di lavoratore notturno che risulta però conforme all'avviso comune del 12 novembre 1997. Coerenti con i principi e criteri di delega – nel difetto di previsioni specifiche della direttiva comunitaria e del citato avviso comune – sono, altresì, le limitazioni al lavoro notturno, disposte all'articolo 3 del decreto legislativo; resta da domandarsi, tuttavia, se non debba essere concesso un più ampio spazio all'autonomia collettiva su due aspetti: il primo, trattato nell'avviso comune, riguarda la possibilità che la definizione di lavoratore notturno (l'intesa tra le parti sociali parla di chi svolge almeno tre ore dell'orario normale di lavoro nel periodo compreso tra mezzanotte e le cinque del mattino) venga integrata con la determinazione in sede di contrattazione di una «certa parte» di orario di lavoro prestata nel predetto periodo; il secondo aspetto è invece relativo alle limitazioni ulteriori al ricorso al lavoro notturno, la cui determinazione è rimandata alla sede contrattuale.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in titolo, concernente la durata della prestazione, è coerente con l'articolo 8 della direttiva comunitaria in materia, e con i punti relativi dell'avviso comune, nel difetto di previsioni specifiche della norma di delega. Coerenti con i principi e criteri di delega, con l'articolo 9 della direttiva comunitaria e con i punti ad esso afferenti dell'avviso comune risultano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5, concernenti la tutela della salute. In tale norma, però, si affida al medico competente – anziché a strutture pubbliche, come esplicitamente previsto dall'avviso comune – i previsti accertamenti sanitari preventivi e periodici sui lavoratori adibiti al lavoro notturno. Il trasferimento al lavoro diurno nel caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro notturno è disciplinato all'articolo 6, in modo conforme ai principi e criteri di delega e all'articolo 9 della predetta direttiva comunitaria 93/104/CE, mentre l'avviso comune non reca alcuna previsione sul punto. Sempre secondo i principi e criteri di delega, l'articolo 7 affida alla contrattazione collettiva il compito di definire la riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile, per lavoratori e lavoratrici adibiti a lavoro notturno, e la relativa maggiorazione retributiva; su questo punto resta però da indicare esplici-

tamente la copertura degli oneri finanziari – per i dipendenti pubblici – facendo riferimento alle disponibilità per i contratti, come suggerisce la relazione di accompagnamento dello schema di decreto. In coerenza con i principi e criteri di delega e con l'avviso comune, l'articolo 8 dispone la previa consultazione sindacale per l'introduzione del lavoro notturno, nel silenzio della normativa comunitaria. Quest'ultima tace anche sul tema dei doveri di informazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento di lavoro notturno, nonché di informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, e di consultazione, per le lavorazioni che comportano rischi particolari, degli stessi rappresentanti per la sicurezza ovvero delle organizzazioni sindacali; tale materia è disciplinata all'articolo 9 dello schema all'esame, che, anche per questo punto, non trattato nell'avviso comune, è coerente con i principi e criteri di delega. La comunicazione del lavoro notturno alla competente Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro, di cui all'articolo 10 riprende su questo punto sia l'articolo 11 della direttiva comunitaria sia la parte relativa dell'avviso comune, mentre la norma di delega non reca alcuna previsione su tale materia. Parimenti coerenti con gli articoli 11 e 12 della direttiva comunitaria e con l'avviso comune – nel difetto di previsioni puntuali della norma di delega – sono infine le garanzie di misure adeguate di protezione personale e collettiva durante il lavoro notturno – previa informazione ed, in caso di rischi particolari, consultazione delle rappresentanze sindacali – nonché il rinvio alla contrattazione collettiva per la previsione di modalità e misure di prevenzione specifiche relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali tossicodipendenti ed affetti da infezione da HIV, di cui all'articolo 11 dello schema in titolo. Le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 12 dello schema all'esame – penali per la violazione delle norme di tutela della salute ed amministrative per violazione dei limiti di durata del lavoro notturno – risultano coerenti, peraltro, con il sistema sanzionatorio complessivo; resta da precisare, tuttavia, che la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere commisurata al duplice parametro del numero di lavoratori coinvolti e del numero di giornate alle quali si riferisce la violazione.

In conclusione, il relatore osserva che la tutela del lavoro e dei lavoratori notturni – che risulta complessivamente garantita dal testo all'esame – è, comunque, notevolmente superiore rispetto a quella prevista dalla disciplina finora vigente, affidata essenzialmente alla garanzia di maggiorazioni retributive di cui all'art. 2108, secondo comma, del codice civile, oltre che alle discipline particolari per alcune categorie di lavoratori, quale quella dettata dallo stesso comma 1 del citato articolo 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25.

Sulla base delle considerazioni svolte, propone pertanto di esprimere un parere positivo, integrato con le osservazioni e i rilievi già illustrati.

Si apre il dibattito.

La senatrice PILONI ricorda che il comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 25 del 1999, sostitutivo dell'articolo 5 della legge n. 903 del 1977, ha disciplinato direttamente il divieto di adibire al lavoro notturno le lavoratrici per il periodo compreso tra l'accertamento dello stato di gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino, stabilendo altresì il principio della non obbligatoria prestazione del lavoro notturno per lavoratrici e lavoratori che presentino specifiche situazioni familiari. Tale disposizione è opportunamente richiamata al comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo all'esame. Tuttavia, per quel che riguarda la definizione dei soggetti destinatari della normativa all'esame, dovrebbe essere chiaramente esplicitato che il predetto articolo 5 della legge n. 903 del 1977, come modificato dal comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 25 del 1999, opera pienamente anche nei confronti dei settori per i quali è previsto, ai sensi dell'articolo 1 dello schema, che le disposizioni dello schema di decreto in titolo non si applichino o siano applicate parzialmente. Su tale punto, infatti, la formulazione dell'articolo 1 dovrebbe essere integrata per evitare equivoci in sede applicativa.

Il senatore Michele DE LUCA concorda con le osservazioni della senatrice Piloni, e ritiene pertanto utile integrare il parere che la Commissione esprimerà con tale precisazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto interministeriale recante regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo (n. 568)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)
(R139 b00, C11ª, 0027°)

Introduce l'esame il relatore, senatore GRUOSSO, il quale ricorda che lo schema di regolamento in titolo costituisce, unitamente all'altro presentato contestualmente per il settore del credito, il primo esempio di regolamento settoriale istitutivo di un fondo di solidarietà ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996: secondo tale disposizione, in attesa della riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali, vengono definite, in via sperimentale, misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le aree e i settori d'impresa sprovvisti di detto sistema, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi; tra tali comparti, si colloca appunto il settore del credito, oggetto, in questi mesi, di una complessa ed ampia ristrutturazione degli assetti proprietari, che non ha mancato di riflettersi anche sui livelli occupazionali.

Sulla base della predetta disposizione, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, ha adottato il decreto 27 novembre 1997,

n. 477, che costituisce la normativa-quadro per l'adozione dei regolamenti di settore. Con tale decreto si è regolato, tra l'altro, il contenuto dei contratti collettivi il cui deposito presso il Ministero del lavoro è preliminare all'adozione dei decreti ministeriali contenenti i regolamenti per l'istituzione dei fondi di solidarietà di categoria; l'applicazione ai contributi di finanziamento dei predetti fondi delle norme vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi; l'istituzione di ciascun fondo, con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma, presso l'INPS; l'attribuzione dei compiti di gestione a un comitato amministratore, composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del contratto collettivo di lavoro, nonché da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e del Ministero del tesoro.

Secondo la formulazione dell'articolo 2, comma 28 della legge n. 662 del 1996, la disciplina regolamentare in esame assume carattere sperimentale, essendo emanata in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali. Detta riforma, solamente auspicata all'epoca dell'approvazione della normativa sopra citata e anche al momento - 28 febbraio 1998 - della stipula dell'accordo sindacale recepito nello schema di regolamento all'esame, è attualmente in corso di predisposizione da parte del Governo, in sede di esercizio della delega conferita con l'articolo 45, comma 1, della legge n. 144 del 1999.

Ciò potrebbe indurre elementi di dubbio in ordine alla natura ed all'efficacia nel tempo del regolamento in esame: a questo proposito occorre ricordare che il Consiglio di Stato, esprimendosi, con il parere n. 71/1997, sullo schema di regolamento poi approvato con il predetto D.M. n. 477 del 1997, ha affermato che l'emanazione dei regolamenti a titolo sperimentale non significa che essi debbano necessariamente contenere la previsione di un termine finale di applicabilità, essendo da un lato preferibile evitare il determinarsi di pregiudizievole vuoti normativi e dall'altro non potendosi escludere che la sperimentazione si dimostri tanto soddisfacente da rendere superflua ogni successiva modifica. L'unica conseguenza che il Consiglio di Stato ha ritenuto di far discendere dal carattere sperimentale della normativa è stata quindi la necessità di prevedere nei regolamenti i tempi e le procedure per una verifica dei risultati, preordinata all'eventuale adeguamento degli interventi della relativa disciplina: tale indicazione è stata recepita al comma 6 dell'articolo 3 del citato decreto n. 477, dove si prevede l'incontro delle organizzazioni sindacali entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento per la verifica dei risultati e l'eventuale adeguamento della disciplina. A questo proposito, occorre ricordare che lo schema di regolamento in titolo, all'articolo 14, prevede che il Fondo cessi di operare e venga posto in liquidazione dieci anni dopo l'entrata in vigore del regolamento; inoltre, all'articolo 6, commi 6 e 7, viene disposta la verifica annuale del fabbisogno finanziario, a cura del Comitato amministratore.

Dopo aver ricordato che lo schema di regolamento recepisce il contratto collettivo nazionale per l'istituzione del Fondo di solidarietà stipu-

lato il 28 febbraio 1998 tra la Federazione italiana delle banche di credito cooperativo e delle casse rurali ed artigiane e le organizzazioni sindacali di categoria, il relatore passa ad illustrare i punti più significativi del provvedimento, a partire dall'articolo 1, con il quale viene istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo: il successivo articolo 2, al comma 1, ne definisce le finalità, con riguardo all'attuazione di interventi miranti al mutamento ed al rinnovamento delle professionalità e alla realizzazione di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, nei confronti del credito cooperativo, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione o situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. Al comma 2 dello stesso articolo, in conformità con il decreto ministeriale n. 477 del 1997, si precisa che il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. Dell'amministrazione del Fondo si occupa nel dettaglio l'articolo 3, che istituisce al comma 1 il Comitato amministratore composto da cinque esperti designati da Federcasse e da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali, nonché da due rappresentanti, con qualifica dirigenziale, rispettivamente del ministero del lavoro e del ministero del tesoro. Il presidente, ai sensi del comma 2, è eletto dal comitato stesso tra i propri membri, mentre la partecipazione alle riunioni del comitato, con voto consultivo, del collegio sindacale dell'INPS e del direttore generale dell'Istituto o di un suo delegato, è prevista al comma 3. Il successivo comma 4 disciplina la durata in carica – biennale e rinnovabile per non più di due volte – dei componenti del comitato e la sostituzione degli stessi in caso di cessazione dall'incarico prima della scadenza.

L'articolo 4, relativo ai compiti del comitato amministratore, registra alcune variazioni – alle lettere a), c) ed e) – rispetto al testo definito nell'accordo sindacale. In questo caso le modifiche non derivano tuttavia dal parere del Consiglio di Stato, ma sembrano ispirate essenzialmente ad esigenze di coordinamento con il disposto dell'articolo 3, comma 3, del D.M. n. 477 del 1997. Le prestazioni rese dal Fondo sono definite all'articolo 5, che distingue tra prestazioni ordinarie e straordinarie. Le prestazioni ordinarie consistono nel finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione e nel finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o con orario ridotto, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente; le prestazioni straordinarie consistono invece nella erogazione di assegni di sostegno al reddito, per un massimo di sessanta mesi, sino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, e nel versamento della relativa contribuzione figurativa, per i lavoratori che siano ammessi a fruirne nel quadro di processi di incentivazione all'esodo.

L'articolo 6 definisce le modalità di finanziamento del Fondo. Per le prestazioni ordinarie è dovuto un contributo dello 0,50% – di cui lo

0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore – calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e suscettibile di essere incrementato – con decisione riservata alle parti sindacali, ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 4 – per la realizzazione di progetti riconosciuti di valenza strategica per gli obiettivi del credito cooperativo; è poi previsto un contributo addizionale a carico del solo datore di lavoro, in misura non superiore all'1,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in caso di fruizione delle prestazioni erogate per riduzione di orario o sospensione dal lavoro.

Per gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione è invece dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario determinato in percentuale dal comitato amministratore, con riferimento ai soli lavoratori interessati e in misura tale da coprire il fabbisogno per l'erogazione degli assegni ed il versamento della contribuzione correlata. Dato brevemente conto del contenuto del comma 4, sulla surrogazione del datore di lavoro impossibilitato a provvedere autonomamente ai versamenti da parte di altri datori di lavoro indicati da Federcasse, il relatore si sofferma sui commi da 5 a 7, che disciplinano la verifica annuale del fabbisogno della gestione da parte del Comitato amministratore, nonché sui commi da 8 a 1, che dettano le norme procedurali per la liquidazione del Fondo.

L'accesso alle prestazioni è disciplinato dall'articolo 7, ed è comunque subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché al raggiungimento di un accordo aziendale. L'articolo 8 definisce invece i criteri per l'individuazione dei lavoratori in esubero, con un ordine di priorità legato all'esaurimento delle eccedenze, a partire dal criterio del possesso, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, dei requisiti di legge per il pensionamento di anzianità o vecchiaia e, successivamente e nell'ordine, della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione, della maggiore età, della volontarietà e, in ultima istanza, dei carichi di famiglia.

Sono comunque stabiliti, all'articolo 9, i criteri di precedenza e turnazione per l'accesso alle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo. I criteri di precedenza si risolvono nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, tenuto conto, comunque, delle disponibilità del Fondo. Il Comitato amministratore esamina le domande su base trimestrale, determinando gli interventi nei limiti indicati ai commi 3 e 4. Infatti, gli interventi per corsi di formazione sono determinati per ciascun trimestre in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e di amministrazione; gli interventi di sostegno al reddito in caso di riduzione di orario o sospensione dal lavoro sono determinati invece in misura non eccedente il doppio dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, sempre tenuto conto degli oneri di gestione e di

amministrazione. I limiti predetti possono comunque essere superati, ove, ai sensi del comma 5, il datore di lavoro si accoli la differenza di erogazione. I criteri di turnazione per l'accoglimento di nuove richieste di accesso alle prestazioni ordinarie da parte dello stesso datore di lavoro sono definiti al comma 6, mentre il comma 7 prevede che i fruitori delle prestazioni ordinarie, i quali abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possano essere chiamati, prima di accedere a nuovi interventi, a rimborsare, in tutto o in parte, i finanziamenti ottenuti da fondi nazionali o comunitari.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore dà conto del contenuto dell'articolo 10, che definisce i criteri per la determinazione della misura dei trattamenti erogati dal Fondo: per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale il comma 1 dispone che il contributo è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, dedotto l'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari. La determinazione dell'assegno ordinario di sostegno al reddito nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa è disciplinata nei commi da 2 a 8. L'assegno spetta nei casi di riduzioni di orario o sospensione dal lavoro superiori a 37 ore e 15 minuti annui, per le ore eccedenti tale limite, e la sua erogazione è comunque subordinata alla condizione che il lavoratore non svolga, durante i periodi coperti dall'assegno stesso, alcuna attività lavorativa per soggetti terzi. Ai sensi del comma 6, poi, le riduzioni dell'orario o le sospensioni temporanee dell'attività che danno diritto ad accedere alle prestazioni ordinarie non possono superare i diciotto mesi *pro capite* nel periodo di funzionamento del Fondo. I successivi commi, da 7 a 14, definiscono le modalità di determinazione della misura delle prestazioni.

L'articolo 11 disciplina la cumulabilità dell'assegno straordinario corrisposto in caso di esodo agevolato con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell'assegno stesso, distinguendo a seconda che tali redditi derivino da attività svolta in favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato, ovvero in favore di altri soggetti.

In conclusione il relatore, dopo avere brevemente accennato al contenuto dei successivi articoli 12, 13, 14 e 15, osserva che il provvedimento all'esame viene incontro alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore del credito cooperativo, assicurando un'adeguata copertura sia per le misure volte al sostegno del reddito, sia per gli interventi di riqualificazione professionale dei lavoratori che, per effetto dei processi di riorganizzazione e di ristrutturazione, ove non adeguatamente supportata, rischierebbero di trovarsi in una posizione di progressiva emarginazione. Esprime pertanto un parere positivo sullo schema di regolamento all'esame, auspicando che le provvidenze da esso introdotte non assumano un carattere assistenzialistico, ma operino efficacemente per contenere le conseguenze sociali dei processi di riassetto e ristrutturazione del settore del credito cooperativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto interministeriale recante regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito (n. 569)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)
(R139 b00, C11^a, 0028°)

Introduce l'esame il senatore MANZI, relatore, ricordando preliminarmente come la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, comma 28, abbia disposto che, in attesa di una organica riforma degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni, con decreto del Ministero del lavoro, debbano essere definite in via sperimentale misure di politiche attive e di sostegno al reddito per categorie e settori di impresa sprovvisti di sistema di ammortizzatori sociali.

Sempre nello stesso articolo venivano indicati i principi da seguire in sede di decretazione, con la previsione, in particolare, della costituzione di appositi fondi, previa contrattazione collettiva, da collocare presso l'Inps e da alimentare con un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento.

Il Ministero del lavoro, nel novembre del 1997, ha provveduto ad emanare un regolamento-quadro propedeutico all'adozione di specifici regolamenti di carattere settoriale, nel quale vengono precisati i criteri generali ed alcuni contenuti tipici da tenere in considerazione nella predisposizione dei regolamenti successivi da emanare ai sensi della citata legge n. 662 del 1997.

Lo schema di regolamento in esame, che segue il procedimento delineato dal regolamento ministeriale n. 477 del 1997, ha riguardo all'istituzione di un fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, all'occupazione ed alla riqualificazione professionale dei lavoratori delle imprese del credito e, da un punto di vista più generale, si inserisce all'interno di un più complessivo processo di aggiornamento e riforma del sistema nazionale di *welfare*. Una riforma ed aggiornamento che, come peraltro previsto dalla stessa legge 17 maggio 1999, n. 144, da un lato deve tener conto delle modificazioni che nel corso di questi decenni si sono venute producendo all'interno del sistema produttivo e, di conseguenza, nel mercato del lavoro, e dall'altro dovrà avere come obiettivo un allargamento delle tutele ad aree nuove del mercato del lavoro, o nei confronti di categorie che fino a pochi anni fa erano solo marginalmente interessate a processi di ristrutturazione, come i lavoratori del sistema creditizio.

Il processo di integrazione economica e finanziaria sviluppatosi a livello europeo e l'apertura dei mercati nazionali, compreso quello del credito, ad operatori europei, con l'aumento dei livelli di concorrenza, hanno reso necessaria tutta una serie di interventi di ristrutturazione ed aggiustamento del sistema creditizio nazionale. Si sono, in primo luogo, operati

interventi di risanamento finanziario di istituti di credito che presentavano alti livelli di sofferenza, in specie quelli meridionali, attraverso operazioni di vero e proprio salvataggio, seppur mascherato, per non incorrere nei rilievi comunitari, con operazioni di fusione.

In secondo luogo sono stati avviati processi di fusione e concentrazione tra i diversi istituti di credito, al fine di raggiungere soglie ottimali; a tale proposito, ricorda che fino al 1997 la più grande banca italiana era solo la trentaduesima a livello europeo. Si ipotizza che, a seguito di questi processi in Italia, entro breve, si giungerà alla costituzione di un numero ristrettissimo di grandi istituti di credito, massimo 2 o 3, con un giro di affari di circa un milione di miliardi, che è considerata la soglia minima per poter continuare ad essere competitivi a livello europeo e mondiale. Questo non vuol dire che non continueranno ad esistere anche piccole banche; il loro ruolo sarà, tuttavia, molto ridotto. Tendenzialmente esse si limiteranno infatti alla raccolta del risparmio locale e ad essere canali di vendita di prodotti finanziari realizzati e gestiti dalle grandi strutture creditizie.

Infine, l'aumentare della concorrenza ha indotto profonde modifiche dello stesso profilo produttivo delle aziende di credito, chiamate a gestire, ed offrire sul mercato prodotti finanziari concorrenziali, sempre più diversificati e sofisticati, spesso in combinazione con prodotti di natura assicurativa; da ciò la necessità di avere strutture flessibili e fortemente orientate al cliente, con forti riduzioni del peso degli apparati centrali.

È del tutto evidente che il combinarsi del processo di risanamento delle strutture in crisi, delle concentrazioni e delle modificazioni della organizzazione produttiva delle aziende non poteva non avere riflessi sull'occupazione del settore che, come noto, non ha strumenti di tutela e di sostegno al reddito. Ai lavoratori delle aziende di credito si applicano infatti solo le procedure della legge n. 223 del 1991, quindi l'iscrizione alle liste di mobilità, senza però il diritto ad alcun sussidio.

Lo schema di regolamento in esame recepisce integralmente l'accordo collettivo firmato fra ABI e sindacati del settore il 28 febbraio del 1998, e prevede la costituzione di un Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito e all'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi.

Il Fondo è istituito presso l'INPS e gode di autonomia di gestione finanziaria e patrimoniale. È amministrato da un Comitato paritetico composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali, e cinque esperti designati dall'ABI, nonché due rappresentanti, rispettivamente del Ministero del lavoro e del Ministero del tesoro; alle riunioni del Comitato partecipa il direttore dell'INPS.

Il Fondo provvede in via ordinaria a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale dei lavoratori e al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività lavorativa in via straordinaria, il Fondo provvede invece all'ero-

gazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito ed al versamento della contribuzione relativa, nel quadro di processi agevolazione all'esodo.

Il Fondo è alimentato da un contributo ordinario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile (di cui lo 0,375 per cento a carico del datore di lavoro ed il restante 0,125 per cento a carico dei lavoratori) e da uno straordinario pari all'1,50 per cento, ad intero carico del datore di lavoro, nel caso in cui l'azienda faccia ricorso a trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, o sospensione temporanea dell'attività lavorativa. Nel caso di interventi di erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito è dovuto, da parte del datore di lavoro, un ulteriore contributo straordinario, il cui ammontare è determinato dal Comitato amministratore, in ragione del numero dei lavoratori interessati.

Di particolare rilievo è l'articolo 8, nel quale vengono indicate le procedure da seguire per l'individuazione dei lavoratori da dichiarare in esubero, che, a ragione, inverte il criterio individuato dalla legge n. 223 del 1991. Infatti il regolamento stabilisce, al comma 1 dell'articolo citato, che in sede di individuazione dei lavoratori in esubero saranno presi in considerazione anzitutto i dipendenti che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto, siano in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia. Costoro, quindi, andranno semplicemente in pensione, avendone diritto, e nessun onere è previsto a carico del Fondo.

Ciò costituisce un elemento importante di risanamento finanziario delle banche in crisi, tenuto conto che il personale dirigente più elevato era solito protrarre il più possibile la data di dimissioni, spesso senza più svolgere alcun effettivo ruolo lavorativo nell'azienda. Ovviamente si tratta di lavoratori pienamente tutelati e con pensione, a differenza dei giovani che sono invece chiamati prioritariamente in causa dalla legge n. 223, che sarebbero semplicemente licenziati e disoccupati senza alcun reddito.

Il comma 2 prevede, una volta esaurito il bacino dei soggetti aventi già diritto alla pensione, che il criterio sia quello della maggiore prossimità rispetto alla maturazione del diritto alla pensione.

Per quanto riguarda le prestazioni di sostegno al reddito, nel caso di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda, con un massimale di lire 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a lire 3.036.000, di lire 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra lire 3.036.000 e lire 4.800.000, e di lire 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

Nel caso di interventi straordinari a seguito di dichiarazione di esubero, il Fondo eroga ai lavoratori che ne abbiano diritto un assegno straordinario, il cui valore è pari, per lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dell'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancate

per il diritto alla pensione di anzianità e dell'importo delle ritenute di legge sull'assegno ordinario. Per i lavoratori che possono invece conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, l'assegno è pari alla somma dell'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia e dell'importo delle trattenute di legge sull'assegno ordinario.

Durante tutto il periodo di erogazione delle prestazioni, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, vengono, da parte dei datori di lavoro, versati i relativi contributi. Infine, l'articolo 11 detta norme in termini di cumulabilità tra prestazione straordinaria ed altri redditi da lavoro dipendente od autonomo, sancendo il principio della incompatibilità se detti redditi derivino da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti imprenditoriali che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato. Negli altri casi, il cumulo è possibile entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile in caso di redditi derivanti da prestazioni di lavoro dipendente. Nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, il cumulo è possibile nei limiti dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50 per cento dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

Nel complesso, il regolamento, recependo, come già ricordato, integralmente l'accordo tra le parti prospetta una soluzione interessante ed innovativa che, date anche le particolari caratteristiche del settore bancario, consente che nessun lavoratore venga licenziato senza trattamento economico; viene inoltre garantito il lavoro ai più giovani, mentre le aziende risparmiano, pur contribuendo al proprio risanamento, e nessun onere viene posto a carico dello Stato e dell'INPS: al contrario, vi è un guadagno per quest'ultimo, che continua a percepire i contributi, per i lavoratori beneficiari, dei trattamenti straordinari.

Nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sullo schema di regolamento, ritiene tuttavia necessario, affrontare una questione, sulla quale ritiene occorre richiamare l'attenzione del Governo. L'accordo sindacale ed il conseguente regolamento si applicano ai dipendenti del solo settore bancario, ma non al personale della riscossione e del Consorzio nazionale concessionari, cioè il personale delle esattorie, strutture che nella quasi totalità sono di proprietà del sistema creditizio. Questo, nonostante che nell'accordo sottoscritto tra sindacati ed ABI vi sia una dichiarazione a verbale nella quale le parti ebbero a convenire sull'opportunità che anche al personale del settore della riscossione tributi venissero individuati analoghi strumenti di tutela e garanzia del reddito.

Come è noto, con la legge 28 settembre 1998, n. 337, la cosiddetta «riforma Visco», e con il successivo decreto legislativo di attuazione, si è proceduto ad una netta divisione tra riscossione volontaria che quella coattiva, cioè a seguito di emanazione di provvedimento da parte dell'Amministrazione interessata. La prima, la volontaria, è stata demandata alle banche, mentre alle cosiddette esattorie è stata lasciata solo quella coat-

tiva, che è un'attività in perdita, dati i tempi lunghi di riscossione e le difficoltà a rintracciare i creditori. Fino a quando le esattorie potevano esercitare sia la riscossione volontaria che quella coattiva, i guadagni della prima compensavano le difficoltà della seconda. La netta divisione operata dalla riforma Visco sta mettendo in serie difficoltà le esattorie, che di recente, tramite la loro associazione datoriale, l'Ascotributi, hanno previsto esuberi nel settore pari a circa il 50 per cento del personale attualmente in forza, che ammonta complessivamente a 14.000 unità.

La citata dichiarazione a verbale prevedeva un incontro tra le parti entro trenta giorni dal varo della legge di riforma n. 337 del 1998, ma a tutt'oggi, nonostante le sollecitazioni da parte delle organizzazioni sindacali, ciò non è ancora avvenuto. Se non si giungerà ad una rapida soluzione del problema, si rischierà tra breve l'attivazione da parte delle aziende del settore esattoriale delle procedure previste dalla legge n. 223 del 1991, ciò che, nel caso specifico, si tradurrebbe nel licenziamento in tronco, senza alcun trattamento economico.

Di qui, la sollecitazione che, nell'esprimere un parere sullo schema di regolamento in termini largamente positivi, come egli proporrà, la Commissione decida l'inserimento di una forte raccomandazione al Governo affinché dia corso agli impegni assunti nel senso dell'estensione delle tutele previste dal regolamento in esame anche ai lavoratori delle esattorie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

367^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MANFREDI*Interviene il ministro dell'ambiente, Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente (n. 561)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)
(R139 b00, C13^a, 0014^o)

Il presidente MANFREDI si rammarica per l'assenza del Ministro dell'ambiente ed esprime l'auspicio che possa intervenire ai lavori il prima possibile.

Il relatore CAPALDI illustra lo schema di regolamento in titolo, che definisce l'organizzazione della struttura di vertice del Ministero dell'ambiente e la ripartizione interna delle competenze: la peculiarità del Dicastero (con una dotazione di personale per lo più distaccata con posizioni di comando da altre amministrazioni) ha reso infatti necessario un intervento specifico, pur se non tale da pregiudicare l'attività amministrativa conseguente alla più generale riorganizzazione ministeriale di cui alla legge n. 59 del 1997. Un punto nevralgico, recepito dalla legge n. 344 del 1997, è consistito nell'ampliamento della pianta organica ministeriale, in controtendenza rispetto alle linee generali del comparto pubblico: in occasione dell'approvazione di questa legge è stata incrementata di due unità la dotazione delle qualifiche dirigenziali generali, tra le quali lo schema di regolamento in titolo individua otto con funzioni finali e due con funzioni strumentali.

La scelta di non prevedere l'articolazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, demandata a successivo provvedimento, lascia in sospenso alcune questioni di non secondaria importanza, tra le quali quelle concernenti gli studi, gli affari territoriali, il CIPE e le direttive comunitarie: tutte materie, queste, della cui riconduzione ad appositi uffici sarebbe opportuno che il Ministro nel suo intervento approfondisse tempi ed orientamenti. Il Servizio affari generali è istituito dall'articolo 3 dello schema di regolamento, sulla falsariga di quello già esistente nelle altre amministrazioni statali: al coordinamento ed elaborazione degli atti amministrativi e contabili generali, si aggiunge l'attività di previsione e gestione finanziaria e del personale, nonché il supporto tecnico-organizzativo alla responsabile della prevenzione e sicurezza del lavoro; inoltre al Servizio compete l'adeguamento degli ambienti di lavoro e delle attività alle esigenze ecologiche ed il supporto nella vigilanza sull'ANPA.

L'educazione ambientale richiede poi un forte impegno operativo, mentre il Servizio di VIA è sbilanciato in attività istruttorie di tipo diverso; ciò vale anche per la redazione della relazione sullo stato dell'ambiente, per l'informazione ed i rapporti con i cittadini, per le attività statistiche e per il notiziario. Perciò il Servizio per lo sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 4, dovrebbe assumere, ad avviso del relatore, anche talune funzioni (e precisamente quelle previste alle lettere e), f), g), i) ed m) del comma 1 dell'articolo 6) attualmente attribuite al Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale; al contrario, l'informazione ai cittadini, soltanto laddove funzionale a detta valutazione, dall'articolo 4, comma 1, lettera l) potrebbe essere spostata all'articolo 6, analogamente all'*ecoaudit-ecolabel*, alla promozione di tecnologie pulite ed alla valutazione e prevenzione da prodotti fitosanitari, chimici e da biocidi (attualmente lettere e) ed o) del comma 1 dell'articolo 4).

Dopo aver proposto di aggiungere, al precetto Servizio di cui all'articolo 4, anche la specifica competenza del raccordo con le regioni relativo allo sviluppo sostenibile, il relatore si sofferma sull'istituzione, di cui all'articolo 5, del Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente: alla lettera b) del comma 1 andrebbe però prevista una funzione di coordinamento della rappresentanza nei comitati e nelle sedi di attuazione di convenzioni, protocolli, direttive, regolamenti (cui andrebbero aggiunte anche le decisioni) ed accordi internazionali in materia ambientale.

L'articolo 6, nell'istituire il Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, non solo dovrebbe coordinarsi con le modifiche proposte all'articolo 4, ma dovrebbe anche includere la funzione (attualmente prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera l) di valutazione del rischio ambientale dell'introduzione di organismi geneticamente modificati. L'articolo 7 istituisce il Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali, nel quale sarebbe opportuno precisare (lettera i) che l'attuazione in sede nazionale degli impegni sui cambiamenti climatici avviene anche mediante la promozione di accordi volontari.

L'articolo 8 istituisce il Servizio per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche; al riguardo occorre valutare l'opportunità o meno di individuare

una competenza così specifica sulle bonifiche, la messa in sicurezza ambientale ed il ripristino dei siti inquinati, competenze che potrebbe essere distribuita nei servizi che si occupano di acque, difesa del territorio, rifiuti, ed inquinamento atmosferico. L'articolo 9 istituisce il Servizio conservazione della natura, dalle cui competenze andrebbe esclusa esplicitamente la biodiversità marina, riconducibile al Servizio di cui all'articolo 11; in luogo dell'attuale lettera l) del comma 1 dell'articolo 9 (di cui si è proposto il trasferimento all'articolo 6) si dovrebbe prevedere la partecipazione, d'intesa con il Servizio per la difesa del territorio per le parti di competenza, all'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale. Inoltre, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 dovrebbe essere finalizzata alla conservazione non soltanto della natura, ma anche della fauna, della flora e della biodiversità; nel medesimo testo, alla lettera i) alla tutela della flora e della fauna andrebbe aggiunta quella della biodiversità; inoltre il Servizio in questione dovrebbe provvedere a definire politiche di sistema nonché ad attuare gli accordi di programma relativi al progetto «Appennino Parco d'Europa» ed alla convenzione delle Alpi.

Dopo aver dato conto dell'articolo 10, istitutivo del Servizio per la difesa del territorio, il relatore propone che l'articolo 11 – istitutivo del Servizio per la difesa del mare – precisi che alla lettera b) del comma 1 ci si riferisce alla biodiversità marina; nella medesima norma desta perplessità l'esclusione della competenza del Servizio sui tratti prospicienti i parchi e le riserve naturali, mentre sarebbe opportuno assegnargli comunque il rapporto con gli organismi internazionali interessati alla difesa dell'ambiente marino (in particolare del Mediterraneo) ed il coordinamento (di intesa con gli altri servizi interessati) del progetto di sostenibilità delle isole minori.

L'articolo 12 istituisce il Servizio per la tutela delle acque interne, mentre l'articolo 13 disciplina il regime transitorio. Dopo aver enunciato le carenze del testo, sulle quali attende una risposta del Ministro, in tema di concertazione per il piano nazionale di protezione civile, di competenze per la sostenibilità urbana e le relative azioni per l'infanzia, di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata in materia ambientale, il relatore preannuncia che proporrà l'espressione di un parere favorevole con le osservazioni da lui espresse e con le altre che dovessero emergere dalla discussione.

Il senatore RIZZI lamenta l'assenza del Ministro dell'ambiente e propone di non procedere alla discussione fino a quando questi non sarà presente.

Dopo un intervento del senatore VELTRI, che evidenzia il pericolo di non riuscire ad esprimere il parere in tempo utile (stante la decorrenza del termine in una settimana di aggiornamento dei lavori del Senato), il presidente MANFREDI propone di procedere comunque alla discussione, ri-

servandosi i Gruppi una valutazione finale dopo la replica del Ministro ed in sede di dichiarazioni di voto.

Concorda il senatore RIZZI e, non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Si apre quindi la discussione nella quale prende la parola il senatore VELTRI il quale, nell'esprimere soddisfazione per l'arrivo del ministro Ronchi, sottolinea innanzitutto come le scelte operate con lo schema di regolamento in titolo siano destinate ad esser riviste non appena sarà definitivamente attuata la riforma dell'organizzazione del Governo. Ad ogni modo, si può sin d'ora sottolineare l'esigenza di prevedere una struttura incaricata di curare il coordinamento con gli altri Dicasteri, struttura che deve essere quindi incardinata in uno dei servizi. Parallelamente, occorre stabilire ove allocare l'ufficio deputato a seguire i rapporti con le regioni ed a fornire loro il necessario supporto.

All'articolo 12, relativo al Servizio per la tutela delle acque interne, alle lettere b) e c), andrebbe specificato che alla tutela delle risorse idriche dal punto di vista quantitativo e qualitativo ed alla salvaguardia dei corpi idrici e degli ecosistemi fluviali, lacuali e lagunari si provvede di intesa con il Servizio di difesa del territorio; ciò per porre in risalto lo stretto rapporto che deve esservi tra sistema acqua e sistema suolo.

Il senatore MAGGI osserva in primo luogo come la necessità di adeguare gli uffici e gli ambienti di lavoro alle esigenze ecologiche sia avvertita non soltanto per quanto riguarda i locali del Ministero dell'ambiente, ma per tutte le strutture dei diversi Dicasteri. Non avrebbe alcun senso, infatti, provvedere all'adeguamento dei locali del solo Ministero dell'ambiente. Per altro verso, si potrebbe cogliere l'occasione per fare un pò di chiarezza sui trattamenti economici dei dirigenti del Ministero.

Dopo aver sottolineato l'opportunità che il Consiglio di Stato, in futuro, abbia la possibilità di esprimere il proprio parere dopo aver preso visione delle posizioni delle organizzazioni sindacali, richiama l'attenzione del ministro Ronchi sull'esigenza di mettere a punto un programma di interventi concreti da promuovere sul territorio, in particolare per ciò che concerne la tutela delle acque marine, tenuto conto della scarsità di mezzi idonei a curare la pulizia delle spiagge, delle acque costiere e dei porti pescherecci. Infine, con riferimento alle acque di balneazione, sarebbe opportuno indicare in quali orari vengono effettuati i prelievi dei campioni da analizzare, tenuto conto delle rilevanti oscillazioni di molti valori, anche significativi, nell'arco delle ventiquattr'ore.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato ad altra seduta.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MANFREDI avverte che la seduta di domani, giovedì 11 novembre 1999, originariamente convocata per le ore 8,30, avrà inizio alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul sistema sanitario

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

*DISCUSSIONE SULLA SITUAZIONE DETERMINATASI NEL POLICLINICO «UMBERTO I» DI ROMA
(A010 000, C34ª, 0001º)*

Introduce la discussione il senatore DI ORIO che – in qualità di relatore del filone di indagine concernente i rapporti tra Università e Servizio sanitario nazionale, nel quale rientra l'inchiesta relativa al Policlinico Umberto I di Roma – fa presente come la situazione di grave difficoltà gestionale che caratterizza tale struttura, e che si è aggravata nel tempo, non può essere analizzata e compresa se non inquadrandola in una prospettiva di portata più ampia che coinvolge in generale i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le facoltà di medicina. Sotto questo profilo non vi è dubbio in ordine alla necessità di un intervento normativo di riforma, cui peraltro il lavoro della Commissione di inchiesta può e deve recare un utile contributo in termini sia di conoscenza che di indicazione di possibili soluzioni. La materia è già stata oggetto di iniziative significative, tra le quali in particolare vanno citati i disegni di legge diretti ad istituire gli ospedali di insegnamento, oltre al recente decreto-legge n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, che la Camera dei deputati si accinge a trasmettere al Senato.

Sulla scorta dei risultati cui è pervenuta la Commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie nella XII legislatura e degli accertamenti e audizioni svolti dall'attuale Commissione di inchiesta, non possono esservi dubbi sul fatto che le pesanti disfunzioni gestionali, organizzative e strutturali del Policlinico Umberto I trovano la loro più profonda scaturigine nella mancanza di una normativa di carattere generale che attribuisca ai vari soggetti – la Regione, l'Università e il direttore generale – precisi am-

biti di autonomia a cui corrispondano responsabilità chiaramente definite: in presenza di tale vuoto normativo, la situazione determinatasi nel Policlinico può essere in effetti considerata come l'epifenomeno di una situazione più generale, che appunto chiama in causa l'esigenza di dettare una disciplina che regoli in modo più armonico e coordinato lo svolgimento delle funzioni di assistenza, formazione e ricerca svolte dai policlinici universitari.

Nella prospettiva tracciata – continua il senatore Di Orio – appare opportuno che la Commissione svolga un approfondito dibattito sulle soluzioni normative da considerare preferibili, anche in vista dell'emanazione da parte del Governo dei decreti legislativi volti, in attuazione dell'articolo 6 della legge delega n. 419 del 1998, alla ridefinizione dei rapporti tra Università e Servizio sanitario nazionale. Il ruolo della Commissione di inchiesta sarà certo meglio valorizzato se essa sarà in grado di approfondire convenientemente i temi evocati piuttosto che dedicare la propria attenzione a singoli episodi, il cui esame finirebbe inevitabilmente per attribuire un carattere paragiudiziario all'inchiesta parlamentare.

Il presidente TOMASSINI, rilevato come nella relazione introduttiva il senatore Di Orio abbia indicato alcuni spunti di riflessione interessanti ed opportuni, osserva che in effetti il rapporto tra Servizio sanitario nazionale e Università costituisce un nodo cruciale a livello nazionale, giacché ad esso si connettono tutti gli aspetti concernenti le funzioni di assistenza, formazione e ricerca tradizionalmente svolte dai policlinici. Sembra pertanto condivisibile l'indicazione di orientare l'inchiesta nel senso prospettato dal senatore Di Orio, eventualmente con l'aggiunta di ulteriori elementi che egli si riserva di precisare alla luce del dibattito: anche perché, essendosi in qualche misura attenuati gli echi e sedimentati gli effetti dei clamorosi episodi di deterioramento funzionale registratisi presso il Policlinico Umberto I, il clima attuale permette una valutazione più serena.

Il Presidente dichiara quindi aperto il dibattito.

Prende la parola il senatore CAMERINI, il quale ricorda come già la relazione presentata dalla Commissione a suo tempo presieduta dal senatore Martelli segnalasse, in riferimento al Policlinico Umberto I di Roma, una serie di indicatori preoccupanti, che in particolare evidenziavano uno squilibrio nel rapporto tra il numero dei primari e il numero dei posti letto, oltre al gigantismo della struttura e alla sua scarsa efficienza, con riferimento specificamente a tempi di degenza particolarmente lunghi. Non può dunque sorprendere, purtroppo, che in un simile contesto si siano registrate le ben note evenienze di malasanità occorse nei reparti di oculistica e di maternità.

Il senatore Camerini giudica del tutto corretta l'impostazione suggerita dal relatore Di Orio, nel senso di considerare come primo obiettivo dell'indagine della Commissione quello di individuare le cause della situazione determinatasi e di indicare, in secondo luogo, le soluzioni da adot-

tare. Non può esservi dubbio circa il fatto che gli irrisolti rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università abbiano avuto proprio sul Policlinico Umberto I le ricadute più negativamente eclatanti e che pertanto sul tema della ridefinizione di tali rapporti deve incentrarsi l'attenzione della Commissione, la quale peraltro dovrà anche accertare, ai vari livelli, le eventuali responsabilità amministrative, gestionali e contabili eventualmente coinvolte.

Il senatore RONCONI, premesso che il problema dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università ha radici assai lontane nel tempo pur essendosi acuito negli ultimi mesi anche a causa di alcune determinazioni del Ministro della sanità e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, valuta senz'altro in termini positivi il suggerimento di approfondire le tematiche connesse a tale problema, al fine di individuare soluzioni di carattere generale. Ciò peraltro non può esimere la Commissione dal seguire un filone di inchiesta più specifico in ordine alle particolari vicende che hanno caratterizzato la gestione del Policlinico Umberto I. Se infatti è vero che, da un punto di vista complessivo, i ben noti episodi di malasanità trovano la loro causa nelle carenze normative indicate dal senatore Di Orio, d'altra parte compito precipuo di una Commissione parlamentare di inchiesta è quello di verificare puntualmente le eventuali responsabilità gestionali, contabili o amministrative connesse all'oggetto dell'indagine. Il senatore Ronconi, pertanto, sollecita la ripresa delle attività di indagine, già avviate con lo svolgimento di alcune audizioni nello scorso mese di luglio, relativamente alla situazione del Policlinico di Roma.

Il senatore LAVAGNINI ricorda come già attraverso gli accertamenti condotti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie nel corso della XII legislatura fossero palesemente emerse le forti atipicità che caratterizzano il Policlinico Umberto I, le cui problematiche specifiche si sommano del resto a quelle più in generale proprie dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. Di tali ultime difficoltà sono significativo esempio le carenze strutturali e funzionali che condussero, nel 1998, al sequestro giudiziario dell'intera struttura del Policlinico. È poi indiscutibile che la confusa normativa che regola attualmente i rapporti tra Università e Sistema sanitario nazionale - i quali coinvolgono l'espletamento delle funzioni di assistenza, formazione e ricerca e che richiederebbero un migliore coordinamento, con l'imputazione di precise responsabilità collegate ad altrettanto chiari ambiti di competenza - determina contraddizioni che, nel caso del Policlinico romano, sono esplose in maniera clamorosa a livello gestionale e organizzativo.

Non è da ritenere che un problema tanto complesso e di ordine generale possa essere risolto dal decreto-legge che il Senato si accinge ad esaminare, il quale in realtà si limita a dare attuazione alla scelta, adottata già in sede di legge finanziaria per il 1998, di procedere ad uno sdoppiamento del Policlinico Umberto I: resta infatti aperto il problema della fun-

zionalità della struttura madre, anche se il decreto-legge potrà fornire un utile contributo soprattutto in termini di migliore definizione del ruolo del direttore generale; restano, soprattutto, le problematiche di ordine generale relative al coordinamento tra le funzioni di assistenza, formazione e ricerca, le quali, peraltro, potranno trovare una sede di ulteriore approfondimento nella Commissione igiene e sanità. Naturalmente, conclude il senatore Lavagnini, ove nel corso dell'inchiesta emergessero responsabilità personali, queste non potrebbero non essere segnalate alle competenti autorità.

Dopo un breve intervento del presidente Tomassini, il quale sottolinea come compito precipuo della Commissione di inchiesta sia quello di evidenziare elementi conoscitivi sulla base dei quali le varie forze politiche potranno poi confrontarsi anche in sede di Commissione di merito, il senatore MONTELEONE rileva come la Commissione di inchiesta presieduta dal senatore Martelli nella scorsa legislatura non abbia mancato di mettere in luce il vero e proprio stato confusionale in cui già allora versava la gestione del Policlinico Umberto I. L'esigenza di porre riparo ad una simile situazione è stata all'origine della nomina di un amministratore straordinario, iniziativa che peraltro non ha conseguito i risultati attesi, tanto che in effetti l'attuale Commissione di inchiesta ha rivolto la sua attenzione al Policlinico romano proprio a seguito del verificarsi di gravi episodi di malasanità. Esito di tale inchiesta non potrà non essere la segnalazione delle responsabilità eventualmente accertate, oltre all'acquisizione, con ogni probabilità, di ulteriori elementi a sostegno dell'esigenza di accelerare un intervento normativo che affronti finalmente il nodo costituito dai rapporti tra le facoltà di medicina e il Sistema sanitario nazionale. In quest'ultima prospettiva sembra più che legittimo interrogarsi sull'opportunità di convertire in legge il decreto recentemente emanato dal Governo, quando forse un intervento normativo avrebbe potuto essere più puntualmente adottato sulla scorta di elementi di conoscenza più completi.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente Tomassini rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

178ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il Ministro per le riforme istituzionali Maccanico.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le riforme istituzionali sull'impatto del progetto di atto comunitario sull'elezione del Parlamento europeo sulla riforma della disciplina concernente l'elezione dei deputati italiani al Parlamento europeo
(R046 001, C23ª, 0004º)

Il presidente BEDIN porge il benvenuto al ministro Maccanico e ricorda che l'audizione in titolo è stata proposta dal senatore Manzella, relatore sul progetto di atto comunitario concernente l'elezione del Parlamento europeo, al fine di acquisire degli elementi di valutazione sull'impatto delle indicazioni contenute nel suddetto atto sul dibattito in corso sulla riforma della normativa sull'elezione degli eurodeputati italiani.

Il relatore MANZELLA rileva come, a proposito dell'esame del suddetto progetto di atto comunitario, sia utile per la Giunta approfondire le possibili implicazioni delle norme comunitarie sull'istituzione di circoscrizioni regionali per l'elezione del Parlamento europeo. Al riguardo è opportuno tener presente che il Consiglio ha modificato il progetto inizialmente elaborato dall'Assemblea di Strasburgo nel senso di rendere facoltativa, anziché vincolante, l'istituzione di tali circoscrizioni. Tale aspetto costituisce peraltro un elemento di diversificazione, allo stato attuale, fra l'Italia – che ha delle circoscrizioni interregionali – e altri Stati

membri di dimensioni analoghe, in cui vige il sistema del collegio unico nazionale. Tale diversità dà infatti luogo all'espressione di un diverso tipo di rappresentanza che, nel caso delle liste nazionali, determina un legame più stretto rispetto ai partiti politici.

Rilevando l'interesse della Giunta ad acquisire degli elementi di informazione anche sulle prospettive di riforma della legislazione interna sulle elezioni al Parlamento europeo l'oratore individua un altro nodo del negoziato sul citato atto comunitario nella proposta di istituire anche un collegio transnazionale, formulata dal Parlamento e respinta dal Consiglio dell'Unione europea.

Il ministro MACCANICO, dopo aver ricordato di essere stato incaricato di presiedere il Comitato tecnico che elaborò l'atto del 1976 sulle elezioni a suffragio diretto del Parlamento europeo, illustra gli sviluppi del dibattito, attualmente sospeso, presso la I Commissione dell'altro ramo del Parlamento in merito alla modifica della normativa italiana sulle elezioni europee. Lo scorso dicembre è stato infatti elaborato un testo volto tra l'altro a rendere più rigorose le condizioni di ineleggibilità - con riferimento a incarichi come quelli di ministro, presidente e assessore di Regione o di Provincia e di sindaco o assessore comunale - e di incompatibilità con il mandato di parlamentare nazionale e di consigliere regionale, provinciale o di comuni capoluogo di provincia. Lo stesso testo prevedeva l'aumento del numero delle circoscrizioni elettorali da 5 a 9, la sottoscrizione delle liste dei candidati da parte di almeno 15 mila elettori e l'istituzione di una clausola di sbarramento del 2 per cento. Su tali linee non è stato possibile raggiungere un consenso tra i partiti di maggioranza prima delle elezioni europee ma il relatore Pistelli ha assunto l'impegno a formulare delle nuove proposte prima delle prossime scadenze elettorali.

Soffermandosi sul suddetto progetto di atto comunitario, volto a modificare il testo del 1976, l'oratore condivide il giudizio deludente espresso anche dal relatore Manzella nelle precedenti sedute. Il ministro Maccanico ritiene infatti che sia stato affrontato in modo inadeguato il tema del regime delle incompatibilità, che dovrebbe valere nei confronti degli incarichi ricoperti presso altre istituzioni comunitarie, confondendolo con il regime dell'ineleggibilità, che invece attiene all'attribuzione di incarichi nazionali. Sarebbe peraltro improprio disciplinare tali aspetti nel quadro dello Statuto del deputato europeo, che dovrebbe più opportunamente riguardare profili connessi ad aspetti amministrativi, alle prerogative ed alle immunità.

Evidenziando come quello comunitario non possa essere definito un modello di governo parlamentare - nonostante le crescenti attribuzioni riconosciute al Parlamento europeo in materia di controllo della Commissione - l'oratore condivide il richiamo, fra i principi comuni, al sistema proporzionale, che renderebbe invece instabile l'Unione europea ove la Commissione rispondesse esclusivamente al Parlamento europeo.

Il Ministro esprime inoltre le proprie perplessità sul mantenimento in taluni Stati del collegio unico nazionale, che andrebbe superato per riav-

vicinare i cittadini al Parlamento dell'Unione. L'istituzione di un collegio transnazionale consentirebbe invece una positiva evoluzione dei partiti europei favorendo il superamento, in seno all'Assemblea di Strasburgo, delle tradizionali divisioni tra gli Stati membri. Al riguardo, tuttavia, è opportuno verificare quali margini di intervento si prospettino per l'Italia nel quadro dei negoziati comunitari.

L'oratore conclude sottolineando l'incidenza del progetto di atto comunitario sull'elezione del Parlamento europeo sulla discussione – di cui è probabile una prossima ripresa – concernente la riforma della legislazione sulle elezioni degli eurodeputati italiani.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea il proprio assenso per la proposta di aumentare il numero delle circoscrizioni italiane – le cui attuali dimensioni sono ingestibili – ed osserva come il sistema del collegio unico nazionale allontani gli elettori dagli eletti. L'oratore ritiene inoltre indispensabile rendere più rigorosa la normativa sul regime di incompatibilità ed ineleggibilità.

Il senatore LO CURZIO ringrazia il Ministro per l'esposizione, rileva come l'istituzione di un collegio transnazionale possa contribuire a ridurre la conflittualità tra gli Stati membri e sottolinea il proprio favore per il mantenimento del sistema proporzionale. L'aumento del numero delle circoscrizioni contribuirebbe peraltro a riavvicinare gli eletti all'opinione pubblica, laddove il collegio unico nazionale annulla il ruolo dei singoli deputati a beneficio dell'influenza dei partiti.

Soffermandosi sul tema delle incompatibilità l'oratore sottolinea come l'attuale sistema consenta ingiustamente a taluni candidati di beneficiare dei vantaggi derivanti dalla titolarità di cariche amministrative, come dimostra lo svolgimento delle elezioni europee in Sicilia, ed evidenzia altresì l'esigenza di superare la prassi del doppio mandato, nazionale ed europeo, che generalmente viene adottata per i segretari di partito.

Il senatore MAGNALBÒ esprime il consenso del Gruppo di Alleanza nazionale per la proposta di rafforzare le norme sull'ineleggibilità e le incompatibilità e per l'applicazione alle elezioni europee, in virtù dei motivi che sono stati illustrati, del sistema proporzionale.

L'oratore sottolinea tuttavia come, anche da un recente sopralluogo di una delegazione della Giunta a Bruxelles, risalti l'esigenza di un rapporto più stretto fra regioni e deputati europei. Le dimensioni delle attuali circoscrizioni non consentono infatti ad alcune regioni, quali Marche ed Umbria, di essere rappresentate al Parlamento europeo e tale situazione determina un carente controllo politico su scelte importanti quali, ad esempio, la recente decisione di istituire un parco interregionale. Al riguardo sarebbe opportuno definire delle circoscrizioni regionali enucleandone eventualmente i grandi centri, quali Roma e Milano, che altrimenti tendono ad assorbire tutta la rappresentanza parlamentare.

Il senatore CORRAO, dopo aver dato atto al Ministro dell'impegno profuso nel settore delle riforme, esprime il proprio consenso per le linee esposte in materia di ineleggibilità ed incompatibilità e condivide con il senatore Magnalbò l'opinione che sia necessario rafforzare il legame fra le regioni e la rappresentanza italiana al Parlamento europeo, soprattutto nella prospettiva di una riforma in senso federale della Repubblica.

L'oratore sottolinea altresì l'esigenza di affrontare il tema della partecipazione alle elezioni degli emigranti con riferimento non solamente alle comunità italiane all'estero ma anche alla presenza nel territorio dell'Unione europea di cittadini di Stati dell'Europa centrale ed orientale candidati all'adesione e di paesi del Mediterraneo con i quali l'Unione ha concluso degli accordi di partenariato. Tali persone recano infatti un notevole contributo, in termini sociali e culturali, all'Europa e sono soggetti a disposizioni europee senza poter concorrere alla loro definizione.

Il senatore MUNGARI condivide la proposta di istituire un collegio transnazionale, che consentirebbe ai partiti di confrontarsi sui temi europei, ed esprime il proprio compiacimento per il fatto che le osservazioni del Ministro sul regime delle incompatibilità ed ineleggibilità coincidono in larga misura con le considerazioni espresse in occasione dell'esame del progetto di atto comunitario sulle elezioni del Parlamento europeo. L'oratore ricorda infatti che in tale sede si è già pronunciato sull'opportunità di disciplinare tali aspetti nel quadro delle disposizioni comunitarie sulle elezioni piuttosto che nell'ambito dello Statuto dei deputati europei. In particolare sarebbe opportuna la distinzione fra cause di ineleggibilità, che precludono l'accesso all'Assemblea di Strasburgo, e cause di incompatibilità, che presuppongono la possibilità di esercitare un'opzione all'indomani delle elezioni.

Il senatore BIASCO ringrazia il Ministro per la chiarezza del quadro delineato ed evidenzia come gli interessi italiani risultino penalizzati dalla mancata definizione di un più stretto raccordo fra Regioni e rappresentanza italiana alle istituzioni comunitarie. Al riguardo sono emblematici gli esempi offerti, da un lato, dalla Baviera - i cui uffici di rappresentanza a Bruxelles sono stati recentemente visitati da una delegazione della Giunta - e dalla Sicilia e da altre regioni meridionali, che non dispongono di canali di collegamento con le istituzioni comunitarie altrettanto efficaci. Nel primo caso, infatti, il *Land* suddetto è riuscito a bloccare l'*iter* di un provvedimento comunitario concernente l'industria automobilistica che lo avrebbe danneggiato. Nel secondo caso, invece, non si è riusciti ad impedire l'adozione di misure comunitarie calibrate sugli interessi degli operatori della pesca nell'Atlantico, che penalizzano la pesca nel Mediterraneo in quanto prevedono una riduzione dei due terzi delle capacità della flotta ed un'onerosa trasformazione delle attrezzature. In tale quadro non appare idonea la soluzione individuata da cinque Regioni dell'Italia centrale che hanno realizzato una struttura di rappresentanza comune a Bruxelles.

Il ministro MACCANICO replica ai senatori intervenuti nel dibattito esprimendo apprezzamento per l'ampia convergenza che è stata manifestata su alcuni orientamenti di fondo.

In relazione alle considerazioni del senatore Biasco l'oratore sottolinea in particolare l'esigenza di una più efficace partecipazione dell'Italia alla fase preparatoria del diritto comunitario da cui dipende, ormai, almeno il 70 per cento della produzione normativa afferente ai rapporti sociali ed economici. Al riguardo il Ministro preannuncia un'iniziativa, assunta d'intesa con il ministro per le politiche comunitarie Letta, che prevede, nelle prossime settimane, a seguito di una consultazione preliminare degli organismi competenti per gli affari europei e delle Commissioni affari costituzionali dei due rami del Parlamento, la presentazione di una proposta di modifica della legge n. 86 del 1989, cosiddetta legge La Pergola. In tale quadro verrà tra l'altro definito un rafforzamento del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri quale sede preposta ad un più efficace coordinamento da parte italiana nelle fasi formativa e applicativa del diritto dell'Unione europea. Un rafforzamento di tale coordinamento consentirà peraltro all'Italia di ridurre il contenzioso in merito al tardivo o mancato recepimento delle direttive comunitarie.

Rilevando anche l'importanza di un maggiore coinvolgimento del Parlamento italiano nella fase ascendente del diritto comunitario l'oratore conclude ribadendo la stretta connessione fra la modifica dell'atto comunitario sull'elezione del Parlamento europeo del 1976 e la riforma della normativa sull'elezione dei membri italiani dell'Assemblea di Strasburgo.

Il presidente BEDIN ringrazia il ministro Maccanico per l'accuratezza dell'esposizione e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN ricorda che domani è previsto l'intervento del sottosegretario Ranieri per il seguito dell'esame del progetto di atto comunitario sull'elezione del Parlamento europeo e l'avvio dell'esame dell'affare della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'oratore ricorda altresì che l'ordine del giorno della Giunta è stato integrato per svolgere l'esame del disegno di legge n. 2935-B, recante interventi nel settore dei trasporti, e dello schema di decreto legislativo n. 575, in materia di lavoro notturno.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

Presidenza del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

indi del Presidente
Mario PEPE

Interviene il Ministro per le riforme istituzionali, Antonio Maccanico.

La seduta inizia alle ore 13,50.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI*

Ordinamento federale della Repubblica

Testo unificato C. 5830 cost. Governo e abb.

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati)

(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni e condizioni)

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in titolo, sospeso nella seduta del 9 novembre scorso.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ fa presente che si è svolto ieri l'incontro informale con il Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera, che ha fornito ulteriori spunti di riflessione. Dà quindi la parola ai relatori per la sintesi conclusiva sulla proposta di parere.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore per i profili attinenti alle regioni a statuto ordinario*, illustrando la proposta di parere (v. allegato 1), rileva come nelle osservazioni contenute all'articolo 1 si evidenzia l'esistenza di un processo di costruzione dell'ordinamento federale ancora in *itinere*. In tal senso la nuova intitolazione all'ordinamento federale della Repubblica del titolo V della parte seconda della Costituzione potrebbe essere anche mantenuta soprattutto per il suo valore di enunciazione programmatica. Per quanto concerne l'articolo 2, egli perso-

nalmente ritiene che una coerente applicazione del principio di sussidiarietà renderebbe necessaria la decostituzionalizzazione delle province e delle città metropolitane; peraltro, data la delicatezza politica di tale questione, rimette alla Commissione la valutazione di eventuali proposte in tal senso. Per quanto riguarda l'articolo 3, si è ritenuta inopportuna la costituzionalizzazione delle aree metropolitane e si è proposta una formulazione più snella del testo. Con riferimento all'articolo 5, che concerne il riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, egli ritiene che non debba in alcun modo esservi un arretramento delle competenze già attualmente riconosciute sulle singole materie alle regioni. A tale riguardo appare inaccettabile che la materia della tutela dell'ambiente e dei beni culturali sia riattribuita alla legislazione esclusiva dello Stato. Un'altra proposta assai qualificante che si è inteso avanzare è quella che, riprendendo una formulazione già contenuta nel testo elaborato dalla Commissione «Bozzi», prevede il parere obbligatorio della Commissione per le questioni regionali sulle leggi-cornice; si è inteso meglio specificare tale funzione consultiva stabilendo non solo che in caso di parere negativo la legge possa essere approvata solo con una procedura rinforzata (maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera), ma anche prevedendo che la Commissione funzioni a composizione integrata con la partecipazione dei Presidenti delle Giunte regionali. In materia di federalismo fiscale si è giudicato necessario che eventuali interventi straordinari di finanziamento da parte dello Stato a favore di aree depresse siano gestiti dalle regioni nell'ambito dei loro poteri di programmazione dello sviluppo locale. Con riferimento alla disciplina dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 del testo unificato, egli ritiene che essa debba essere elaborata coerentemente con il principio di sussidiarietà; pertanto, nel caso di inadempienza da parte della regione, si deve configurare l'intervento sostitutivo dello Stato, ma, ove si tratti di inadempienza da parte degli enti locali, il potere sostitutivo deve fare capo alle regioni. Infine, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, sottolinea la necessità di un'apposita norma transitoria che consenta l'adeguamento di tali ordinamenti ai nuovi poteri che saranno attribuiti alle regioni a statuto ordinario.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), *relatore per i profili attinenti alle regioni a statuto speciale*, nel condividere pienamente le considerazioni svolte dal collega Andreolli, riterrebbe comunque opportuna l'intitolazione «Ordinamento federale della Repubblica» per il suo indubbio valore innovativo. Propone inoltre di modificare l'ultimo comma del nuovo articolo 118, sia nel senso di specificare che i poteri ivi previsti competono anche alle province autonome di Trento e Bolzano sia di sopprimere il riferimento agli atti comunitari, in quanto tale profilo appare già ricompreso nel quinto comma del nuovo articolo 117.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto - Il centro) esprime il proprio rammarico per non aver potuto esaminare con sufficiente approfondimento la proposta dei relatori. Limitandosi pertanto ad alcune osservazioni di ca-

rattere generale, afferma di condividere senz'altro le considerazioni concernenti l'articolo 1 del testo unificato. Anche a suo avviso, la proposta in esame non configura un vero ordinamento federale, in quanto il grado di autonomia che viene riconosciuto alle regioni non appare sufficiente a fondare un autentico patto federativo. Per quanto poi riguarda il Trentino-Alto Adige, egli sottolinea che storicamente il carattere di soggetto originario spetta alla regione e non alle province in cui essa si articola. Al riguardo, esiste un'ampia pubblicistica che dà fondamento scientifico all'identità della comunità regionale del Trentino-Alto Adige. D'altra parte, alla regione e non alle province sono riferiti gli atti e trattati internazionali che sono alla base dello statuto di autonomia.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), riprendendo considerazioni già svolte in precedenti interventi, propone di semplificare la formulazione che concerne le città metropolitane. Per quanto riguarda l'elenco delle materie di competenza statale, mentre è dell'opinione che la tutela dell'ecosistema e dei beni culturali debba spettare allo Stato, non condivide la riserva in via esclusiva allo Stato della materia della tutela ambientale, nella quale le regioni già abbondantemente intervengono con proprie leggi, come nel caso dei parchi regionali. In materia di federalismo fiscale giudica opportuno che alla gestione del fondo perequativo concorrano le regioni attraverso la Conferenza Stato-regioni. Pone quindi il problema dell'inesistenza di una tutela degli enti locali nel caso di una invasione delle loro competenze da parte della regione; sarebbe opportuno ipotizzare nella proposta di parere una possibile soluzione al riguardo. Dopo aver chiesto un chiarimento in ordine all'ambito in cui potrebbero esplicitarsi le forme particolari di autonomia delle regioni a statuto ordinario ai sensi del secondo comma del nuovo articolo 131, afferma di condividere senz'altro la proposta di rendere più significativo il ruolo della Commissione per le questioni regionali, anche attraverso l'integrazione della sua composizione con la partecipazione dei presidenti delle regioni.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS) osserva come l'esperienza europea dimostri che sussiste un interesse pubblico generale in ordine ai problemi del governo delle realtà metropolitane. Peraltro, mentre negli altri paesi europei sono state adottate leggi statali specifiche per le singole realtà, in Italia sembra che la questione non possa trovare soluzione. Egli ritiene infatti che anche l'ipotesi di tipo associativo prevista nel secondo comma del nuovo articolo 115 sia destinata a fallire per la naturale resistenza dei comuni a cedere le proprie prerogative ad altri soggetti. Per quanto poi riguarda la disciplina della istituzione di nuovi enti locali contenuta nel testo unificato, ribadisce la sua valutazione negativa, dando peraltro atto ai relatori di avere tenuto conto nella proposta di questo problema.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) ritiene che il problema delle aree metropolitane non abbia potuto trovare sino ad oggi una soluzione

in quanto, se da una parte le vere realtà metropolitane sono probabilmente soltanto quattro o cinque in Italia, dall'altra le leggi che hanno affrontato questo argomento hanno esteso la fattispecie ad un numero ben maggiore di aree al fine di conseguire un più ampio consenso politico. Sottolinea inoltre che la configurazione di un governo metropolitano pone il problema del ruolo della provincia per le possibilità di sovrapposizioni. Tale aspetto a suo avviso dovrebbe essere meglio chiarito. Si dichiara comunque contrario alla adombrata decostituzionalizzazione delle province e città metropolitane.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), facendo riferimento al recente intervento del Presidente del Senato in merito alla convocazione di una assemblea costituente per affrontare il tema delle riforme, non solo giudica incompleta la proposta in esame, ma esprime anche preoccupazione per il rischio che si tratti di un lavoro destinato comunque a restare solo sulla carta. Esprime apprezzamento per le considerazioni contenute nella proposta di parere in ordine all'articolo 1, in quanto il progetto di riforma non porta ad un vero assetto federale, che richiederebbe il mantenimento allo Stato di limitati poteri legislativi e il riconoscimento alle regioni di una effettiva autonomia anche nella scelta della propria forma di governo.

Il Ministro Antonio MACCANICO fa presente al riguardo che nella riunione antimeridiana della Camera dei deputati è stata approvata in seconda deliberazione la proposta di legge costituzionale in materia di elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali e di autonomia statutaria delle regioni.

Il senatore Salvatore LAURO (FI) osserva che proprio tale circostanza conferma il carattere parziale delle riforme che si stanno portando avanti. Per quanto poi concerne il principio di sussidiarietà esprime perplessità per la scelta di affiancare ad esso un non meglio precisato principio di differenziazione. Rileva inoltre come non sia stata data rilevanza istituzionale alla realtà degli arcipelaghi e delle comunità isolate. Quanto poi al federalismo fiscale ritiene che esso presupponga una reale possibilità per i cittadini di verificare l'entità e l'utilizzo delle entrate e delle spese da parte dei vari soggetti territoriali. Infine, dichiara senz'altro di condividere la proposta tendente a rafforzare il ruolo della Commissione.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto) ritiene che l'intitolazione del provvedimento all'ordinamento federale risulti sostanzialmente contraddetta dalle disposizioni che prevedono da un lato una equiordinazione dei diversi enti territoriali e dall'altro, in luogo di una vera Camera federale, la semplice costituzionalizzazione della Conferenza Stato-regioni. Pertanto, egli sarebbe dell'avviso di mantenere la formulazione dell'osservazione relativa all'articolo 1. Per quanto concerne l'articolo 115 ritiene opportuno proporre la soppressione del secondo e del terzo comma ed è inoltre dell'avviso che debba essere una legge regionale ad istituire pro-

vince e città metropolitane. In merito poi all'articolo 5 del testo unificato, concorda con quanto proposto dai relatori, ma ritiene che l'elenco delle materie riservate allo Stato sia ancora eccessivamente lungo. Esprime inoltre la preoccupazione che l'attribuzione allo Stato della potestà esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali possa avere effetti sulla competenza legislativa primaria oggi spettante alle regioni a statuto speciale in virtù della legge costituzionale n. 2 del 1993.

Il Ministro Antonio MACCANICO precisa che il nuovo articolo 117 non può in alcun modo incidere sulle competenze spettanti alle regioni a statuto speciale.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), dopo aver ribadito comunque la delicatezza del problema, si sofferma sull'articolo 6 del testo unificato, condividendo la proposta di chiedere la modifica del terzo comma del nuovo articolo 118 in relazione ai poteri di recepimento degli atti dell'Unione europea, potere già menzionato nel nuovo testo dell'articolo 117. Per quanto poi riguarda l'articolo 9, egli ritiene che sia accettabile configurare un modello di transizione, ma solo nella chiara prospettiva della istituzione di un vero e proprio Senato federale. Infine, propone una riformulazione della osservazione relativa all'articolo 4 che riaffermi la natura pattizia di tutti gli statuti speciali di autonomia.

Interviene quindi il senatore Renzo GUBERT (Misto-il Centro) per svolgere alcune ulteriori considerazioni. In particolare egli rileva una evidente contraddittorietà tra l'affermazione che comuni, province, regioni e Stato sono gli enti originari e costitutivi della Repubblica e l'attribuzione allo Stato di un potere ordinamentale sugli enti locali. Si dichiara poi contrario all'esplicitazione del principio dell'equilibrio tra i sessi, in quanto alla stessa stregua dovrebbero affermarsi analoghi principi di equilibrio ad esempio tra giovani ed anziani. Con riferimento all'articolo 7 del testo unificato ritiene che il criterio della capacità fiscale pro-capite, sul quale si intende impennare il fondo perequativo, possa di fatto risultare ingiustamente penalizzante per le regioni a bassa densità di popolazione. Infine, in merito agli articoli 16 e 17, ritiene che debba essere introdotta una disciplina più flessibile.

Il Ministro Antonio MACCANICO dopo aver manifestato rammarico per non essere potuto precedentemente intervenire in Commissione, precisa che si limiterà ad alcune considerazioni di carattere generale. Sottolinea innanzitutto come la dottrina sia ormai concorde nel ritenere che tra federalismo e regionalismo le diversità siano di ordine quantitativo e non qualitativo. D'altra parte, da un raffronto fra il testo in esame e il riparto delle competenze previsto da altri ordinamenti concordemente riconosciuti come federali, quale ad esempio la Repubblica federale tedesca, può facilmente rilevarsi quanto poche siano le differenze. In sostanza già la riforma ordinamentale a Costituzione invariata ha proceduto ad

un ampio trasferimento di poteri, che è ora necessario inserire in un coerente quadro costituzionale. Quanto poi al problema della organicità della riforma, egli giudica inevitabile, dopo l'arresto del progetto di revisione della intera seconda parte della Costituzione, il ricorso alle procedure di cui all'articolo 138 e alla logica della riforma *step by step*. Volutamente quindi il disegno di legge governativo ha inteso limitarsi alla riforma del titolo V della Costituzione, in quanto non sarebbe stato realistico affrontare il tema del bicameralismo. Ciò nonostante, una volta approvato il nuovo ordinamento federale, diventerà ineluttabile intervenire sulla struttura del Parlamento. Ritiene inoltre che non debbano essere sottovalutate le soluzioni a cui si è pervenuti, anche con il determinante apporto dei gruppi di opposizione, in materia di federalismo fiscale. Confidando nella rapida approvazione del progetto di legge, egli auspica un ampio accordo politico su un nuovo assetto dell'ordinamento cui è affidato il compito storico di superare tanto il modello dello Stato centralizzato, quanto quello dello Stato autonomistico così come delineato nell'attuale testo costituzionale.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), *relatore per i profili attinenti alle regioni a statuto speciale*, dopo aver ringraziato il Ministro, condivide l'importanza della nuova prospettiva che si aprirà con l'approvazione del testo in esame. A questo proposito ribadisce che la formulazione dell'articolo 2, laddove prevede che la Repubblica sia costituita dai comuni, dalle province o città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato, costituisca un indubbio passo in avanti verso la costruzione di un modello federale. Rispondendo al senatore Gubert, osserva che anche il secondo comma del nuovo articolo 116, che afferma che la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano, reca una formulazione condivisibile, che a suo avviso non può certo costituire il pretesto per mettere in discussione il fondamento dell'autonomia del Trentino-Alto Adige. Per quanto concerne l'ordinamento degli enti locali egli ritiene che, ferma la potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale in materia come del resto anche il Ministro ha avuto modo di chiarire, la relativa competenza potrebbe essere riconosciuta in qualche misura anche alle regioni a statuto ordinario. In merito poi alla materia della tutela dell'ambiente e dei beni culturali giudica opportuno che essa rientri nella competenza concorrente delle regioni a statuto ordinario. Per quanto infine riguarda il terzo comma dell'articolo 118 ribadisce la proposta di riformulazione già avanzata.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore per i profili attinenti alle regioni a statuto ordinario*, ringraziando a sua volta il Ministro, si dichiara convinto della necessità di non perdere questa importante occasione per fare andare avanti il processo complessivo di riforma. In accordo con il senatore Pinggera riformula quindi, conclusivamente, sulla base delle risultanze del dibattito, la proposta di parere (*v. allegato 2*).

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) interviene per dichiarare la sua contrarietà in ordine sia alla proposta di soppressione del terzo comma del nuovo articolo 114, sia in ordine alla proposta di demandare alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni la disciplina dei beni culturali, che a suo avviso dovrebbe invece restare nella competenza esclusiva dello Stato.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT (Misto-il Centro) ha dichiarato la propria astensione, interviene il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto) per esprimere comunque la sua perplessità in ordine alla riformulazione della parte del parere relativa all'articolo 1 e all'articolo 2.

La Commissione, infine, approva la proposta di parere come conclusivamente riformulata dai relatori (*v. allegato 2*).

Sui lavori della Commissione

Il Presidente Mario PEPE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 novembre, alle ore 13.30, per esaminare il progetto di legge quadro sul settore fieristico e la proposta di legge recante l'istituzione del museo tattile «Omero».

La seduta termina alle ore 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del regolamento della Camera dei deputati: Legge quadro sul settore fieristico. (Nuovo testo C. 5051, approvato dal Senato).

Esame ai sensi dell'articolo 40, 9° comma, del regolamento del Senato: (Riordino dei cicli scolastici. S. 4216, approvato dalla Camera, S. 3126 e S. 3740).

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI SUL TESTO UNIFICATO C. 5830 COST. E ABBINATI, «ORDINAMENTO FEDERALE DELLA REPUBBLICA»

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato C. 5830 cost. e abb., recante «Ordinamento federale della Repubblica»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni e condizioni:

con riferimento all'articolo 1, la Commissione rileva che l'intitolazione all'ordinamento federale della Repubblica non rispecchia i contenuti sostanziali del provvedimento, che costruisce un impianto autonomistico avanzato, ma non ancora riconducibile al modello federalista per la mancanza dei necessari interventi sulla struttura del Parlamento e la forma di governo. Tra l'altro, la nuova intitolazione porrebbe un problema di compatibilità anche con l'articolo 5 della Costituzione, aspetto questo che non sembra essere stato sufficientemente considerato. Pertanto, la riforma che si prospetta realizza un modello più spiccatamente autonomista, ma non ancora propriamente federalista. *Il parere è quindi condizionato alla soppressione pura e semplice dell'articolo, ovvero alla sua sostituzione con altra formula del tipo «ordinamento delle comunità autonome», ovvero «ordinamento delle autonomie territoriali».*

Con riferimento all'articolo 2, che definisce i vari enti territoriali come soggetti costitutivi della Repubblica, si osserva che la dottrina tradizionale insegna che nella Carta fondamentale il termine Repubblica viene impiegato con riferimento al concetto giuridico di Stato-istituzione o Stato-ordinamento, che si compone di tre elementi costitutivi (popolo, territorio e sovranità); in questo senso la Repubblica è comprensiva di tutti gli ordinamenti minori, intesi anche come formazioni sociali che in essa si sviluppano. Pertanto, la definizione della Repubblica come entità costituita dai vari enti territoriali è incompleta, perché pone apparentemente sullo stesso piano entità che non partecipano in modo paritario alla titolarità e all'esercizio dei poteri sovrani, dato che solo le regioni esercitano il potere legislativo e partecipano, sia pure in modo eventuale, alla funzione di revisione costituzionale. Ciò non vuole naturalmente sminuire il significato storico, socio-economico e politico degli enti locali, che sono comunità naturali addirittura preesistenti allo Stato unitario e sulle quali l'ordinamento repubblicano è fortemente radicato. A questo proposito anzi è significativa e prefigura uno sviluppo nella direzione di un effettivo federa-

lismo la formulazione che costruisce la Repubblica dal basso partendo dagli enti territoriali di base, cioè dai comuni.

Per quanto concerne l'esplicitazione del principio di sussidiarietà, la Commissione condivide tale scelta, che è del resto in linea con quanto la Commissione stessa ha auspicato nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle problematiche della transizione costituzionale.

In merito al terzo comma del nuovo articolo 114 che afferma una sorta di riserva di amministrazione a favore dei comuni, enunciando il principio secondo cui la funzione amministrativa è di spettanza dei comuni medesimi, anche nelle materie di competenza legislativa statale e regionale, si esprimono perplessità per l'eliminazione radicale del principio della titolarità regionale delle funzioni amministrative, attualmente fissato dall'articolo 118, 1° comma della Costituzione, eliminazione che comporta che le regioni non abbiano la garanzia di alcun ruolo concreto. Infatti, dando per scontato che nelle materie riservate alla potestà esclusiva del legislatore statale, in concreto, la potestà amministrativa sia affidata all'apparato statale, appare problematico il riparto delle competenze nelle materie in cui allo Stato spetti la disciplina di cornice, prospettandosi la possibilità in astratto che tali funzioni siano svolte dallo Stato medesimo, dalle autonomie funzionali, da eventuali enti strumentali oltre che naturalmente dagli enti territoriali. Probabilmente tale aspetto risulterà rinviato alla legislazione statale che fissa la disciplina «cornice». Si osserva, inoltre, che il regime delle deroghe alla regola generica della titolarità comunale delle funzioni amministrative appare poco perspicuo anche sotto altro profilo. Anzitutto, la formula deve essere specificata nel senso che le deroghe a tale principio, riservate alla legge (statale o regionale), possano essere finalizzate non solo a consentire l'esercizio unitario delle funzioni (a livello nazionale o regionale), ma anche a permettere l'esercizio delle funzioni ad un livello intermedio, qual è quello provinciale. Del resto, è poi evidente che in moltissimi rami di amministrazione vi sono funzioni che non sono attribuibili ai comuni per ragioni anche non attinenti alle esigenze di esercizio unitario, per le quali – del resto – basterebbe la previsione del ricorso a semplici forme associative come quelle previste dal nuovo articolo 115, ultimo comma. Il quadro di incertezza è ulteriormente aggravato dal fatto che il nuovo articolo 117 conferisce allo Stato la potestà esclusiva di legiferare in materia di funzioni fondamentali degli enti locali: anche attraverso questa via può essere quindi ridotto l'ambito di azione delle regioni. D'altra parte, non può sfuggire che, dato il carattere elastico e non giuridico ma politico delle «esigenze di carattere unitario», nulla impedirebbe allo Stato e alle regioni di riappropriarsi comunque di quelle competenze amministrative che si vorrebbero tendenzialmente affidare alle comunità locali. Al riguardo, proprio per l'accennata natura non giuridica e ambivalente della sussidiarietà, essa non è efficacemente giustiziabile dalla Corte costituzionale, ma deve trovare la sua garanzia nella partecipazione degli enti locali alle decisioni legislative che li riguardano attraverso lo strumento del Consiglio delle autonomie locali, che viceversa è stato soppresso. In realtà, il terzo comma del nuovo articolo 114 costi-

tuisce un'esplicitazione solo parziale e quindi una forzatura del principio di sussidiarietà di cui al secondo comma. *Il parere è pertanto, per questo profilo, condizionato alla soppressione – nell'articolo 2, 1° comma – del terzo comma dell'articolo 114.*

Inoltre, anche in relazione alle considerazioni svolte in appresso con riferimento alle città metropolitane, si propone, nel primo comma dell'articolo 114, *dopo le parole: «delle province», la soppressione della disgiuntiva: «o» e la sua sostituzione con il segno di interpunzione: «,».*

Con riferimento all'articolo 3, si osserva che in realtà l'autonomia statutaria degli enti locali non è limitata soltanto dai principi della Costituzione, ma anche dalla legge statale che ne determina organi di governo e funzioni fondamentali. Per quanto riguarda l'autonomia statutaria delle regioni, essa è enunciata nell'articolo 123 della Costituzione, in corso di modificazione con la proposta di legge costituzionale C. 5389-D; quindi è inopportuno duplicare l'enunciazione del principio, tra l'altro con formule non perfettamente collimanti.

Per quanto poi concerne aree e città metropolitane si ritiene che la disciplina di cui al secondo comma dell'articolo 115 sia poco perspicua e comunque inadatta a trovare collocazione in un documento costituzionale. *Su questo aspetto il parere della Commissione è subordinato alla sostituzione della disposizione con altra che si limiti a prevedere la possibilità di istituire città metropolitane, anche con ordinamento differenziato.*

Con riferimento all'articolo 4 concernente le regioni ad autonomia differenziata e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione condivide la scelta di riconoscere le cosiddette specialità storiche, persistendo tuttora i presupposti di carattere etnico-linguistico e di collocazione geopolitica che ne costituirono a suo tempo il fondamento. In tal senso la formulazione secondo cui le suddette regioni e province autonome «dispongono» di forme specifiche di autonomia è un dato assai significativo della nuova architettura dello Stato. Peraltro, in una logica che attribuisca la generalità dei poteri legislativi alle regioni a statuto ordinario uno status differenziato può essere costruito non solo o non tanto su un maggiore ambito di autonomia normativa, quanto soprattutto su modelli procedurali che consentano la definizione di politiche differenziate concertate con le regioni a statuto speciale mediante meccanismi modellati ad esempio sull'articolo 21 dello statuto siciliano. Al fine poi di evitare che la specialità assuma una valenza «in negativo», si ravvisa la necessità di una normativa transitoria per consentire un rapido adeguamento degli statuti speciali ai poteri che via via si conferiscono alle regioni ordinarie (si veda la I disposizione transitoria del testo approvato dalla Commissione per le riforme costituzionali il 30 giugno 1997) e in generale alla più ampia sfera di autonomia che scaturirà a favore delle regioni ordinarie dall'approvazione del presente testo. Al riguardo si cita ad esempio la pienamente condivisibile abolizione del controllo governativo sulle leggi regionali. Inoltre si ritiene che sia da valutare l'opportunità o meno della sussistenza dell'istituto del commissario del Governo (vedi al riguardo

lo statuto speciale della Valle d'Aosta). *Su questo punto il parere è subordinato all'introduzione della citata norma transitoria.*

In relazione alla particolare situazione del Trentino-Alto Adige/Süd Tirol, in considerazione del carattere pattizio e del fondamento di diritto internazionale dello statuto di autonomia, si ritiene che le modifiche dello statuto medesimo debbano avvenire con il consenso delle minoranze linguistiche tedesca e ladina e osservando le procedure di informazione e d'intesa con il partner internazionale.

Con riferimento all'articolo 5 si osserva in generale che la più significativa limitazione dell'autonomia legislativa delle regioni è data dalla riserva esclusiva di competenza statale in materia di ordinamento civile (lettera i) del secondo comma del nuovo articolo 117. L'introduzione della clausola dei poteri residui diviene così ben poca cosa se si considera che le regioni potranno esercitare tali poteri solo nei rapporti amministrativi tra autorità pubblica e privati. Sarebbe pertanto necessario consentire alle regioni di legiferare anche in ordine ai rapporti civilistici, quanto meno a quelli strettamente connessi all'azione amministrativa.

Inoltre, l'elenco delle materie riservate allo Stato appare eccessivo soprattutto con riferimento a due settori nei quali il mantenimento o la riattribuzione allo Stato è incompatibile con un moderno assetto autonomistico: si tratta delle materie dell'ordinamento degli enti locali e della tutela dell'ambiente e dei beni culturali. In entrambi i casi si ritiene necessario prevedere una potestà legislativa concorrente di Stato e regioni.

Con riferimento alla potestà legislativa ripartita si suggerisce inoltre di configurare le leggi statali che fissano i principi della materia come leggi rinforzate prevedendo che l'approvazione sia subordinata al parere della Commissione per le questioni regionali e che in caso di parere negativo sia prescritta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, riprendendo così una proposta formulata nel testo della cosiddetta Commissione Bozzi.

Il parere della Commissione è pertanto su questo articolo condizionato alle seguenti modifiche:

al secondo comma dell'articolo 117 sopprimere, nella lettera n) le parole le funzioni fondamentali, e la lettera q); conseguentemente aggiungere al terzo comma le seguenti parole: «le funzioni fondamentali di province, comuni e città metropolitane; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.»;

al quarto comma dell'articolo 117, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresa la disciplina dei rapporti civilistici strettamente connessi all'azione amministrativa»;

al quarto comma dell'articolo 117 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'approvazione delle leggi statali che fissano i principi fondamentali è subordinata al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali; ove tale parere sia negativo, le leggi sono approvate solo ove ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Si ritiene inoltre doveroso segnalare l'opportunità di uno sfoltimento degli elenchi con riferimento a materie prive di rilevanza costituzionale, quale l'ordinamento sportivo, ovvero prive di rilevanza nazionale, come la disciplina dei sistemi statistici regionali.

Con riferimento all'articolo 6, che concerne i rapporti con le altre regioni italiane ed estere e con Stati esteri, si ritiene che la potestà di stipulare accordi da parte delle regioni con soggetti ed enti nell'ambito dell'Unione europea debba essere riconosciuta ampiamente con procedure il più possibile semplificate; inoltre, per quanto concerne la possibilità delle regioni di concludere accordi con altri soggetti di diritto internazionale nelle materie di competenza, si propone di prevedere tale possibilità come normale esplicazione delle competenze regionali che solo in casi eccezionali e con puntuale motivazione possa essere limitata dal Governo. In caso di una tale limitazione governativa motivata, si ritiene opportuno, che essa possa essere impugnata dalla regione eventualmente con ricorso alla Corte costituzionale. Si ritiene anche opportuno inserire una disposizione che preveda che prima della stipulazione di un trattato internazionale concernente questioni particolari di una regione o provincia autonoma sia necessario consultare preventivamente la regione o provincia autonoma interessata. Infine, il comma 3 dell'articolo 118 – in tema di recepimento da parte delle regioni del diritto comunitario – deve essere soppresso in quanto già ricompreso nel nuovo comma 5 dell'articolo 117.

Con riferimento all'articolo 7, sul federalismo fiscale, si valuta positivamente l'affermazione dell'autonomia finanziaria di entrata (oltre che di spesa) di tutti gli enti territoriali, svincolandola apparentemente dal precedente riferimento ad una legge statale, e prevedendo anche un fondo perequativo a beneficio dei territori con minore capacità fiscale pro capite, in quanto vi è dunque un significativo passo in avanti anche se va chiarito quale incidenza possa avere sull'autonomia di entrata la potestà legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», prevista nel nuovo terzo comma dell'articolo 117. Si osserva inoltre che, anche se risultano apparentemente poste sullo stesso piano le potestà tributarie di regioni ed enti locali, per questi ultimi, stante la riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, dovrà sussistere a monte sempre un atto legislativo che attribuisca ai comuni e alle province il potere di istituire tributi.

Per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 119, in tema di destinazione da parte dello Stato di risorse aggiuntive per lo sviluppo di zone determinate, si ritiene che tali eventuali finanziamenti straordinari debbano essere affidati alle regioni, che provvedono poi a destinarli nell'esercizio dei propri poteri di programmazione dello sviluppo.

Con riferimento all'articolo 8, concernente i poteri sostitutivi del Governo nei confronti delle regioni e degli enti locali, si osserva che la disposizione per un verso appare eccessiva, in quanto sembra astrattamente riferibile anche al mancato esercizio da parte delle regioni della potestà

legislativa e non solo di quella amministrativa; dall'altro appare riduttiva, perché il potere sostitutivo è giustificato anche in taluni casi (si pensi alla materia urbanistica e della difesa ambientale) non rientranti nella fattispecie. In generale, si rileva che i poteri sostitutivi devono essere costruiti come coerente espressione della logica della sussidiarietà. Pertanto, il potere sostitutivo in caso di inadempienza da parte delle regioni spetta allo Stato, ma se l'inadempimento è riferibile ad enti locali esso deve fare capo alle regioni. Si potrebbe anche valutare l'eventualità di prevedere, per talune fattispecie, una procedura analoga a quella prevista dal diritto comunitario con il cosiddetto ricorso in carenza.

Con riferimento all'articolo 9 la costituzionalizzazione della Conferenza Stato-regioni, da una parte non dà una risposta all'esigenza di garantire la presenza delle regioni nell'organo democraticamente legittimato alle decisioni politiche fondamentali, cioè nel Parlamento; dall'altra si tratta di una costituzionalizzazione «debole», che non fa della Conferenza un organo costituzionale perché il rinvio alla legge ordinaria per l'identificazione delle funzioni ad essa spettanti non garantisce ad essa una sfera di attribuzioni fissata da disposizioni di rango costituzionale.

Con riferimento all'articolo 11 dell'a.C. 5830 la Commissione valuta negativamente la soppressione di tale disposizione che prevedeva l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali, che costituisce in qualche modo la contropartita per gli enti locali del loro inserimento nel sistema regionale e la garanzia del rispetto del principio di sussidiarietà. *Su questo punto il parere è subordinato al ripristino dell'articolo 11 del testo governativo, purchè naturalmente venga accolta l'idea che gli enti locali siano parte del sistema regionale.*

Con riferimento all'articolo 11, riguardante il ricorso alla Corte costituzionale avverso leggi statali o regionali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire l'impugnazione dell'atto legislativo anche prima della sua pubblicazione così da accelerare – dopo l'eliminazione dei controlli preventivi – le eventuali pronunce da parte della Corte costituzionale. Si osserva inoltre che viene mantenuta la discriminazione tra il potere statale di impugnazione delle leggi statali, che si estende a qualunque vizio, ed il corrispondente potere regionale limitato alla sola lesione della sfera di competenza regionale».

Con riferimento agli articoli 16 e 17 del testo unificato, si segnala la necessità di eliminare le rigidità in essi presenti, che di fatto sanciscono l'intangibilità dei confini di regioni, comuni e province. Ciò in particolare con riferimento al *quorum* deliberativo che è pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto ed è quindi addirittura più elevato di quello stabilito per i referendum abrogativi di leggi ordinarie.

ALLEGATO 2

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI SUL TESTO UNIFICATO C. 5830 COST. E ABBINATI, «ORDINAMENTO FEDERALE DELLA REPUBBLICA»

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato C. 5830 cost. e abb., recante «Ordinamento federale della Repubblica»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni e condizioni:

con riferimento all'articolo 1, la Commissione rileva che l'intitolazione all'ordinamento federale della Repubblica non rispecchia i contenuti sostanziali del provvedimento, che costruisce un impianto autonomistico avanzato, ma non ancora riconducibile al modello federalista per la mancanza dei necessari interventi sulla struttura del Parlamento e la forma di governo. Tra l'altro, la nuova intitolazione porrebbe un problema di compatibilità anche con l'articolo 5 della Costituzione, aspetto questo che non sembra essere stato sufficientemente considerato. Pertanto, la riforma che si prospetta realizza un modello più spiccatamente autonomista, ma non ancora propriamente federalista. La nuova rubrica del titolo V può quindi essere accolta soprattutto per il suo significato programmatico.

Con riferimento all'articolo 2, che definisce i vari enti territoriali come soggetti costitutivi della Repubblica, si osserva che la dottrina tradizionale insegna che nella Carta fondamentale il termine Repubblica viene impiegato con riferimento al concetto giuridico di Stato-istituzione o Stato-ordinamento, che si compone di tre elementi costitutivi (popolo, territorio e sovranità); in questo senso la Repubblica è comprensiva di tutti gli ordinamenti minori, intesi anche come formazioni sociali che in essa si sviluppano. Pertanto, la definizione della Repubblica come entità costituita dai vari enti territoriali è incompleta, perché pone apparentemente sullo stesso piano entità che non partecipano in modo paritario alla titolarità e all'esercizio dei poteri sovrani, dato che solo le regioni esercitano il potere legislativo e partecipano, sia pure in modo eventuale, alla funzione di revisione costituzionale. Ciò non vuole naturalmente sminuire il significato storico, socio-economico e politico degli enti locali, che sono comunità naturali addirittura preesistenti allo Stato unitario e sulle quali l'ordinamento repubblicano è fortemente radicato. A questo proposito anzi è significativa e prefigura uno sviluppo nella direzione di un effettivo federa-

lismo la formulazione che costruisce la Repubblica dal basso partendo dagli enti territoriali di base, cioè dai comuni.

Per quanto concerne l'esplicitazione del principio di sussidiarietà, la Commissione condivide tale scelta, che è del resto in linea con quanto la Commissione stessa ha auspicato nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle problematiche della transizione costituzionale.

In merito al terzo comma del nuovo articolo 114 che afferma una sorta di riserva di amministrazione a favore dei comuni, enunciando il principio secondo cui la funzione amministrativa è di spettanza dei comuni medesimi, anche nelle materie di competenza legislativa statale e regionale, si esprimono perplessità per l'eliminazione radicale del principio della titolarità regionale delle funzioni amministrative, attualmente fissato dall'articolo 118, 1° comma della Costituzione, eliminazione che comporta che le regioni non abbiano la garanzia di alcun ruolo concreto. Infatti, dando per scontato che nelle materie riservate alla potestà esclusiva del legislatore statale, in concreto, la potestà amministrativa sia affidata all'apparato statale, appare problematico il riparto delle competenze nelle materie in cui allo Stato spetti la disciplina di cornice, prospettandosi la possibilità in astratto che tali funzioni siano svolte dallo Stato medesimo, dalle autonomie funzionali, da eventuali enti strumentali oltre che naturalmente dagli enti territoriali. Probabilmente tale aspetto risulterà rinviato alla legislazione statale che fissa la disciplina «cornice». Si osserva, inoltre, che il regime delle deroghe alla regola generica della titolarità comunale delle funzioni amministrative appare poco perspicuo anche sotto altro profilo. Anzitutto, la formula deve essere specificata nel senso che le deroghe a tale principio, riservate alla legge (statale o regionale), possano essere finalizzate non solo a consentire l'esercizio unitario delle funzioni (a livello nazionale o regionale), ma anche a permettere l'esercizio delle funzioni ad un livello intermedio, qual è quello provinciale. Del resto, è poi evidente che in moltissimi rami di amministrazione vi sono funzioni che non sono attribuibili ai comuni per ragioni anche non attinenti alle esigenze di esercizio unitario, per le quali – del resto – basterebbe la previsione del ricorso a semplici forme associative come quelle previste dal nuovo articolo 115, ultimo comma. Il quadro di incertezza è ulteriormente aggravato dal fatto che il nuovo articolo 117 conferisce allo Stato la potestà esclusiva di legiferare in materia di funzioni fondamentali degli enti locali: anche attraverso questa via può essere quindi ridotto l'ambito di azione delle regioni. D'altra parte, non può sfuggire che, dato il carattere elastico e non giuridico ma politico delle «esigenze di carattere unitario», nulla impedirebbe allo Stato e alle regioni di riappropriarsi comunque di quelle competenze amministrative che si vorrebbero tendenzialmente affidare alle comunità locali. Al riguardo, proprio per l'accennata natura non giuridica e ambivalente della sussidiarietà, essa non è efficacemente giustiziabile dalla Corte costituzionale, ma deve trovare la sua garanzia nella partecipazione degli enti locali alle decisioni legislative che li riguardano attraverso lo strumento del Consiglio delle autonomie locali, che viceversa è stato soppresso. In realtà, il terzo comma del nuovo articolo 114 costi-

tuisce un'esplicitazione solo parziale e quindi una forzatura del principio di sussidiarietà di cui al secondo comma. *Il parere è pertanto, per questo profilo, condizionato alla soppressione – nell'articolo 2, 1° comma – del terzo comma dell'articolo 114.*

Inoltre, anche in relazione alle considerazioni svolte in appresso con riferimento alle città metropolitane, si propone, nel primo comma dell'articolo 114, *dopo le parole «delle province», la soppressione della disgiunta «o» e la sua sostituzione con il segno di interpunzione «,».*

Con riferimento all'articolo 3, si osserva che in realtà l'autonomia statutaria degli enti locali non è limitata soltanto dai principi della Costituzione, ma anche dalla legge statale che ne determina organi di governo e funzioni fondamentali. Per quanto riguarda l'autonomia statutaria delle regioni, essa è enunciata nell'articolo 123 della Costituzione, in corso di modificazione con la proposta di legge costituzionale C. 5389-D; quindi è inopportuno duplicare l'enunciazione del principio, tra l'altro con formule non perfettamente collimanti.

Per quanto poi concerne aree e città metropolitane si ritiene che la disciplina di cui al secondo comma dell'articolo 115 sia poco perspicua e comunque inadatta a trovare collocazione in un documento costituzionale. *Su questo aspetto il parere della Commissione è subordinato alla sostituzione della disposizione con altra che si limiti a prevedere la possibilità di istituire città metropolitane, anche con ordinamento differenziato.*

Con riferimento all'articolo 4 concernente le regioni ad autonomia differenziata e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione condivide la scelta di riconoscere le cosiddette specialità storiche, persistendo tuttora i presupposti di carattere etnico-linguistico e di collocazione geopolitica che ne costituirono a suo tempo il fondamento. In tal senso la formulazione secondo cui le suddette regioni e province autonome «dispongono» di forme specifiche di autonomia è un dato assai significativo della nuova architettura dello Stato, in quanto emerge implicitamente da essa il carattere pattizio di tali ordinamenti regionali, nel rispetto degli obblighi internazionali su cui in taluni di essi si basano, nel qual caso vanno osservate le procedure di informazione e di intesa con il partner internazionale. Peraltro, in una logica che attribuisca la generalità dei poteri legislativi alle regioni a statuto ordinario uno status differenziato può essere costruito non solo o non tanto su un maggiore ambito di autonomia normativa, quanto soprattutto su modelli procedurali che consentano la definizione di politiche differenziate concertate con le regioni a statuto speciale mediante meccanismi modellati ad esempio sull'articolo 21 dello statuto siciliano. Al fine poi di evitare che la specialità assuma una valenza «in negativo», si ravvisa la necessità di una normativa transitoria per consentire un rapido adeguamento degli statuti speciali ai poteri che via via si conferiscono alle regioni ordinarie (si veda la I disposizione transitoria del testo approvato dalla Commissione per le riforme costituzionali il 30 giugno 1997, che recita tra l'altro: «Gli Statuti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono adeguati

alle previsioni della presente legge costituzionale, in quanto più favorevoli, con legge costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige è adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e degli obblighi internazionali, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale») e in generale alla più ampia sfera di autonomia che scaturirà a favore delle regioni ordinarie dall'approvazione del presente testo. Al riguardo si cita ad esempio la pienamente condivisibile abolizione del controllo governativo sulle leggi regionali. Inoltre si ritiene che sia da valutare l'opportunità o meno della sussistenza dell'istituto del commissario del Governo (vedi al riguardo lo statuto speciale della Valle d'Aosta). *Su questo punto il parere è subordinato all'introduzione della citata norma transitoria.*

Con riferimento all'articolo 5 si osserva in generale che la più significativa limitazione dell'autonomia legislativa delle regioni è data dalla riserva esclusiva di competenza statale in materia di ordinamento civile (lettera i) del secondo comma del nuovo articolo 117. L'introduzione della clausola dei poteri residui diviene così ben poca cosa se si considera che le regioni potranno esercitare tali poteri solo nei rapporti amministrativi tra autorità pubblica e privati. Sarebbe pertanto necessario consentire alle regioni di legiferare anche in ordine ai rapporti civilistici, quanto meno a quelli strettamente connessi all'azione amministrativa.

Inoltre, l'elenco delle materie riservate allo Stato appare eccessivo soprattutto con riferimento a due settori nei quali il mantenimento o la riattribuzione allo Stato è incompatibile con un moderno assetto autonomistico: si tratta delle materie dell'ordinamento degli enti locali e della tutela dell'ambiente e dei beni culturali. In entrambi i casi si ritiene necessario prevedere una potestà legislativa concorrente di Stato e regioni.

Con riferimento alla potestà legislativa ripartita si suggerisce inoltre di configurare le leggi statali che fissano i principi fondamentali nelle materie di competenza regionale e che trasferiscono le corrispondenti funzioni alle regioni, come leggi rinforzate prevedendo che l'approvazione sia subordinata al parere della Commissione per le questioni regionali, integrata dai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e che in caso di parere negativo sia prescritta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, riprendendo così una proposta formulata nel testo della cosiddetta Commissione Bozzi.

Il parere della Commissione è pertanto su questo articolo subordinato alle seguenti condizioni:

è necessario che non vi sia alcuna *deminutio* delle competenze già attualmente spettanti alle regioni sulle singole materie;

al secondo comma dell'articolo 117 è necessario sopprimere, nella lettera n) le parole le funzioni fondamentali, e la lettera q); conseguentemente aggiungere al terzo comma le seguenti parole: «le funzioni fonda-

mentali di province, comuni e città metropolitane; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.»;

al quarto comma dell'articolo 117, primo periodo è necessario aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresa la disciplina dei rapporti civilistici strettamente connessi all'azione amministrativa»;

al quarto comma dell'articolo 117 è necessario aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'approvazione delle leggi statali che fissano i principi fondamentali è subordinata al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale parere sia negativo, le leggi sono approvate solo ove ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Si ritiene inoltre doveroso segnalare l'opportunità di uno sfoltimento degli elenchi con riferimento a materie prive di rilevanza costituzionale, quale l'ordinamento sportivo, ovvero prive di rilevanza nazionale, come la disciplina dei sistemi statistici regionali.

Con riferimento all'articolo 6, che concerne i rapporti con le altre regioni italiane ed estere e con Stati esteri, si ritiene che la potestà di stipulare accordi da parte delle regioni con soggetti ed enti nell'ambito dell'Unione europea debba essere riconosciuta ampiamente con procedure il più possibile semplificate; inoltre, per quanto concerne la possibilità delle regioni di concludere accordi con altri soggetti di diritto internazionale nelle materie di competenza, si propone di prevedere tale possibilità come normale esplicazione delle competenze regionali che solo in casi eccezionali e con puntuale motivazione possa essere limitata dal Governo. In caso di una tale limitazione governativa motivata, si ritiene opportuno, che essa possa essere impugnata dalla regione eventualmente con ricorso alla Corte costituzionale. Si ritiene anche opportuno inserire una disposizione che preveda che prima della stipulazione di un trattato internazionale concernente questioni particolari di una regione o provincia autonoma sia necessario consultare preventivamente la regione o provincia autonoma interessata. Infine, il comma 3 dell'articolo 118 deve essere modificato, sostituendo le parole: «la regione» con le seguenti: «le regioni e le province autonome di Bolzano e di Trento» e sopprimendo le parole: «e degli atti dell'Unione europea», in quanto il potere di recepimento degli atti dell'Unione europea è già ricompreso nel nuovo comma 5 dell'articolo 117.

Con riferimento all'articolo 7, sul federalismo fiscale, si valuta positivamente l'affermazione dell'autonomia finanziaria di entrata (oltre che di spesa) di tutti gli enti territoriali, svincolandola apparentemente dal precedente riferimento ad una legge statale, e prevedendo anche un fondo perequativo a beneficio dei territori con minore capacità fiscale pro capite, in quanto vi è dunque un significativo passo in avanti anche se va chiarito quale incidenza possa avere sull'autonomia di entrata la potestà legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», prevista nel nuovo terzo comma dell'articolo 117. Si os-

serva inoltre che, anche se risultano apparentemente poste sullo stesso piano le potestà tributarie di regioni ed enti locali, per questi ultimi, stante la riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, dovrà sussistere a monte sempre un atto legislativo che attribuisca ai comuni e alle province il potere di istituire tributi. Alla gestione del fondo perequativo devono concorrere le regioni attraverso la Conferenza Stato-regioni.

Per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 119, in tema di destinazione da parte dello Stato di risorse aggiuntive per lo sviluppo di zone determinate, si ritiene che tali eventuali finanziamenti straordinari debbano essere affidati alle regioni, che provvedono poi a destinarli nell'esercizio dei propri poteri di programmazione dello sviluppo.

Con riferimento all'articolo 8, concernente i poteri sostitutivi del Governo nei confronti delle regioni e degli enti locali, si osserva che la disposizione per un verso appare eccessiva, in quanto sembra astrattamente riferibile anche al mancato esercizio da parte delle regioni della potestà legislativa e non solo di quella amministrativa; dall'altro appare riduttiva, perché il potere sostitutivo è giustificato anche in taluni casi (si pensi alla materia urbanistica e della difesa ambientale) non rientranti nella fattispecie. In generale, si rileva che i poteri sostitutivi devono essere costruiti come coerente espressione della logica della sussidiarietà. Pertanto, il potere sostitutivo in caso di inadempienza da parte delle regioni spetta allo Stato, ma se l'inadempimento è riferibile ad enti locali esso deve fare capo alle regioni. Si potrebbe anche valutare l'eventualità di prevedere, per talune fattispecie, una procedura analoga a quella prevista dal diritto comunitario con il cosiddetto ricorso in carenza.

Con riferimento all'articolo 9 la costituzionalizzazione della Conferenza Stato-regioni, da una parte non dà una risposta all'esigenza di garantire la presenza delle regioni nell'organo democraticamente legittimato alle decisioni politiche fondamentali, cioè nel Parlamento; dall'altra si tratta di una costituzionalizzazione «debole», che non fa della Conferenza un organo costituzionale perché il rinvio alla legge ordinaria per l'identificazione delle funzioni ad essa spettanti non garantisce ad essa una sfera di attribuzioni fissata da disposizioni di rango costituzionale.

Con riferimento all'articolo 11 dell'a.C. 5830 la Commissione valuta negativamente la soppressione di tale disposizione che prevedeva l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali, che costituisce in qualche modo la contropartita per gli enti locali del loro inserimento nel sistema regionale e la garanzia del rispetto del principio di sussidiarietà. *Su questo punto il parere è subordinato al ripristino dell'articolo 11 del testo governativo, purchè naturalmente venga accolta l'idea che gli enti locali siano parte del sistema regionale.*

Con riferimento all'articolo 11, riguardante il ricorso alla Corte costituzionale avverso leggi statali o regionali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire l'impugnazione dell'atto legislativo anche prima della sua pubblicazione così da accelerare – dopo l'eliminazione

dei controlli preventivi – le eventuali pronunce da parte della Corte costituzionale. Si osserva inoltre che viene mantenuta la discriminazione tra il potere statale di impugnazione delle leggi statali, che si estende a qualunque vizio, ed il corrispondente potere regionale limitato alla sola lesione della sfera di competenza regionale. Va inoltre valutata l'eventuale previsione della possibilità per gli enti locali di inviare osservazioni al Governo, relativamente al profilo della violazione da parte delle regioni delle competenze spettanti ai comuni in base al principio di sussidiarietà, ai fini dell'eventuale esercizio da parte del Governo medesimo del potere di impugnativa presso la Corte costituzionale; di conseguenza potrebbero essere opportunamente rimodulati i termini per l'esercizio dell'impugnativa medesima.

Con riferimento agli articoli 16 e 17 del testo unificato, si segnala la necessità di eliminare le rigidità in essi presenti, che di fatto sanciscono l'intangibilità dei confini di regioni, comuni e province. Ciò in particolare con riferimento al *quorum* deliberativo che è pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto ed è quindi addirittura più elevato di quello stabilito per i referendum abrogativi di leggi ordinarie. Si ritiene inoltre necessario rendere possibile l'istituzione di nuovi comuni e nuove province anche non derivanti da fusione di enti preesistenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

56ª Seduta

Presidenza del Presidente

PELLEGRINO

indi del Vice Presidente

MANCA

La seduta inizia alle ore 20,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Informa inoltre che l'onorevole Sergio Mattarella ha provveduto a restituire, debitamente sottoscritto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, il resoconto stenografico della sua audizione svoltasi il 27 ottobre scorso, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

SU DOCUMENTAZIONE RECENTEMENTE ACQUISITA DALLA COMMISSIONE

Il senatore MANTICA interviene per segnalare che, in seguito all'acquisizione di documentazione concernente il cosiddetto Piano Solo e le liste degli enucleandi, nel corso dell'audizione dell'onorevole Mattarella il presidente Pellegrino ha detto che nelle suddette liste figuravano anche nominativi di parlamentari dell'allora MSI. Poichè, dopo aver consultato attentamente l'intero materiale pervenuto, non gli risulta l'indicazione di nominativi di parlamentari di quel partito, egli chiede al riguardo precisazioni, che il Presidente puntualmente fornisce.

AUDIZIONE DEL DOTTOR ROSARIO PRIORE SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO E
SU RECENTI NOTIZIE CONCERNENTI ATTIVITÀ SPIONISTICHE COLLEGATE A FE-
NOMENI EVERSIVI
(A010 000, B55ª, 0001°)

*(Viene introdotto il dottor Rosario Priore accompagnato dal dottor
Michele Cacioppo, ispettore della Polizia di Stato).*

Il PRESIDENTE, dopo una breve introduzione, dà la parola al dottor
Rosario Priore, il quale risponde ai quesiti formulati dallo stesso PRESI-
DENTE, dai senatori MANCA, PARDINI, MIGNONE, MANTICA e dal
deputato TARADASH.

*(Nel corso della seduta ha luogo un breve passaggio in seduta se-
greta).*

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'ora tarda e del numero degli
iscritti a parlare, rinvia il seguito del dibattito alla seduta di domani 11
novembre, con inizio alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 24.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

277ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
Antonio MONTAGNINO

La seduta inizia alle ore 20,25.

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

Audizione della dottoressa Caterina Chinnici, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta

(Svolgimento e conclusione)
(R048 000, B27ª, 0001°)

Dopo un intervento introduttivo del senatore Antonio MONTAGNINO, *presidente*, la dottoressa Caterina Chinnici, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, svolge un'ampia e articolata relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengo, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Valentina APREA (FI) e Piera CAPITELLI (DS-U) e i senatori Carla CASTELLANI (AN), Angelo RESCAGLIO (PPI), Antonio MONTAGNINO (PPI) e Antonino MONTELEONE (AN), cui replica la dottoressa Chinnici.

Il senatore Antonio MONTAGNINO, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa Chinnici e gli intervenuti per il contributo apportato, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,05.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

228^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta

La seduta inizia alle ore 15,15.

(4310) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore

(Parere alle Commissioni riunite 6^a e 10^a: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e con osservazioni)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del decreto-legge recante la riduzione delle accise relative ai prodotti petroliferi. Per quanto di competenza, segnala che l'onere del provvedimento, valutato in 280 miliardi per il 1999, viene posto a carico del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge finanziaria per il 1999: tale disposizione – inserita dal 1991 con la medesima formulazione nella legge finanziaria di ciascun esercizio – prevede che il maggior gettito derivante dalla legislazione vigente sia utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura di interventi in situazioni di emergenza (interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare

calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria).

Precisa che una integrazione della relazione tecnica quantifica in 430 miliardi di lire le maggiori entrate per il 1999: occorre valutare se quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge, in relazione al contesto economico-finanziario del Paese, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, come sostenuto dalla relazione generale. Ricorda, peraltro, che non risulta che fino ad ora la possibilità di finalizzare le maggiori entrate attese a legislazione vigente a copertura di interventi urgenti in base a quanto previsto dalla legge finanziaria, sia stata utilizzata per la copertura di nuovi oneri.

Segnala, inoltre, i commi 2 e 3, che consentono rispettivamente di variare – con decreto del Ministro delle finanze – la misura delle accise e i relativi termini di versamento. In relazione al comma 2, sembra necessario vincolare tale facoltà alle maggiori entrate a legislazione vigente previste per il 1999 (nel presupposto che si ravvisino gli estremi di urgenza anche per tali successivi interventi sulle accise) e limitarla comunque fino al 31 dicembre. Al comma 3, oltre a chiarire se si tratti di una facoltà permanente, occorre specificare che la modifica dei termini di pagamento non deve comportare lo slittamento dei versamenti ad altri esercizi.

Il sottosegretario MACCIOTTA ritiene che la preoccupazione che si è manifestata con riferimento alle tensioni inflazionistiche derivanti in parte dagli incrementi del prezzo dei carburanti costituisca una valida motivazione per l'utilizzazione delle maggiori entrate nel senso previsto dal decreto-legge. Si tratta di una misura di carattere temporaneo che, auspicabilmente, non dovrebbe essere ripetuta.

Esprime avviso favorevole sulle restanti osservazioni formulate dal relatore.

Il senatore VEGAS sottolinea il carattere innovativo di tale utilizzazione delle maggiori entrate. A suo avviso per determinare le condizioni idonee a far scattare la clausola contenuta nella legge finanziaria occorrerebbero elementi di emergenza di ben diverso spessore, anche considerando che gli effetti inflazionistici non sono interamente addebitabili agli incrementi di prezzo dei carburanti. In realtà, occorrerebbe chiarire che non si dà luogo alla utilizzazione di entrate derivanti puramente dalla legislazione vigente, ma di risorse aggiuntive che provengono dal funzionamento di un meccanismo automatico. Per tale ragione, la condivisibile riduzione delle aliquote non richiederebbe una copertura di carattere formale quale quella indicata al comma 4 dell'articolo 1.

Il presidente MORANDO, precisato di considerare preferibile il mantenimento del comma 4 dell'articolo 1, per evitare utilizzazioni improprie delle maggiori entrate fiscali, propone di formulare un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo nel presupposto che la modifica dei termini di pagamento, prevista al comma 3 dell'articolo 1, non comporti lo slitta-

mento dei versamenti ad altri esercizi e a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 2, si vincoli la facoltà attribuita al Ministro delle finanze nel limite delle maggiori entrate a legislazione vigente previste per il 1999 e non oltre il 31 dicembre 1999.

Conviene su tale proposta la Sottocommissione.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti: rinvio dell'esame)

Il presidente MORANDO avverte che il disegno di legge in titolo è stato riassegnato alla 1ª Commissione come provvedimento collegato alla legge finanziaria. Propone, pertanto, di rinviare l'esame degli emendamenti, tenuto conto del fatto che la Commissione bilancio dovrà preliminarmente pronunciarsi sul contenuto del disegno di legge ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis.

Ritiene altresì opportuno che sul disegno di legge in titolo la Sottocommissione torni ad esprimere il proprio parere con particolare riferimento agli effetti economici complessivi derivanti dal processo di liberalizzazione dei servizi locali.

Il senatore VEGAS concorda con la proposta formulata dal Presidente, osservando che le conseguenze economiche derivanti dalle modalità e dai tempi di attuazione della liberalizzazione dei servizi locali costituiscono una parte fondamentale del provvedimento. Per tale ragioni, ritiene che vi siano le condizioni per richiedere che l'esame del disegno di legge, ora collegato alla legge finanziaria, sia svolto congiuntamente dalla 1ª Commissione e dalla 5ª Commissione.

Coglie anche l'occasione per sottolineare che l'esame del disegno di legge di assestamento, approvato dalla Camera dei deputati nella giornata odierna, dovrà avvenire in tempi idonei a garantire il necessario approfondimento delle modifiche apportate e a consentire la presentazione di emendamenti analoghi a quelli approvati presso l'altro ramo del Parlamento.

La proposta del presidente Morando viene infine accolta ed il seguito dell'esame è rinviato.

(2935-B) Interventi nel settore dei trasporti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta di un disegno di legge recante interventi nel settore dei trasporti, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di compe-

tenza, segnala che l'articolo 9, commi 4 e 5, dispone un incremento dei contributi erariali agli enti locali titolari di contratti di servizio parame-trato al maggior onere derivante dalla attuazione dell'articolo 19 del dlgs n. 422 del 1997, di attivazione dei contratti di servizio; la copertura dell'onere, valutato pari a circa 1.100 miliardi annui, viene individuata sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del medesimo articolo 19: rileva che qualora si tratti di entrate già previste nella legislazione vi-gente, esse non sarebbero idonee ad assicurare la copertura dell'incres-mento di trasferimenti e la neutralità finanziaria dell'operazione per il bi-lancio dello Stato, come previsto nel comma 4.

Il comma 1 del medesimo articolo, prevede, inoltre, la riduzione delle aliquote contributive per i dipendenti delle aziende di pubblici servizi: oc-corre acquisire indicazioni sulla quantificazione dell'onere stimato, tenuto conto che l'articolo 1 del testo approvato dal Senato (successivamente soppresso dalla Camera) fissava nel limite di 300 miliardi l'onere deri-vante dall'allineamento delle aliquote e che la formulazione del comma 2 non sembra adeguata a configurare un tetto di spesa. Il comma 2 pre-vede l'attivazione a favore dell'INPS di un limite di impegno quindicen-nale di 10 miliardi: rileva che tale forma di copertura risulta corretta per il bilancio dello Stato nell'ipotesi che venga effettivamente attivata una ac-quisizione di risorse (mutuo o linea di credito) per fronteggiare le minori entrate; in caso contrario, nell'esercizio 2000 si manifesterebbe un peggiora-mento dei saldi pari alle minori entrate contributive al netto della rata relativa ai limiti di impegno.

Segnala, altresì, l'articolo 6 (comma 1) la cui formulazione non indi-vidua le risorse complessive da assegnare alla ristrutturazione della sta-zione di Battipaglia; l'articolo 16 (comma 1, capoversi 3 e 4), che – nel disporre la liquidazione del «Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale», con compensi per il liquidatore a carico delle risorse medesime – presuppone l'emersione di un saldo attivo; l'articolo 28, comma 1, let-tera b), in relazione al quale occorre acquisire indicazioni sulla attuale de-stinazione dei proventi di cui al penultimo periodo.

Il sottosegretario MACCIOTTA precisa che in assenza delle disposi-zioni contenute ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 non si determinerebbero le condizioni per attivare i contratti di servizio da cui derivano le maggiori entrate fiscali: i rappresentanti delle Regioni hanno infatti ufficialmente precisato che i bilanci regionali e degli enti locali non sarebbero in grado di sostenere l'onere finanziario della intera operazione. Quanto ai commi 1 e 2, fa presente che in essi è indicata una parziale copertura degli oneri nel limite di 100 miliardi; con riferimento alle restanti osservazioni formu-late dal relatore, precisa che l'onere di cui all'articolo 6 è indicato al comma 2, che l'articolo 16 si basa su una ipotesi di saldo attivo e che dal-l'articolo 28 comma 1 non derivano oneri aggiuntivi.

Il senatore VEGAS osserva che dal provvedimento in esame, come anche da quello precedentemente esaminato sulle accise dei carburanti e

da altri in corso di esame da parte del Parlamento, emerge l'esigenza di una riflessione complessiva sugli effetti finanziari derivanti dall'attuazione di misure volte a utilizzare maggiori entrate o riduzioni di gettito compensate dalle conseguenze dirette degli stessi provvedimenti.

Il senatore FERRANTE ritiene, con riferimento all'articolo 28, che si potrebbe prevedere un rinvio a norme di carattere regolamentare.

Il presidente MORANDO osserva che dal comma 1 dell'articolo 9 derivano anche effetti positivi sul gettito.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda sull'esigenza di una riflessione complessiva sugli effetti finanziari derivanti, in particolare, dai provvedimenti di liberalizzazione e di apertura dei mercati.

Il relatore MORANDO propone infine di formulare un parere di nulla osta nel presupposto che l'articolo 9, comma 2, configuri un limite di spesa con corrispondente attivazione degli strumenti finanziari per l'acquisizione delle risorse da parte dell'INPS.

Con il voto contrario del senatore VEGAS, la proposta del relatore viene accolta.

(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

(Parere su testo accolto dalla 9ª Commissione: in parte favorevole in parte contrario)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge in materia di disciplina del settore agricolo e forestale, già approvato dalla 9ª Commissione. Per quanto di competenza, segnala che sugli articoli 4 (comma 2) e 6 (comma 5) la Sottocommissione ha già espresso parere contrario; occorre inoltre, acquisire indicazioni sulla sussistenza delle risorse utilizzate dall'articolo 6, comma 4.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver confermato la sussistenza delle risorse di cui all'articolo 6, comma 4, dichiara di condividere quanto osservato dal relatore.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo ad eccezione che sugli articoli 4, comma 2, e 6, comma 5, sui quali il parere è contrario.

La seduta termina alle ore 16.

229ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Macciotta.

La seduta inizia alle ore 17,15.

(4236) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

(Parere sugli emendamenti all'Assemblea: favorevole con osservazione)

Il presidente COVIELLO comunica che sono stati presentati gli emendamenti 42.0.1003 (nuovo testo) e 42.0.9001 (nuovo testo) al disegno di legge finanziaria e che la Sottocommissione è stata chiamata a pronunciarsi su di essi durante la breve sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore GIARETTA illustra il contenuto degli emendamenti in qualità di relatore sul disegno di legge in titolo: essi prevedono la riduzione degli oneri di ammortamento dei mutui non statali accesi presso la Cassa depositi e prestiti nel limite di 225 miliardi annui e l'incremento delle pensioni sociali e dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi delle leggi n. 381 del 1970 e n. 118 del 1971. La copertura finanziaria dei maggiori oneri è assicurata dall'adozione di provvedimenti amministrativi concernenti la corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto.

Il sottosegretario MACCIOTTA ritiene che la copertura finanziaria prevista sia congrua, in considerazione del livello delle entrate derivanti dal gioco del lotto. Dà conto, anche, di una relazione tecnica relativa ai maggiori oneri derivanti dagli incrementi delle pensioni sociali.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta su entrambi gli emendamenti, precisando che la copertura finanziaria di cui al comma 3 dell'emendamento 42.0.1003 (nuovo testo) è relativa anche agli oneri derivanti dall'emendamento 42.0.9001 (nuovo testo).

La seduta termina alle ore 17,45.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

96^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

(2935-B) *Interventi nel settore dei trasporti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

51^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

(2935-B) *Interventi nel settore dei trasporti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

Presidenza del Presidente Giancarlo Zilio. Intervengono il Vicedirettore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari, dottor Pierluigi Camilli, ed il Vicedirettore di Televideo, dottor Camillo Tommasi di Vignano.

La seduta inizia alle ore 14.30.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Esame di richieste di Accesso televisive, radiofoniche e con il mezzo del Televideo

Il senatore Giancarlo ZILIO, Presidente, ricorda che la Sottocommissione è convocata per esaminare complessivamente 39 nuove domande di Accesso: di queste, 31 si riferiscono alle trasmissioni televisive, 3 a quelle radiofoniche e 5 al Televideo. Di queste ultime, una era stata presentata nella precedente seduta del 6 ottobre scorso, e tenuta sospesa: propone ora di accoglierla.

Come in precedenza, vi sono domande prive di alcuni requisiti formali (si tratta in genere dell'autenticazione delle firme): propone che, anche in questo caso, siano ammesse alla programmazione, sotto la condizione di sanare il vizio prima della trasmissione. Parimenti è necessario raccomandare che nelle trasmissioni si faccia riferimento esclusivo ai profili sociali e culturali di quelle associazioni la cui attività può estendersi a profili promozionali o addirittura commerciali. La Sottocommissione si riserva ogni opportuno intervento in proposito, anche successivo all'approvazione della domanda.

(La Sottocommissione conviene)

Il senatore Giancarlo ZILIO, Presidente, fa presente altresì che la delibera prevede (punti 1 e 2) che la Rai inserisca nei calendari già predisposti, opportunamente modificandoli e comunicando alla Sottocommissione

le modifiche prima che divengano operative, le domande che saranno accolte oggi. I criteri per l'inserimento sono quelli, già messi a punto nei mesi passati, dell'attualità della trasmissione e della varietà della programmazione.

Fa poi riferimento alla circostanza che, a fronte di un numero rilevante di domande televisive (la trasmissione di quelle pendenti occuperà gli spazi disponibili sino oltre il maggio 2000), non sono molte quelle riferite al Televideo. La seconda parte della delibera (punti 3, 4, 5 e 6) contiene pertanto previsioni intese a divulgare ulteriormente la possibilità, per i richiedenti, di servirsi del Televideo; a consentire che il Presidente inviti coloro che richiedono il mezzo televisivo di servirsi anche del Televideo, con procedure semplificate; di disporre che, temporaneamente, il Televideo trasmetta un solo testo per settimana (anziché due), in modo da conferire maggiore risalto all'associazione che ne beneficia.

Intervengono il Vicedirettore di Televideo, Camillo TOMMASI DI VIGNANO, ed il Vicedirettore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari, Pierluigi CAMILLI, circa le modalità di divulgazione, da parte della RAI, della possibilità di servirsi del mezzo del Televideo. Interviene altresì il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI), il quale manifesta inoltre consenso con la proposta di delibera che la Sottocommissione si accinge ad approvare, e si sofferma sui contenuti di alcune richieste di Accesso televisivo.

Dopo che il senatore Giancarlo ZILIO, Presidente, ha suggerito una riformulazione riferita al punto 3) della proposta, la Sottocommissione approva la delibera, nel testo riformulato, deliberando separatamente su ciascuna domanda. Il testo sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Esame di una proposta di nuovo regolamento per l'Accesso

(Esame e rinvio)

Il senatore Giancarlo ZILIO, Presidente, ricorda che nella seduta della Sottocommissione del 3 giugno 1998 era stata presentata la bozza di un nuovo regolamento dell'Accesso. Le norme di legge e quelle regolamentari prevedono che il regolamento sia proposto dalla Sottocommissione alla Commissione plenaria, e da quest'ultima approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Tale bozza non aveva avuto alcun seguito formale, ma il testo è stato nel frattempo oggetto di frequenti riflessioni, che hanno consigliato infine una sua revisione approfondita, alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata nella Sottocommissione. Questa revisione ha consigliato la redazione di un testo interamente rinnovato, che, consentendovi la Sottocommissione, sarà esaminato in luogo del precedente. Esso accentua la semplificazione procedurale dell'esame delle domande d'Accesso, in quanto prevede che su di esse decida di regola il Presidente della Sottocommis-

sione, senza investire l'organismo collegiale, se non per un rendiconto trimestrale approfondito della sua attività.

La Sottocommissione può essere però investita in qualunque momento di ogni questione che di regola è devoluta al suo Presidente. Più precisamente, il Presidente può spontaneamente rimettere tali questioni all'organismo collegiale; ovvero tale rimessione può avvenire su istanza di soli due suoi componenti. L'eventuale diniego riferito a singole domande d'Accesso deve inoltre essere in ogni caso pronunciato dall'organo collegiale. Un'ulteriore garanzia è rappresentata dalla previsione che la maggioranza dei componenti della Sottocommissione possa sospendere le decisioni assunte dal Presidente, in attesa di una definizione collegiale. Queste cautele non pregiudicano il ricorso alla Commissione plenaria, disciplinato dalla legge e dal regolamento di quest'ultima (che resta un'autonoma fonte normativa), e che è esperibile anche direttamente nei confronti delle decisioni del Presidente della Sottocommissione.

Rispetto al testo del 1998, inoltre, sono state escluse dal nuovo regolamento le norme che disciplinavano il diritto di rettifica, e le questioni relative all'Accesso in sede locale. La disciplina di tali argomenti resterebbe quindi affidata, benché temporaneamente, alle norme del vecchio regolamento. Ciò è dovuto alla ragione che queste materie sono oggetto di modifiche normative in corso (per esempio, i CO.RE.RAT. si trasformeranno in organi aventi rapporto funzionale con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed a tale proposito sono in corso le intese, previste dalla legge, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome). Appare pertanto opportuno attendere la conclusione di tali riforme, per coordinare con esse il nuovo regolamento.

Risultano inoltre ulteriormente semplificate le formalità per la presentazione delle domande e la loro sottoscrizione. Le ulteriori disposizioni recate dalla nuova bozza, anche se in qualche caso sono state riviste nella forma ed ulteriormente semplificate, corrispondono sostanzialmente a quelle della proposta del 1998.

Si sofferma infine su alcuni contenuti di dettaglio del testo articolato, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Il Vicedirettore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari, Pierluigi CAMILLI, si sofferma a sua volta sulla proposta di regolamento, condividendone l'impianto di massima, e sottolineando l'opportunità di una riflessione relativa in particolare alle formalità di cui al comma 5 dell'articolo 1. Intervengono altresì il senatore Giancarlo ZILIO, Presidente, il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI), ed il Vicedirettore di Televideo, Tomaso TOMMASI DI VIGNANO.

Il senatore Giancarlo ZILIO, Presidente, apprezze le circostanze, rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 15,20.

ALLEGATO 1

DELIBERA APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1999, CON LA RIFORMULAZIONE APPORTATA

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

- a) visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- b) visto il regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, nonché le domande pendenti;
- c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate: il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni; il 18 marzo 1998, circa il primo palinsesto televisivo; il 29 luglio 1998, circa il primo palinsesto radiofonico; il 28 ottobre 1998, il 20 gennaio, il 2 marzo, il 29 aprile, il 14 luglio ed il 6 ottobre 1999, circa la prosecuzione dei palinsesti;
- d) viste inoltre, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, e quella della Sottocommissione del 14 luglio successivo;
- e) considerata l'esperienza relativa alle modalità delle prime trasmissioni su Televideo, la forte differenza tra il numero di richieste televisive e quelle relative ad altri mezzi di irradiazione, l'opportunità di ulteriormente divulgare la facoltà di accedere al servizio pubblico con il mezzo del Televideo, e la necessità di adeguare gli spazi al numero di domande sinora avanzate;
- f) sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI;

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad integrare il calendario dell'Accesso televisivo e quello dell'Accesso radiofonico, di cui alla delibera della Sottocommissione del 14 luglio 1999, come modificato a seguito della delibera del 6 ottobre successivo, con le domande di cui al punto 7 della presente delibera. Nell'integrazione dei calendari si applicano i criteri di cui ai punti 1 e 2 della delibera del 14 luglio 1999.

2. La RAI predispone il calendario dell'Accesso con il mezzo del Televideo, curando che in esso siano comprese tutte le domande di cui al punto 8 della presente delibera. Si applicano i criteri di cui al punto 2 della delibera del 14 luglio 1999.

3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo

del Televideo, in particolare attraverso riferimenti specifici trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prender parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura «replica». L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine *rolling* che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'art. 3 della delibera temporanea per l'accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999.

7. Le domande ammesse alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

Numero	Richiedente	Titolo o argomento
4235	Università S.Pio V	Presentazione università – TV
4237	CMI	Musica è – TV
4239	CMI	Musica è – RADIO
4240	AUSER	Solidarietà senza confini – RADIO
4241	AUSER	Giovani e anziani – TV
4242	AUSERA	Anziani più sicuri – TV
4243	AUSER	Verde argento
4244	AUSER	Gli anziani per il Giubileo – TV
4245	LAUT	Il mondo delle telecomunicazioni – TV
4246	N.I. Shrine oasis	Lo shrine in Italia – RADIO
4247	N.I. Shrine oasis	Lo shrine in Italia – TV
4249	AITC	Il giornalismo per immagini – TV
4250	AITC	Tutela del telespettatore – TV

4251	AITC	Gli occhi del telespettatore – TV
4252	ANVU	La polizia locale nella riforma generale del sistema di polizia – TV
4253	CISPEL	La zona calda dei rifiuti – TV
4254	ANIASPER	Como: il restauro dell'architettura moderna – TV
4255	ANIASPER	Bologna: città europea della cultura – TV
4256	ANIASPER	Pompei: gli ultimi lavori di restauro – TV
4257	ANIASPER	Pisa: restauro del Duomo di Pietrasanta – TV
4258	ANIASPER	Cosenza: restauro dell'architettura religiosa basiliana – TV
4259	ANIASPER	Valtellina: restauro di alcuni monumenti religiosi – TV
4260	ANIASPER	Molise: Castel Monforte – TV
4261	ANIASPER	Sciaccia: restauro cinta muraria e Valle dei Templi di Agrigento – TV
4262	ANIASPER	Abruzzo: Casello de L'Aquila – TV
4263	ANIASPER	Marche: San Ciriaco di Ancona – TV
4264	ANIASPER	Aosta: Castello e Cattedrale – TV
4265	ANIASPER	Viterbo: Villa Lante di Bagnaia – TV
4267	ANIASPER	Avellino: lo Specus Martyrum di Atripalda – TV
4268	ANIASPER	Maratea: restauro dei luoghi di culto
4269	A.P.T. di Lecce	Prospettive del Capo di Leuca – TV
4270	Salento – Coltivazione messapica Coop.	Il Salento e la strada del vino – TV
4271	A.N.I.M.U.	Interpretariato e lingua dei segni – TV
4272	A.I.M.A.C.	Dire o no la diagnosi di cancro? – TV
4273	Coop produttori agricoli Matino	La cooperazione agricola e creditizia – TV
4274	Vinolea	La cooperazione nel Capo di Leuca – TV

8. Le domande ammesse alla programmazione con il mezzo del Televideo sono le seguenti:

Numero	Richiedente
4211	CONFEDILIZIA
4236	ASPI
4238	Amici di Aldo Capitini
4248	Ass. ligure difesa del cittadino
4266	Comitato per la Cinematografia per Ragazzi

ALLEGATO 2

**PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO AL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO**

Art. 1.

(Domande di accesso e loro caratteristiche)

1. Gli organismi che, in base alla legislazione vigente, hanno titolo per ottenere l'accesso al mezzo radiotelevisivo pubblico devono proporre specifica domanda alla Sottocommissione.

2. Le domande devono riportare almeno:

a) la denominazione dell'organismo richiedente ed i suoi scopi, finalità o obiettivi;

b) il contenuto specifico e dettagliato della trasmissione o delle iniziative proposte;

c) l'identità del presidente o del rappresentante legale dell'organismo;

d) la dichiarazione del firmatario di poter validamente rappresentare l'organismo ai fini della richiesta di accesso, e di aver assunto la responsabilità agli effetti civili e penali del programma, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

e) il consenso del firmatario al trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, e la dichiarazione di essere a conoscenza delle facoltà previste in proposito dalla legge in materia di protezione dei dati personali, nonché la dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta.

3. La Sottocommissione o il suo Presidente hanno in qualsiasi momento la facoltà di disporre, sia in generale sia in riferimento a singoli casi o circostanze, che nelle domande siano indicati ulteriori elementi la cui conoscenza è necessaria a fini istruttori, ovvero in relazione ad esigenze di carattere tecnico.

4. La Sottocommissione o il suo Presidente possono chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto della legislazione vigente in materia di prove e di certificazioni, che i richiedenti comprovino le affermazioni rese nelle domande. Le affermazioni non veritiere rese in sede di domanda d'accesso possono di per sè stesse dar luogo all'esclusione dalle trasmissioni, salva ogni altra eventuale conseguenza di legge.

5. Il firmatario delle domande d'accesso deve essere identificato con certezza, di regola al momento della proposizione delle domande, da parte dei componenti la Sottocommissione o dei consiglieri parlamentari addetti alla segreteria. Le domande che pervengono con il mezzo della posta o con altre forme di trasmissione a distanza possono essere dotate, ai fini di tale identificazione, dell'autentica della sottoscrizione del firmatario, ef-

fettuata nei modi usuali di legge. In casi particolari il sottoscrittore può essere identificato dalla concessionaria del servizio pubblico, comunque prima della trasmissione, che in caso contrario non può avere inizio.

6. Le domande sono iscritte in un apposito registro pubblico con numerazione progressiva, nel quale sono progressivamente riportate le varie fasi della procedura relativa al loro esame ed alla loro trasmissione. Le domande carenti delle indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo non sono iscritte nel registro e non sono procedibili; se la carenza riguarda il consenso di cui alla lettera *e*) del comma 2, i relativi dati personali non possono essere trattati.

Art. 2.

(Esame delle domande)

1. Le domande iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 6, possono essere o accolte, o respinte, o tenute sospese in attesa di approfondimenti ovvero per altre specifiche esigenze.

2. Le domande sono valutate dal Presidente della Sottocommissione ai fini della decisione di cui al comma 1. Egli può direttamente stabilirne l'accoglimento, ed in questo caso può altresì definire le modalità di trasmissione, inclusa quella del tempo spettante a ciascuna, e l'inserimento nel calendario dei programmi. Il rigetto delle domande deve essere deciso dalla Sottocommissione.

3. Il Presidente convoca la Sottocommissione almeno trimestralmente, ed ogni volta che lo ritiene opportuno, al fine di:

a) riferire sulle domande accolte, sulle altre decisioni da lui assunte ai sensi del comma 2, e sull'andamento della programmazione dell'Accesso;

b) riferire sulle domande che devono restare sospese, illustrandone i motivi;

c) formulare le eventuali proposte di rigetto di domande;

d) investire la Sottocommissione di ogni ulteriore questione che ritenga opportuno deferirle.

4. La Sottocommissione può sempre modificare le decisioni assunte dal Presidente. Il Presidente e la Sottocommissione possono sempre revocare o modificare i propri provvedimenti.

5. Le decisioni del Presidente o della Sottocommissione si ispirano ai seguenti criteri:

a) assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;

b) evidenziare le istanze di speciale rilevanza sociale, culturale ed informativa;

c) garantire la varietà della programmazione, anche in riferimento all'insieme delle trasmissioni della concessionaria pubblica;

d) tenere conto della consistenza organizzativa degli organismi richiedenti;

e) garantire la coerenza della programmazione dell'Accesso, e la sua pari capacità comunicativa, rispetto alla restante programmazione del servizio pubblico.

6. Il Presidente o la Sottocommissione possono delegare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la predisposizione anche parziale del calendario delle trasmissioni, che deve essere approvato dal Presidente prima della sua esecuzione.

7. Il Presidente della Sottocommissione può, per periodi determinati e sotto la propria responsabilità, delegare ad altri componenti la Sottocommissione le funzioni di cui al comma 2.

8. I provvedimenti della Sottocommissione e del suo Presidente devono essere motivati se, riferendosi a specifiche domande di accesso, hanno contenuti diversi dall'accoglimento della domanda stessa, e negli altri casi previsti dal presente regolamento.

9. Tutte le deliberazioni della Sottocommissione sono pubblicate nei resoconti parlamentari; quelle del suo Presidente sono comunicate quanto prima alla Sottocommissione, anche ai fini della pubblicazione. Tutte sono comunicate immediatamente ai destinatari.

10. La società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico può chiedere che un proprio rappresentante intervenga alle sedute della Sottocommissione che trattano domande d'Accesso o questioni riferite alla relativa programmazione. È tenuta ad intervenire se lo richiede la Sottocommissione.

Art. 3.

(Poteri dei singoli componenti la Sottocommissione)

1. Due componenti la Sottocommissione possono chiedere che siano ad essa sottoposte specifiche questioni o decisioni ordinariamente devolute al Presidente.

2. L'efficacia delle decisioni assunte dal Presidente resta sospesa se ciò è richiesto, per iscritto e con motivazione esplicita, dalla maggioranza dei componenti la Sottocommissione. Le questioni relative a tali decisioni sono devolute alla Sottocommissione stessa.

3. Nei casi di cui al presente articolo il Presidente convoca la Sottocommissione nel più breve tempo possibile, e comunica immediatamente alla concessionaria del servizio pubblico l'eventuale sospensione delle sue decisioni. In caso di inadempienza provvede il Presidente della Commissione plenaria.

Art. 4.

(Criteri generali di programmazione e trasmissione)

1. Nelle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2, il Presidente e la Sottocommissione si attengono ai criteri generali di programmazione stabiliti dalla Sottocommissione stessa all'inizio della legislatura, ed alle eventuali loro variazioni, che la Sottocommissione può apportare in qualunque momento.

2. Nell'esercizio delle potestà di cui al presente articolo la Sottocommissione consulta sempre la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

3. I criteri di programmazione di cui al presente articolo tengono conto delle indicazioni di cui all'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché all'art. 2, comma 5, del presente regolamento, ed in particolare hanno i seguenti contenuti:

a) possono dare la precedenza, per periodi determinati, alle trasmissioni proposte da richiedenti che appartengano a categorie tematiche determinate, eventualmente coincidenti con quelle individuate dall'art. 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) possono prevedere che la conduzione delle trasmissioni sia affidata ad un giornalista della concessionaria del servizio pubblico, ovvero si conformi ad altri specifici accorgimenti tecnico-professionali, quando ciò sia necessario per garantire ai programmi dell'Accesso una capacità di comunicazione, nei confronti del pubblico radiotelevisivo, pari a quella della restante programmazione della concessionaria. È in ogni caso garantita la facoltà degli accedenti di determinare in modo del tutto autonomo i contenuti della programmazione che li riguarda;

c) possono indicare la rete e l'ora delle trasmissioni, e definire i casi, che hanno carattere assolutamente eccezionale, nei quali il Presidente o la Sottocommissione hanno facoltà di disporre la trasmissione in diretta;

d) definiscono le modalità della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, indicando in particolare i criteri ed i limiti per le riprese da effettuare fuori studio;

e) disciplinano l'utilizzazione, da parte dei soggetti accedenti, di registrazioni realizzate con mezzi propri, prevedendo che essa avvenga solo su richiesta degli accedenti, che in tal caso le registrazioni costituiscano la parte più rilevante o significativa di ogni trasmissione, e che la concessionaria del servizio pubblico possa rifiutare le registrazioni non conformi agli usuali *standard* tecnici e di ripresa.

4. In nessun caso i programmi dell'Accesso possono essere trasmessi nell'ambito di programmazione a pagamento o comunque criptata.

5. Nei trenta giorni che precedono un referendum o una consultazione elettorale anche parziale, i programmi dell'Accesso non possono contenere alcun riferimento alla consultazione stessa, e ad essi non possono prendere

parte persone che risultano candidate, ovvero che siano esponenti di partiti o movimenti politici, membri del Governo nazionale, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali. Tuttavia il Presidente della Sottocommissione, ove non vi ostino norme di legge, può indicare le consultazioni alle quali non si applicano le disposizioni del presente comma, in ragione dello scarso numero di elettori coinvolti e dell'esiguo rilievo sul piano nazionale.

Art. 5.

(Esecuzione dei programmi)

1. La concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico provvede a registrare e trasmettere i programmi secondo le indicazioni della Sottocommissione, in conformità del calendario predisposto, curando che, per quanto possibile, la registrazione non abbia luogo molto tempo prima della messa in onda.

2. La concessionaria informa senza indugio il Presidente della Sottocommissione di ogni questione insorta prima della trasmissione dei programmi. Il Presidente provvede a dirimerle, informandone tempestivamente la Sottocommissione. Tali questioni non precludono la messa in onda del calendario nelle parti non controverse.

3. La concessionaria può proporre in qualsiasi momento variazioni motivate del calendario al Presidente della Sottocommissione, il quale decide con le modalità di cui all'art. 2.

4. L'ufficio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo competente per i programmi dell'Accesso deve avere la qualifica di testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 6.

(Ricorsi alla Commissione plenaria)

1. Il ricorso contro le decisioni della Sottocommissione, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, ed all'art. 9 del regolamento della Commissione, può essere esperito anche nei confronti delle decisioni assunte dal Presidente della Sottocommissione.

2. La persona che rappresenta l'organismo ricorrente deve essere identificata con certezza. Si applicano in proposito, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1, comma 5. La segreteria della Commissione certifica inoltre la data di inoltro del ricorso, ai fini del computo dei termini previsti dal regolamento della Commissione: per i ricorsi pervenuti col mezzo della posta si considera la data del timbro postale.

3. I ricorsi devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano, e non sospendono il calendario nel quale sono previste le tra-

smissioni cui sono riferiti. Con essi non possono proporsi nuove domande d'accesso.

4. Nella discussione innanzi alla Commissione plenaria, per la Sottocommissione interviene il suo Presidente o altro membro da questi designato. In casi particolari la Commissione può deliberare di ascoltare i ricorrenti, in sede separata dal momento della decisione sul ricorso e nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 17, comma 1, del Regolamento della Commissione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche alle richieste di sottoporre le decisioni della Sottocommissione alla Commissione plenaria, di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento della Commissione.

Art.7.

(Audizioni ed attività conoscitive)

1. Ferme restando le competenze generali della Commissione plenaria, nelle materie concernenti l'Accesso la Sottocommissione può esercitare le facoltà che sono attribuite alla Commissione dall'articolo 17, comma 1, del suo Regolamento, alle medesime condizioni.

Art. 8.

(Tutela dei dati personali e regime di pubblicità)

1. La segreteria della Sottocommissione effettua il trattamento, anche elettronico, dei dati concernenti gli organismi richiedenti al solo fine di garantire la funzionalità dell'Accesso radiotelevisivo, nella potestà prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle Camere del Parlamento. Il trattamento rientra nelle ipotesi previste dagli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, ed è effettuato nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Salva diversa previsione di legge, non possono essere resi noti né implicitamente conoscibili dati sensibili riferiti a persone che non hanno personalmente sottoscritto le domande.

3. I dati risultanti dal registro pubblico di cui all'articolo 1, comma 6, e dalla documentazione relativa alle domande possono, salve ulteriori previsioni di legge, essere conosciuti:

a) da chiunque, relativamente alla denominazione ed all'attività degli organismi che hanno presentato domande d'accesso, alle proposte di trasmissione contenute in tali domande, all'esito dell'esame delle domande, alla data ed alle modalità della trasmissione, all'esistenza di eventuali ricorsi;

b) da parte dei soggetti che hanno sottoscritto domande di Accesso, relativamente ad elementi propri di altre domande in relazione ai quali può obiettivamente proporsi una condizione di conflitto di interesse;

c) da parte di persone che aderiscono ad organismi che hanno presentato domande di accesso, o che potrebbero essere state considerate aderenti, limitatamente a tali domande ed alla necessità di verificare l'esistenza e la correttezza di dati personali che le riguardano.

4. L'eventuale individuazione del responsabile del trattamento dei dati, l'individuazione e l'adeguamento delle misure di sicurezza preventive, nonché l'eventuale notificazione al Garante per la tutela dei dati personali, di cui agli articoli, rispettivamente, 8, 15 e 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono effettuate a cura dell'Amministrazione di quella Camera alla quale appartiene il Presidente della Commissione plenaria nel momento di ciascun adempimento, secondo le norme dei rispettivi Regolamenti e disposizioni.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai ricorsi di cui all'articolo 9 del regolamento della Commissione.

Art. 9.

(Esercizio temporaneo delle funzioni della Sottocommissione)

1. Successivamente allo scioglimento delle Camere, il Presidente e la Sottocommissione esercitano le proprie funzioni sino alla prima riunione delle Camere nuove, e possono predisporre calendari che la concessionaria del servizio pubblico attuerà nel periodo successivo, con la collaborazione dei consiglieri parlamentari già addetti alla Sottocommissione.

oArt. 10.

(Efficacia del regolamento, abrogazione di norme precedenti ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è approvato dalla Commissione plenaria nell'esercizio della potestà prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 16 del Regolamento interno. Esso si intende tacitamente adottato dalla Commissione all'inizio di ogni legislatura, e, per effetto delle norme di legge citate, si applica anche ai soggetti esterni al Parlamento che vi sono espressamente menzionati.

2. La Sottocommissione può sempre adeguare le modalità di applicazione del presente regolamento in senso conforme a quanto prevedono le norme legislative vigenti in materia di tutela dei dati, dichiarazioni, certificazioni, autenticazioni ed identificazione personale.

3. Il presente Regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione.

4. Dalla data di cui al comma 2 del presente regolamento cessano di trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, limitatamente ai primi tre commi, e 9 del precedente regolamento per l'esame delle richieste d'Accesso al mezzo radiotelevisivo, e successive modificazioni, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 15 maggio 1976.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 11 novembre 1999, ore 14

Comunicazioni del presidente

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 R.G.N.R. - 491/98 R.G. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.

II. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, in relazione al procedimento penale n. 174/99 R.G.N.R.. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.
- Richiesta avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R. - 687/96 R.G. GIP pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 4 della regione Veneto.
 - Verifica delle elezioni nel Collegio 1 della regione Emilia Romagna.
 - Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
-

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

**(6^a - Finanze e tesoro)
(10^a - Industria, commercio, turismo)**

Giovedì 11 novembre 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore (4310).
-

COMMISSIONI 9^a e GIUNTA RIUNITE

**(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)
(Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

Giovedì 11 novembre 1999, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sulle linee negoziali dell'Unione europea in vista dell'avvio del negoziato mondiale del commercio del *Millennium Round*.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 11 novembre 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSSIGA. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin» (4260).
- PARDINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del «*dossier Mitrokhin*» (4281).
- SEMENZATO e Athos DE LUCA. - Inchiesta parlamentare sul *dossier Mitrokhin* e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia (4287).
- DI PIETRO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della documentazione acquisita con il «*dossier Mitrokhin*» e valutarne le relative conseguenze storico-politiche (4289).
- STIFFONI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «*dossier Mitrokhin*» (4299).

VII. Esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- LA LOGGIA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia (4243).
- MARINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli» (4270).
- Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni (3859-D) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzoni; Paissan; Boato; Boato; modificato, in sede di prima deliberazione, dal Senato; nuovamente modificato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato e approvato, in sede di seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati*).

IX. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante l'attuazione della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente l'uso della bandiera italiana e della bandiera dell'Unione europea (n. 576).

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma (4331) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 11 novembre 1999, ore 8,30 e 15

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo» (n. 565).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà (3776).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale (4053).
- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. – Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. – Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).

- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).
- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati MANTOVANO ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (4060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Deputato GASPARRI. - Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario (4193) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 11 novembre 1999, ore 14,30

Materie di competenza

Seguito dell'esame congiunto degli atti:

- Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2000 (4237/5-Allegato II).
- Relazione del Ministro degli affari esteri sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1998 (*Doc. LV, n. 4*).
- Relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi, per l'anno 1998 (*Doc. LV, n. 4-bis*).
- Relazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, relative – rispettivamente – al primo e al secondo semestre 1998 (*Doc. XXXV-ter, - n. 6 e n. 7*).

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, del Regolamento, dell'atto:

- Nuovo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero (n. 562).

Procedure informative

Interrogazioni.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 11 novembre 1999, ore 15,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999 (4130-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 11 novembre 1999, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (4216) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Er-rigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri)*.
- BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico (56).
- LORENZI. – Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria (560).

- Athos DE LUCA ed altri. - Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni (1636).
- D'ONOFRIO ed altri. - Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici (2416).
- BRIGNONE ed altri. - Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole (2977).
- BEVILACQUA e MARRI. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria (3126).
- TONIOLLI ed altri. - Nuove norme in materia di istruzione scolastica (3740).

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (n. 130).
- Schema di decreto ministeriale recante: «Approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo» (n. 571).

Affare assegnato

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 11 novembre 1999, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Interventi nel settore dei trasporti (2935-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del governo

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio (n. 574).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale (n. 566).
- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale (n. 567).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 11 novembre 1999, ore 14,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 11 novembre 1999, ore 14,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: audizione del Sottosegretario di Stato per la sanità.

In sede consultiva su atti del governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto interministeriale recante regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo (n. 568).
 - Schema di decreto interministeriale recante regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito (n. 569)
 - Schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dall'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, in materia di lavoro notturno (n. 575).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 11 novembre 1999, ore 8,30, 14 e 21,15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato BAIAMONTE. – «Norme per consentire il trapianto parziale di fegato» (4259) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante «Semplificazione del procedimento per il finanziamento della Croce rossa» (n. 563).

Procedure informative

Audizione del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sulle problematiche connesse all'attuazione della legge n. 91 del 1° aprile 1999 recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti».

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma (4331) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 11 novembre 1999, ore 14,30

In sede consultiva su atti del governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente (n. 561).
-

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 11 novembre 1999, ore 8,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

Osservazioni e proposte su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio (n. 574).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 11 novembre 1999, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Legge quadro sul settore fieristico (*esame nuovo testo C. 5051, approvato dal Senato*).
 - Istituzione del Museo tattile statale «Omero» (*esame C. 2068-B*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 11 novembre 1999, ore 14

Comunicazioni del Presidente sulle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.

